

**GUIDA
AI CONTROLLI DA EFFETTUARE PER
L'APPOSIZIONE DEL VISTO
DI CONFORMITÀ**

(edizione per il 730/2016)

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| Premessa | 5 |
| Il rilascio del visto di conformità | 6 |
| Conservazione modello 730 e relativi documenti | 7 |
| Controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi al CAF e sanzioni..... | 8 |
| Redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione | 9 |
| Oneri e spese per i quali è richiesta una detrazione d’imposta | 12 |
| Spese sanitarie..... | 14 |
| Rigo E1 - Spese sanitarie | 18 |
| Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti | 31 |
| Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità | 33 |
| Rigo E4 - Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità | 36 |
| Rigo E5 - Spese per acquisto cane guida..... | 43 |
| Rigo E6 - Rateizzazione spese sanitarie | 44 |
| Interessi passivi | 45 |
| Rigo E7 - Acquisto dell’abitazione principale | 48 |
| Rigo E8/E12, cod. 8 - Acquisto di altri immobili..... | 62 |
| Rigo E8/E12, cod. 9 - Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio | 63 |
| Rigo E8/E12, cod. 10 - Costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale..... | 65 |
| Rigo E8/E12, cod. 11 - Prestiti e mutui agrari..... | 70 |
| Rigo E8/E12, cod. 12 - Spese di istruzione non universitarie..... | 71 |
| Rigo E8/E12, cod. 13 - Spese di istruzione universitaria | 73 |
| Rigo E8/E12, cod. 14 - Spese funebri..... | 76 |
| Rigo E8/E12, cod. 15 - Spese per addetti all’assistenza personale..... | 77 |
| Rigo E8/E12, cod. 16 - Spese per attività sportive per ragazzi | 79 |
| Rigo E8/E12, cod. 17 - Spese per l’intermediazione immobiliare | 81 |
| Rigo E8/E12, cod. 18 - Canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede | 85 |
| Rigo E8/E12, cod. 20 - Erogazione liberale a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari | 89 |
| Rigo E8/E12, cod. 21 - Erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche..... | 90 |
| Rigo E8/E12, cod. 22 - Erogazioni liberali a società di mutuo soccorso | 91 |
| Rigo E8/E12, cod. 23 - Erogazioni liberali ad associazioni di promozione sociale | 92 |

| | |
|--|-----|
| Rigo E8/E12, cod. 24 - Erogazioni in denaro a Società di cultura “la Biennale di Venezia” ... | 93 |
| Rigo E8/E12, cod. 25 - Spese per beni soggetti a regime vincolistico..... | 94 |
| Rigo E8/E12, cod. 26 - Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche | 96 |
| Rigo E8/E12, cod. 27 - Erogazioni liberali a enti dello spettacolo | 98 |
| Rigo E8/E12, cod. 28 - Erogazioni liberali a fondazioni operanti nel settore musicale | 100 |
| Rigo E8/E12, cod. 29 - Spese veterinarie..... | 102 |
| Rigo E8/E12, cod. 30 - Servizi interpretariato per sordomuti..... | 103 |
| Rigo E8/E12, cod. 31 - Erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado..... | 104 |
| Rigo E8/E12, cod. 32 - Contributi per riscatto degli anni di laurea | 105 |
| Rigo E8/E12, cod. 33 - Spese per la frequenza di asilo nido..... | 106 |
| Rigo E8/E12, cod. 35 - Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato . | 108 |
| Rigo E8/E12, cod. 36 - Premi di assicurazione (vita e infortuni)..... | 109 |
| Rigo E8/E12, cod. 37 - Premi di assicurazione (non autosufficienza)..... | 111 |
| Rigo E8/E12, cod. 99 - Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19% | 113 |
| Rigo E8/E12, cod. 41 - Erogazioni liberali a ONLUS | 114 |
| Rigo E8/E12, cod. 42 - Erogazioni liberali a partiti e movimenti politici | 116 |
| Oneri e spese indicati in deduzione dal reddito complessivo..... | 118 |
| Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali | 119 |
| Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge..... | 121 |
| Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari | 122 |
| Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose..... | 126 |
| Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap | 128 |
| Rigo E26 - Altri oneri per i quali spetta la deduzione | 130 |
| Rigo E26, cod. 6 - Contributi ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale | 130 |
| Rigo E26, cod. 7 - Contributi alle ONG che operano con i paesi in via di sviluppo..... | 132 |
| Rigo E26, cod. 8 - Erogazioni a Onlus, APS, fondazioni e associazioni riconosciute. | 133 |
| Rigo E26, cod. 9 - Erogazioni liberali a enti universitari, di ricerca, parco regionali e nazionali..... | 135 |
| Rigo E26, cod. 11: Altri oneri deducibili | 136 |
| Righi E27/E31 - Previdenza complementare | 139 |
| Rigo E32 - Spese per acquisto o costruzione di immobili dati in locazione | 142 |
| Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore..... | 146 |
| Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB - Spese per interventi di recupero del patrimonio | |

| | |
|---|-----|
| edilizio..... | 147 |
| Rigo E57, quadro E, sez. IIIC - Spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici..... | 187 |
| Righi E61/E63, quadro E sez. IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico .. | 194 |
| Rigo E71 - Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale..... | 226 |
| Rigo E71, cod. 1 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale..... | 227 |
| Rigo E71, cod. 2 - Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale..... | 228 |
| Rigo E71, cod. 3 - Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale..... | 229 |
| Rigo E71, cod. 4 - Detrazione per locazione di alloggi sociali..... | 230 |
| Rigo E72 - Lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro..... | 231 |
| Rigo E81 - Detrazione per il mantenimento del cane guida..... | 232 |
| Rigo E82 - Detrazioni per l'affitto dei terreni agricoli ai giovani..... | 233 |
| Rigo E83, cod. 1 - Altre detrazioni: Detrazione per borsa di studio..... | 234 |
| Rigo E83, cod. 2 - Altre detrazioni: Donazione per "Ospedale Galliera" di Genova..... | 235 |
| Quadro F - Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi..... | 236 |
| Quadro G - Crediti d'imposta..... | 239 |
| Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa..... | 239 |
| Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni non percepiti..... | 241 |
| Rigo G3 - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione..... | 242 |
| Rigo G4 - Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero..... | 243 |
| Rigo G5/G6 - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo..... | 244 |
| Rigo G7 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione..... | 245 |
| Rigo G8 - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali..... | 246 |
| Rigo G9 - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art –bonus)..... | 247 |
| Rigo G11 - Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato..... | 249 |

Premessa

La presente GUIDA si prefigge lo scopo di dare istruzioni a tutti gli operatori dei CAF aderenti alla Consulta sui comportamenti da adottare per il corretto rilascio del Visto di conformità sulle dichiarazioni 730. Lo scopo è di ottenere che tutti i CAF, in ossequio al codice deontologico sottoscritto, operino in modo uniforme e trasparente nei riguardi dei contribuenti, anche al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e la soddisfazione di chi ne usufruisce.

La guida, già in uso negli anni precedenti, è stata aggiornata da una apposita Commissione tecnica costituita presso la Consulta alla quale hanno partecipato, come membri permanenti, i responsabili fiscali dei CAF, in stretta collaborazione con i rispettivi Responsabili dell'Assistenza fiscale.

Naturalmente nel fornire istruzioni operative sui controlli da effettuare per l'apposizione del visto di conformità, si è tenuto conto di tutta la prassi ministeriale fornita al riguardo, di volta in volta menzionata, e dell'esperienza acquisita in tanti anni di attività.

Il rilascio del visto di conformità

In base a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. n. 241/97 tutti i modelli 730 elaborati dai CAF e dai professionisti, inclusi i modelli 730 integrativi, sono obbligatoriamente provvisti di visto di conformità; il visto sui modelli Unico è invece apposto su richiesta del singolo contribuente nel caso in cui il CAF abbia deliberato in tal senso.

Così come indicato all'articolo 2, comma 1 del D.M. n. 164/99 e ribadito con **Circolare n.7 del 26/02/2015**, il visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Più in dettaglio il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare dei redditi e delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione e dalla relativa documentazione esibita;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all'anno 2015;
- dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 65%, 50%, 41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita;
- dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 55% e/o del 65%, sostenute dal contribuente per interventi finalizzati al risparmio energetico;
- dei crediti d'imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita, non eccedenti le misure previste dalla legge;
- degli importi relativi ai versamenti in acconto e alle eccedenze da precedenti dichiarazioni dei redditi.

L'istituto del visto si concretizza poi attraverso l'apposizione, sulla dichiarazione, della firma elettronica del Responsabile dell'assistenza fiscale.

Il controllo deve essere effettuato sui documenti prodotti in originali o in fotocopia. La Legge di stabilità (L. 27/12/2013 n. 147) ha introdotto il comma 3-bis all'articolo 26 del DM n. 164/1999 introducendo l'obbligo per i CAF di conservare copia della documentazione esibita dai contribuenti per i quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione.

Il modello 730-2, che rappresenta la ricevuta di presentazione per il contribuente, deve essere firmato da un incaricato periferico del CAF e dal contribuente stesso.

Nelle pagine che seguono sono analizzati dettagliatamente, con riferimento alle ritenute d'acconto, a ciascuna tipologia di onere detraibile e deducibile, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta, oltre ai

documenti da esaminare, anche la normativa e la prassi di riferimento. L'analisi è svolta seguendo l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2016, fatta eccezione per i crediti d'imposta che vengono trattati nell'ultima parte della presente guida.

Conservazione modello 730 e relativi documenti

Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per poter dimostrare all'Amministrazione finanziaria di non aver apposto infedelmente il visto di conformità.

Ai fini di cui sopra, infatti, considerato che:

- ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, tutti i modelli 730 devono essere provvisti del visto di conformità;
- l'art. 39, comma 1-bis del D.lgs. n. 241 del 18 dicembre 1997 prevede che, nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 39, si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 472 del 1997;
- in base al disposto dell'art. 16 del D.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 l'Amministrazione finanziaria irroga la sanzione amministrativa (nel caso in esame, per apposizione infedele del visto di conformità ai sensi del sopra citato articolo 39);
- l'art. 20 del D.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 prevede che *“L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”*,

ne deriva che i documenti devono essere conservati necessariamente fino il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.

Controlli dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi al CAF e sanzioni

Per effetto del Decreto Legislativo n. 175/2014, a decorrere dal 2015, nel caso di presentazione della dichiarazione 730 precompilata anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

In caso di rilascio di un visto di conformità "infedele" il CAF dovrà, quindi, pagare l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ex articolo 36-ter, DPR n. 600/1973, a meno che non venga dimostrato che il visto infedele sia stato generato dal comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente (non si applica la sanzione da € 258 a € 2.582).

Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione.

Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione

Ai fini dell'apposizione del visto di conformità è necessario controllare l'importo dei redditi indicati nella dichiarazione solo in presenza di corrispondenti ritenute. In questa situazione è necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2015. In particolare per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati è necessario che il sostituto d'imposta rilasci al contribuente la Certificazione Unica anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro avuto durante il 2015. In particolare sarà necessario verificare:

- che i redditi indicati nella Sezione I e II del quadro C corrispondano a quelli riportati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Certificazione Unica 2016;
- che l'importo indicato nel rigo C9, relativo al totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 21 della/e CU 2016;
- che l'importo indicato nel rigo C10, relativo al totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 22 della CU 2016;
- che l'importo indicato nel rigo C11, relativo all'acconto dell'addizionale comunale 2015 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 26 della CU 2016;
- che l'importo indicato nel rigo C12, relativo al totale del saldo dell'addizionale comunale 2015 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 27 della CUD 2016
- che l'importo indicato nel rigo C13, relativo al totale dell'acconto dell'addizionale comunale 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 29 della CU 2016.

Il modello di Certificazione Unica non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.), pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall'assistenza fiscale dei CAF (***Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 3***).

Casi particolari:

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportano nel quadro C gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F sono invece indicati gli importi che non sono stati trattenuti.

In presenza di una CU 2016, che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili, si possono verificare due diverse situazioni:

- se il contribuente non ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nel rigo C9 le ritenute risultanti al punto 21 della CU 2016 e nel rigo C10 l'addizionale regionale risultante al punto 22 della CU 2016;
- se il contribuente ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nella colonna 6 del rigo F2 le ritenute Irpef e nella colonna 7 del rigo F2 l'addizionale regionale risultanti dai punti 498 e 499 della CU 2016.

Per i **redditi di capitale** (rigo D1) è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 corrispondano al 40% (in presenza di codice 1, 4 o 7 a colonna 1), al 49,72% (in presenza di codice 5, 6 o 8 a colonna 1) o al 100% (in presenza di codice 2 o 3 a colonna 1) degli importi di cui ai punti da 28 a 34 della certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati. A colonna 4 l'importo rilevabile dal punto 38 della medesima certificazione.

Per gli **altri redditi di capitale** è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D2 corrispondano rispettivamente all'importo dei redditi erogati e delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni.

Alcuni redditi di **lavoro autonomo e diversi** possono essere ricavati anche dalla Certificazione Unica 2016 e precisamente nella tabella seguente sono individuati i codici "causale" dei redditi che corrispondono al tipo di reddito da indicare nel quadro D:

| "CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU | RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D | TIPOLOGIA DI REDDITO |
|---|--|--|
| B | D3 codice 1 | Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore |
| C | D3 codice 3 | Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro |
| D | D3 codice 3 | Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali |
| E | D3 codice 2 | Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali |
| L | D4 codice 6 | Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari) |
| L1 | D4 codice 6 | Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione |
| M | D5 codice 2 | Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale |
| M1 | D5 codice 3 | Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere |
| N | D4 codice 7 | Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche. |
| O | D5 codice 2 | Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001) |
| O1 | D5 codice 3 | Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001) |
| V1 | D5 codice 1 | Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente |

Per i **redditi diversi** è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 dei rigi D4 e D5 corrispondano rispettivamente all'importo dei redditi erogati e all'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni dei sostituti d'imposta. (CU 2016)

Se nella colonna 1 del rigo D4 è stato indicato il codice 7, il totale dell'addizionale regionale trattenuta è riportato nel rigo F2, Sez. II, colonna 4.

Attenzione: le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3 del rigo D4 e codici 1, 2 e 3 del rigo D5, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito.

Attenzione: se il contribuente ha percepito somme da indicare nel quadro D per le quali è necessaria l'indicazione di più codici dovrà compilare distinti quadri.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia di reddito | Documento |
|--|--|
| Reddito di lavoro dipendente e assimilato | CU 2016 |
| Redditi di capitale Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale | Certificazione relativa ai redditi percepiti e alle ritenute subite (CUPE) |
| Redditi diversi | CU 2016 e eventuali altre Certificazione relativa ai diversi redditi percepiti e alle ritenute subite. Per i redditi indicati con i codici 1 e 2 dovrà essere esibita anche eventuale perizia giurata di stima |

Oneri e spese per i quali è richiesta una detrazione d'imposta

Aspetti generali

Il CAF, in presenza di oneri e spese per le quali è richiesta la detrazione d'imposta, deve effettuare:

- una verifica documentale che consenta di controllare che l'entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto riportato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
- una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nella Certificazione Unica e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta.

Documentazione da controllare:

- che il pagamento sia stato effettuato nel corso del 2015, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione;
- che il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere, ad eccezione di alcune tipologie di spese (spese sanitarie, spese per l'acquisto di veicoli per disabili, di cane guida per i non vedenti, dei premi di assicurazione, delle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, della **retta per la frequenza degli asilo nido**) per le quali si può usufruire della detrazione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Inoltre, è possibile beneficiare della detrazione d'imposta anche per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico.

Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano a carico (**che sono riportati nell'apposito quadro familiari a carico della dichiarazione anche con percentuale di detrazione pari a zero**), il CAF non deve effettuare alcuna verifica sull'esistenza della qualità di familiare a carico, ma deve verificare i requisiti oggettivi di detti oneri (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 1**).

Quando l'onere è sostenuto per i figli la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6**).

Quando il documento è intestato ai figli fiscalmente a carico la detrazione deve essere suddivisa tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. In questo caso sul documento di spesa dovranno essere indicate le percentuali di spettanza della detrazione, ove diversa dal 50%.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

Attenzione: la suddivisione, tra i genitori, della detrazione per figli a carico non ha alcuna influenza sulla suddivisione degli oneri, requisito essenziale è la presenza del familiare nel prospetto dei familiari a carico anche con percentuale zero.

L'importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo, quando presente, di IVA o del

costo del bollo applicato.

Con **Risoluzione 18.11.2008 n. 444** è stato precisato che il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta medica senza bollo può portare in detrazione le spese relative alla imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest'ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti.

Al di fuori di questa ipotesi, il contribuente non è legittimato ad includere l'importo corrispondente all'imposta di bollo nell'ammontare delle spese sostenute per le quali le norme del TUIR consentono la relativa detrazione.

| Tipologia onere | Soggetto al quale spetta la detrazione |
|--|---|
| Spese sanitarie (E1, E3) | <i>Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)</i> |
| Spese sanitarie per patologie esenti (E2) | <i>Contribuente (per spese relative a familiari non fiscalmente a carico, per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta)</i> |
| Acquisto veicoli per disabili, cane guida per non vedenti (E4, E5) | <i>Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)</i> |
| Interessi passivi (E7) | <i>Contribuente (per i mutui stipulati dopo il 1993, anche per la quota del coniuge a carico se comproprietario e contitolare del mutuo)</i> |
| Interessi passivi (righi E8-E12 codici 8- 9 - 10 - 11) | <i>Solo contribuente</i> |
| Spese istruzione (Righi E8-E12 codice 12-13) | <i>Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)</i> |
| Spese funebri (Righi E8-E12 codice 14) | <i>Contribuente che ha sostenuto la spesa</i> |
| Spese per addetti alla assistenza personale (Righi E8-E12 codice 15) | <i>Contribuente per spese sostenute per se e per familiari anche non fiscalmente a carico</i> |
| Spese per attività sportive per ragazzi (Righi E8-E12 codice 16) | <i>Contribuente per se (se di età compresa tra i 5 e 18 anni) e per i familiari fiscalmente a carico di età compresa tra 5 e 18 anni</i> |
| Altri oneri (righi E8-E12) Spese per intermediazione immobiliare (codice 17) | <i>Il contribuente</i> |
| Altri oneri (righi E8-E12) Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede (Codice 18) | <i>Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)</i> |
| Altri oneri (righi E8-E12) codici da 20 a 31, codice 35 e codice 99 | <i>Solo contribuente</i> |
| Altri oneri (righi E8-E12) Contributi per riscatto laurea codice 32 | <i>Contribuente per spese sostenute per familiari a carico</i> |
| Altri oneri (righi E8-E12) Spese sostenute per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido codice 33 | Contribuente anche se la documentazione è intestata all'altro genitore |
| Assicurazioni (Righi E8-E12 codice 36-37) | <i>Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)</i> |
| Erogazioni liberali alle Onlus e ai Partiti politici (Righi E8-E12 codici 41-42) | <i>Solo contribuente</i> |

Spese sanitarie

Art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR

Aspetti generali

Le spese sanitarie sono detraibili se sostenute dal contribuente per se stesso o per i propri familiari a carico (**Articolo 15, comma 2, del TUIR**).

Le spese sanitarie per le quali compete la detrazione d'imposta nella misura del 19%, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente € 129,11, sono quelle sostenute per:

- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali (anche omeopatici);
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze e ricoveri collegati a interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- **cure termali** (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie.

Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete per l'importo del ticket pagato.

L'Amministrazione Finanziaria, con **Circolare 6.02.1997 n. 25**, ha chiarito che ove risulti dubbio l'inquadramento di una spesa in una delle tipologie elencate nell'art 15, comma 1 lettera c) del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.

Sono inoltre detraibili, nella stessa misura, le spese di assistenza specifica relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell'anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione: né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.4**).

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare a carico (**Circolare 1.06.1999 n.122, risposta 1.1.4**).

Sono detraibili, inoltre, le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 5**). Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all'importo massimo annuo di € 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell'IRPEF dovuta dal soggetto malato.

Le spese mediche sostenute all'estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni sopra riportate tenendo conto di quanto precisato con **Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 6.1**.

In questo ambito, come indicato dalla **Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.1.10**, non risultano però detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all'estero (anche se dovuto a gravi motivi di salute).

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. In caso contrario è necessaria una traduzione giurata.

Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d'Aosta per la documentazione scritta in francese, quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco e quelli residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia se la documentazione è redatta in sloveno e qualora il contribuente appartenga alla minoranza slovena.

Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. A tal fine si considerano tali anche le spese sanitarie:

- rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
- rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalato al punto 444 della CU 2016.

In queste ipotesi la detrazione delle spese viene comunque riconosciuta, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di deduzione dal reddito.

Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:

- le spese, nel caso dei danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un

importo di € 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. I contributi sono riportati al punto 441 della CU 2016. In questi casi è comunque ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.

Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all'importo di € 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di € 3.615,20) e il totale dei contributi versati (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.1.2 e la Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 6.1**). La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal punto 442 della CU 2016.

Esempio:

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| importo dei contributi versati | € | 5.000,00 |
| spese mediche sostenute | € | 10.000,00 |
| spese rimborsate | € | 8.000,00 |
| Spese ammesse in detrazione: | | |
| - importo non rimborsato | | |
| dall'assicurazione | € | 2.000,00 (10.000,00 – 8.000,00) |
| - quota detraibile spese rimborsate | € | <u>2.216,00 (*)</u> |
| Totale spese ammesse in detrazione | € | 4.216,00 |

(*) eccedenza dei contributi versati rispetto

| | | | |
|---|---|----------|--------------------------------------|
| al limite massimo (5.000,00 – 3.615,20) | € | 1.384,80 | |
| | | | ----- = 27,70% x 8.000,00 = 2.216,00 |
| importo complessivo contributi versati | € | 5.000,00 | |

Ovviamente in queste ipotesi la detrazione non viene riconosciuta, se non nei limiti sopra evidenziati, in quanto i contributi versati hanno già determinato un beneficio fiscale, essendo già stati esclusi dal reddito di lavoro dipendente dal datore di lavoro.

Con riferimento ai contributi versati dai singoli contribuenti è importante richiamare la **Risoluzione 11.07.2008 n. 293**, con la quale è stata prevista la deducibilità dei contributi versati dai pensionati a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali Casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Ai fini del riconoscimento della

deducibilità dei contributi sono stati confermati i principi espressi nella **Risoluzione 23.05.2003 n. 114**.

Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell'ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio situazione del FASI - **Risoluzione 28.05.2004 n. 78**), con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili. In linea con tale orientamento è stato anche precisato che, qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.8**).

Diversamente, qualora i contributi versati risultino deducibili, il pensionato non può fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, per la parte di spese che vengono rimborsate dal fondo di assistenza, fatto salvo quanto previsto nel caso in cui i contributi versati siano superiori ad € 3.615, 20. In merito è opportuno riportare anche quanto precisato con la **Circolare 19.06.2002 n. 54, risposta 7**: “ ... *Pertanto qualora i contributi e i premi di assicurazione versati dal contribuente risultino detraibili dall'imposta o deducibili dal suo reddito complessivo, per le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni il contribuente non potrà beneficiare della detrazione stabilita dalla citata lettera c) dell'art. 15. La disposizione in esame subordina la possibilità di detrarre le spese sanitarie rimborsate alla circostanza che per i contributi e premi di assicurazione versati dal contribuente compete o meno la detraibilità o la deducibilità. Non appare pertanto rilevante la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso per i contributi in parola delle agevolazioni fiscali spettanti*”.

Per completezza si segnala che la richiamata risoluzione n.114/2003 ha individuato, come rigo destinato ad accogliere il contributo versato dal pensionato alla cassa, quello che accoglie gli altri oneri deducibili che, fra gli altri, includono anche le “*somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione*”.

Inoltre, con la **Risoluzione 8.03.2007 n. 35**, è stato precisato che le spese rimborsate dal “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze” non sono detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi poiché tali entrate (che rappresentano i premi assicurativi) non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti, la fattispecie in esame non corrisponde a nessuna delle due predette ipotesi.

Di seguito sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve essere richiesta e visionata.

Rigo E1 - Spese sanitarie

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

→ **Tipologia di spese ammesse alla detrazione**

Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)

Le spese mediche in argomento sono quelle inerenti prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione. Inoltre vi rientrano le spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc..

Va infatti sottolineato che le spese mediche sono considerate tali a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.2**).

Tale principio è da ritenere applicabile anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in materia di esenzione Iva, nella **Circolare 28.01.2005 n. 4**, dove sono stati recepiti gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea. Pertanto, a titolo di esempio, le spese sostenute per perizie medico-legali sono comunque detraibili sebbene non più soggette all’esenzione da Iva.

Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:

- specialità medicinali
- farmaci
- medicinali omeopatici.

I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.3**).

Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del **D.L. 223/2006**, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.

Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (**Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta 4**).

In merito alle indicazioni richieste nei documenti di certificazione della spesa riguardante l’acquisto di medicinali, con la **Risoluzione 5.07.2007 n. 156** è stato precisato che relativamente alla **natura** del prodotto acquistato si ritiene sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale di “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia e, per **qualità**, la denominazione del farmaco.

Con riferimento alla natura del prodotto le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”; anche la dicitura “TICKET” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base (**Risoluzione 17.02.2010 n.**

10).

Relativamente alla qualità del farmaco occorre inoltre evidenziare che l'Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy (Provvedimento del 29.04.2009), con la **Circolare 30 luglio 2009 n. 40**, ha precisato che lo scontrino non dovrà più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questa, è necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Anche per i medicinali omeopatici è necessaria l'indicazione del numero identificativo della qualità del prodotto (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.7**).

Riepilogando, per poter fruire della detrazione/deduzione gli scontrini fiscali devono contenere:

- natura e quantità dei medicinali acquistati;
- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- codice fiscale del destinatario.

Anche per l'acquisto di medicinali preparati in farmacia (**preparazioni galeniche**) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l'indicazione della natura ("farmaco" o "medicinale"), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Se per tali medicinali la farmacia incontra difficoltà nell'emettere scontrini fiscali parlanti è necessario ricorrere all'emissione della fattura (**Risoluzione 12.08.09 n. 218**).

A seguito dell'introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica, che, conseguentemente, non è più necessario conservare.

Con la **Risoluzione 22.10.2008 n. 396**, in relazione ad un quesito riguardante la possibilità di portare in detrazione scontrini fiscali riportanti la dicitura "parafarmaco", emessi in relazione all'acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, l'Agenzia delle Entrate ha escluso, richiamando, limitatamente agli integratori alimentari, anche una precedente **Risoluzione del 20.06.2008 n. 256**, la detraibilità o deducibilità della spesa.

Le spese sostenute per l'acquisto di prodotti curativi naturali – che non sono medicinali – non danno invece diritto alla detrazione neppure se l'acquisto è avvenuto in farmacia. Precisazioni a riguardo sono state fornite con la **Risoluzione 22.10.2008 n. 396**, per i prodotti **fitoterapici** e per altri prodotti qualificati come parafarmaci.

Analoghe considerazioni valgono per gli integratori alimentari che, ancorché assunti a scopo terapeutico su prescrizione di un medico specialista in ragione della loro composizione, si qualificano come prodotti appartenenti all'area alimentare e, di conseguenza, non possono essere equiparati ai medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d'imposta ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), del TUIR (**Risoluzione 20.06.2008 n. 256**).

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|--|
| Farmaci acquistabili solo con prescrizione medica (anche omeopatici) Farmaci acquistabili presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali senza prescrizione medica cosiddetti "farmaci da banco" (anche omeopatici) | <i>Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati la natura, qualità (codice alfanumerico) e la quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario</i> |
| Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati) | <i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico</i> |
| Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali | |

Prestazioni mediche specialistiche e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie

Le spese mediche specialistiche sono quelle rese da un medico specialista (in possesso del diploma di specializzazione rilasciato da un'università) nella particolare branca cui attiene la specializzazione (***Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda***). Anche le spese per cure odontoiatriche sono detraibili se relative a prestazioni rese da un odontoiatra nell'ambito della propria specializzazione.

Con la ***Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.2***, l'Agenzia delle entrate ha precisato che per il riconoscimento della detrazione, dalla descrizione della fattura si deve evincere la natura "sanitaria" della prestazione resa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Nel caso prospettato, l'indicazione "ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche" è stata ritenuta sufficiente per il riconoscimento della detrazione. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito è necessario richiedere l'integrazione della fattura al soggetto che l'ha emessa.

Sono altresì da ricomprendere tra le spese specialistiche, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, i seguenti esami e terapie, quali ad esempio:

- esami di laboratorio
- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia
- elettroencefalogrammi
- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata)
- risonanza magnetica nucleare
- ecografie

- indagini laser
- ginnastica correttiva
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo
- chiroterapia
- seduta di neuropsichiatria
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodio-terapia
- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villo centesi, altre analisi di diagnosi prenatale (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.3**).

Rientrano (**Circolare 16.11.2000 n. 207**) nella categoria delle spese in esame quelle di assistenza specifica, intendendosi per tali i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

Diversamente da quanto indicato in precedenti circolari (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.5, Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1 e Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 3.2**), l'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 2.2**, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della Salute, ha precisato che possono essere ammesse in detrazione le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M. 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario devono risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Anche le prestazioni del massofisioterapista, con diploma di formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, sono detraibili senza prescrizione medica a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della prestazione resa, sia attestato il possesso di tale diploma (**Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.1**).

Detraibili senza prescrizione medica anche le spese sostenute per le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche (**Circolare 18.05.2011 n. 20, risposta 6.15**).

Analoghe indicazioni valgono per il biologo nutrizionista. Al riguardo l'Agenzia delle entrate, con la **Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.2**, ha precisato che la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute.

Le prestazioni rese dagli osteopati, invece, non sono detraibili, in quanto tale figura non è annoverabile fra quelle sanitarie riconosciute. In attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (**Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1**).

Non detraibili anche le spese sostenute per le prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria (**Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.2**).

Detraibili con **prescrizione medica, che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia**, le spese relative ai trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria. Diversamente, in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti, i trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) non sono attualmente detraibili (**Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.1**).

Le prestazioni chiropratiche necessitano della prescrizione medica ai fini della relativa detraibilità ed inoltre è richiesto che le stesse siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (**Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1**).

Tali indicazioni, in assenza dell'effettiva operatività del registro dei dottori in chiropratica (articolo 2, comma 355, legge 24.12.2007 n. 244 – legge finanziaria per il 2008), sono state ribadite dall'Agenzia delle Entrate con la **Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.6**.

Sono inoltre da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.4**), oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc..

Rientrano nella tipologia delle spese in argomento anche quelle relative alle cure termali (che richiedono la prescrizione medica), con eccezione naturalmente delle spese relative al soggiorno termale (Risoluzione 9.04.1976 n. 207), e le spese di assistenza specialistica di cui si è già detto in precedenza.

Sono detraibili anche le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita. Il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa (**Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.1**).

Non sono detraibili dall'Irpef, invece, le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso "autologo", cioè per future esigenze personali; sono, invece, detraibili, laddove fossero per "uso dedicato" per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica (**Risoluzione 12.06.2009 n. 155**).

Infine, non danno diritto alla detrazione le spese sostenute:

- per l'acquisto e la realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrochinesiterapia), considerato che l'agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l'acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.2**);
- per la frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica (**Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 2.3**).

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista - Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale |
| Esami di laboratorio | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione - Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale |
| Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc. | |
| Indagini di diagnosi prenatale | |
| Dialisi e trasfusioni | |
| Inseminazione artificiale e anestesia epidurale | |
| Sedute di logoterapia | |
| Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc. | |
| Cure termali | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale - Prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale |
| Prestazioni professionali del dietista | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. |
| <p>Spese di assistenza specifica sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); - prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; - prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; - prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; - prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. - Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo |
| Prestazioni di massoterapia | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999 |
| Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria - Prescrizione medica |
| Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista | <ul style="list-style-type: none"> - Prescrizione medica - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta |

Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze

Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.

Per poter essere detraibili le spese devono essere sostenute per “interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone” (***Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a)*** e ***Circolare 28.01.2005 n. 4, ai fini IVA)***.

Con la ***Risoluzione 3.08.2015 n. 71***, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, a determinate condizioni, le spese per l’intervento di “metoidioplastica” rientrano tra le spese sanitarie detraibili.

Alle spese per prestazioni chirurgiche possono aggiungersi quelle direttamente inerenti l’intervento, quali quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, ecc..

Inoltre, anche se non in connessione con un intervento chirurgico, sono detraibili le spese o rette di degenza e le spese di cura (***Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.1.1)***. Nella stessa circolare è indicato che nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenze di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra, che rispondono al comfort, ovvero a taluni bisogni di ordine sanitario conseguente all’intervento subito (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, di addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l’aria condizionata, ecc.).

Le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese (***Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.1.6)***.

Nell’ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero.

→ Infine **non rientrano tra le spese detraibili quelle spese sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto** (***Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1)***.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Prestazioni chirurgiche | - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico |
| Degenze ospedaliere | - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra |
| Spese relative al trapianto di organi | - Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. - Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente |
| Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche) | - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche |

Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici

In linea generale si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (**Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lettera c**).

Rientrano pertanto in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata:

- gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
- gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.5**);
- gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
- gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
- gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
- gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).

Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie e/o dispositivi medici quali, ad esempio, la macchina per aerosolterapia o l'apparecchio per la misurazione della pressione del sangue (**Circolare 1.6.1999 n. 122, risposta 1.1.5**), l'acquisto di siringhe e dei relativi aghi (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.6**), gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori commerciali (**Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 2**), i materassi antidecubito (**Risoluzione 26.01.2007 n. 11**).

Con la **Risoluzione 29.09.2009 n. 253** è stato chiarito che le spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature mediche (nel caso specifico si trattava di macchinari di nuova generazione: strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) sono detraibili qualora le stesse rientrino nel repertorio dei dispositivi medici (CND), da ultimo aggiornato con Decreto del Ministero della salute del 29 luglio 2013. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione, nella stessa risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che “ ... dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. ...”.

Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportano semplicemente l'indicazione “dispositivo medico”.

Questa ultima indicazione è stata confermata dall' Agenzia delle entrate con la **Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.16**, con la quale, dopo essere stata definita, la nozione di dispositivo medico, è stato precisato che per la detraibilità delle spese sostenute per i dispositivi medici è necessario che:

- dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione),
- il prodotto risponda alla definizione di dispositivo medico contenuta negli artt. 1, comma 2, dei tre Decreti Legislativi di settore n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00 e successive modifiche e integrazioni e riporti la marcatura CE che ne attesta la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni. Quest'ultima indicazione comporta la necessità di conservare, oltre al documento di spesa, la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (confezione del dispositivo acquistato, oppure la scheda del prodotto o un'attestazione del produttore).

Non esistendo un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare, per agevolare l'individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, alla circolare è stato allegato un elenco, fornito dal Ministero della Salute, non esaustivo dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.

Per i dispositivi medici compresi in tale elenco, la circolare in esame precisa “... non si ha la necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura

CE”.

Attenzione: alcune protesi sono qualificate come dispositivi medici e pertanto in tali casi si ritiene necessario seguire le medesime indicazioni previste ai fini della detraibilità di questi ultimi.

Di seguito si riporta l’elenco dei dispositivi medici di uso più comune:

| 1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997 |
|--|
| Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi |
| Montature per lenti correttive dei difetti visivi |
| Occhiali premontati per presbiopia |
| Apparecchi acustici |
| Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate |
| Siringhe |
| Termometri |
| Apparecchio per aerosol |
| Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa |
| Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia |
| Pannoloni per incontinenza |
| Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.) |
| Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..) |
| Lenti a contatto |
| Soluzioni per lenti a contatto |
| Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.) |
| Materassi ortopedici e materassi antidecubito |

| 2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000 |
|--|
| Contenitori campioni (urine, feci) |
| Test di gravidanza |
| Test di ovulazione |
| Test menopausa |
| Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio |
| Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL |
| Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi |
| Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari |
| Test autodiagnosi prostata PSA |
| Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR) |
| Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci |
| Test autodiagnosi per la celiachia |

Con **Circolare 1.06.2012 n.19, risposta 2.4** l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il soggetto che vende il dispositivo può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, con l’indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/2011. In questo caso il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

I dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia (ad esempio erboristeria), sempreché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata circolare n. 20/2011. Anche la spesa sostenuta per l’acquisto di una parrucca utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli provocata da trattamenti chemioterapici, è detraibile dall’Irpef; la necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per poter rientrare nel novero delle protesi sanitarie, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel D.Lgs. n. 46/1997 (**Risoluzione del 16.02.2010 n. 9**).

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|----------------------|--|
| Protesi sanitarie | <ul style="list-style-type: none"> – Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione – Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che l’acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all’esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico – Fattura o scontrino fiscale e prescrizione medica, ovvero autocertificazione attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i suoi familiari a carico, se la certificazione fiscale, non è rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica e sulla stessa non è riportata l’attestazione del soggetto autorizzato che attesti di aver eseguito direttamente la prestazione |
| Manutenzione protesi | <ul style="list-style-type: none"> – Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione – Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all’esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico |

| | |
|--|---|
| Acquisto parrucca | <ul style="list-style-type: none"> – Ricevuta fiscale o fattura – Documentazione dalla quale si possa evincere che Il prodotto acquistato abbia la marcatura 93/42/CEE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura) – Certificazione medica attestante l’idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici |
| Acquisto o affitto di dispositivi medici | <ul style="list-style-type: none"> – Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione) – Documentazione dalla quale si possa evincere che Il prodotto acquistato risponda alla definizione di dispositivo medico secondo gli artt.1, comma 2, dei D.Lgs. di settore (tale verifica non è necessaria se il prodotto è incluso nella lista resa disponibile dal Ministero della Salute e allegato alla circolare n. 20/2011) – Documentazione dalla quale si possa evincere che Il prodotto acquistato abbia la marcatura CE e se il prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circ.20/2011 è necessaria anche l’indicazione delle direttive europee di settore (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura) |

Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (riga E1 colonna 1)

Le spese sanitarie e di assistenza specifica sopra individuate, se correlate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, non devono essere indicate nella colonna 2 del rigo E1, ma evidenziate distintamente nella colonna 1 del medesimo rigo.

Le patologie (malattie croniche e invalidanti), che danno diritto a questa esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate, sono individuate dal decreto 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (D.M. 21 maggio 2001, n. 296) e dal regolamento delle malattie rare (D.M. 18 maggio 2001, n. 279). In tali decreti fra l’altro sono anche individuate per ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell’esenzione.

I soggetti affetti da queste malattie per usufruire dell’esenzione devono essere in possesso di una apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia ovvero specifica tessera), che riporta (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia. “Il codice si compone di otto cifre: le prime tre indicano una numerazione progressiva delle malattie e delle condizioni, le successive cinque corrispondono al codice identificativo delle stesse secondo la classificazione internazionale delle malattie “International classification of diseases-IX- Clinical modification (ICD-9-CM)”; in caso di condizioni non riferibili a specifiche malattie riportate dalla suddetta classificazione, il codice identificativo si compone delle sole prime tre cifre”.

Naturalmente le spese sanitarie che devono essere distintamente evidenziate dalle altre sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto all’esenzione. Per stabilire la connessione

tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica ovvero una autocertificazione sottoscritta dal soggetto affetto dalla patologia.

Per queste spese è prevista la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza viene indicata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale nel prospetto di liquidazione (730-3) per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto dalla patologia ovvero al familiare che ha sostenuto le spese. Se i documenti intestati al familiare non riportano però l'indicazione del soggetto a favore del quale le spese sono state sostenute (il malato) è necessario che tale correlazione sia annotata sui documenti di spesa.

Documentazione da sottoporre a controllo rigo E1

| Tipologia | Documenti |
|--|---|
| Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (acquisto farmaci, esami di laboratorio, radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, ecc. a pagamento) | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo</i> - <i>Fatture, ricevute fiscali e/o scontrini relative alle spese sostenute. Sui documenti di spesa intestati al familiare, senza indicazione del soggetto per conto del quale sono state sostenute, deve essere apposta specifica indicazione</i> - <i>Certificazione medica che attesti che le fatture, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali sono collegate alla patologia esente, ovvero autocertificazione, anche attraverso annotazione sul documento</i> <p>N.B. <i>Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.)</i></p> |

Limite di detraibilità delle spese sanitarie di cui al rigo E1

Non è previsto un limite massimo di detraibilità. Se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente € 15.493,71 la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Rigo E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Art. 15, comma 2, del TUIR

Le spese relative alle patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie (***Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.8***).

Limite di detraibilità delle spese sanitarie di cui al rigo E2

La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell'IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia (***Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 5***) e nel limite massimo di € 6.197,48 annui.

Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l'ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell'imposta deve essere desunto nelle annotazioni del mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo (***Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.7***).

Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l'intero importo delle spese.

Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l'indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In questo ultimo caso la detrazione è però ammessa solamente se quest'ultimo annota sul documento stesso, con valore di "autocertificazione", quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare (***Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.9***).

Documentazione da sottoporre a controllo rigo E2

| Tipologia | Documenti |
|--|---|
| <p>Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico</p> | <p>1) È stato presentato un modello 730 o UNICO dal soggetto affetto dalla patologia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo - Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione - Modello 730-3 o Unico dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'IRPEF del soggetto affetto dalla malattia - Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare <p>2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo - Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione - Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione - Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare <p><i>N.B. Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.)</i></p> |

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR.

Aspetti Generali

Sono da indicare in questo rigo le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

Sono considerati persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge 104/92, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica, istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/92, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra, articolo 14 del T.U. n.915 del 1978, e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/92. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

Tipologia di spesa ammessa

Sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per:

1. **il trasporto in autoambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l'importo di € 129,11);**
2. il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS che, ha rilasciato regolare fatture per il servizio di trasporto prestato (**Circolare 24.04.2015 n.17, risposta 1.4**);
3. l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti;
4. l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
5. l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
6. la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (**Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.1**);
7. l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
8. l'installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto con disabilità (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.2**);
9. l'installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti

alle persone con disabilità (**Risoluzione 9.04.2002 n. 113**);

10. l'acquisto di telefonini per sordomuti (**Circolare 1.06.1999 n.122, risposta 1.1.11**);

11. l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (**Circolare 6.02.2001 n. 13**) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.5**).

Attenzione: per le spese indicate ai punti **6, 7 e 8** si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede eventualmente quella per la quale si intende fruire della detrazione del 41% o del 36% o del 50% relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (**Circolare 6.02.2001 n. 13**).

Sono agevolabili anche le spese mediche relative all'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia (**Circolare 13.05.2011 n. 20**).

Limiti di detraibilità

La detrazione del 19% spetta sull'intero importo della spesa sostenuta e può essere usufruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.

Vanno comprese nell'importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2016.

Documentazione da sottoporre a controllo e conservare

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Acquisto, affitto e manutenzione di: - poltrone e carrozzelle - stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione - attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti | - <i>fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico fiscalmente</i> |
| Acquisto di: - arti artificiali - apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale | - <i>Certificazione relativa al riconoscimento della disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992</i> - <i>Certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente la documentazione rilasciata agli stessi dai ministeri</i> |
| Trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella | |
| Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità | |
| Trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS | |

| | |
|---|---|
| <p>Costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all'abitazione</p> | <p><i>competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore).</i> |
| <p>Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espansive e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico fiscalmente</i> - <i>certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile</i> - <i>Certificazione relativa al riconoscimento della disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992</i> - <i>Certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente la documentazione rilasciata agli stessi dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici</i> - <i>I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore).</i> |

Rigo E4 - Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Aspetti Generali

Sono da indicare in questo rigo le spese sostenute per l'acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni.

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie, il diritto all'agevolazione è condizionato quindi, all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui lo stesso è affetto (**Risoluzione 8.08.2005 n. 117**).

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattato" anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:

- 1) pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- 2) scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- 3) braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- 4) paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- 5) sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- 6) sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- 7) sportello scorrevole;
- 8) altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Non può essere considerato "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

Tabella obbligo adattamento veicolo

| Soggetto disabile | Obbligo all'adattamento del veicolo | Riconoscimento della disabilità |
|---|---|--|
| Non vedente | No | -Commissione L.104/1992 o -Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. |
| Sordo | No | - Commissione L.104/1992 o - Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. |
| Con handicap psichico o mentale titolare dell'indennità di accompagnamento | No | -verbale di accertamento dell'handicap, emesso dalla Commissione medica dell'ASL (o quella integrata ASL-INPS), dal quel risultati che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), derivante da disabilità psichica. -certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988), emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990. |
| Soggetti affetti da sindrome di down titolari dell'indennità di accompagnamento | No | -Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down. Al disabile deve essere riconosciuto anche il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi 18/1980 e 508/1988) emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge 295/1990. |
| Con grave limitazione alla capacità di deambulazione | No | -Condizione di handicap "grave" (articolo 3 co3 L. 104/1992) derivante da una grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione certificata dalla Commissione articolo 4 L.104/1992 o - da altra Commissione medica pubblica che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore. |
| Affetto da pluriamputazioni | No | -Condizione di handicap "grave" (articolo 3 co3 L. 104/1992) derivante da pluriamputazione certificata dalla Commissione articolo 4 L.104/1992. -Per i pluriamputati agli arti superiori è possibile il riconoscimento da parte di Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra purché sia indicata l'assenza di entrambi gli arti. |
| Con impedito o ridotte capacità motorie | Si l'adattamento deve: - essere funzionale alla minorazione di tipo | Commissione L.104/1992 o - Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di |

| | | |
|------------|---|---|
| permanenti | motorio di cui il disabile è affetto; - risultare dalla carta di circolazione; - si considera adattato anche il veicolo con cambio automatico o frizione automatica di serie purché prescritta dalla commissione patenti speciali | lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori. |
|------------|---|---|

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (*circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2.03.2016*), che all'articolo 1, comma 2, recita testualmente "si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva ...".

La situazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 104/92) che comporta la **grave limitazione della capacità di deambulazione** deve essere posseduta dal disabile già al momento dell'acquisto del veicolo e, se successivamente, ma prima del decorso dei quattro anni, viene meno la grave limitazione della capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili (*Circolare 10.06.2004 n.24, risposta 3.2*).

La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l'acquisto dell'autoveicolo, può prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 104 del 1992 (*Risoluzione 25.1.2007 n. 8*).

La persona in possesso della certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) riconosciuto però, nella sfera individuale e relazionale e non in quella motoria, non può usufruire della detrazione per l'acquisto dell'auto, salva la possibilità per la persona con disabilità di fruire dell'agevolazione qualora ottenga, dalla richiamata commissione per l'accertamento dell'handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l'esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione (*Risoluzione 16.08.2002, n. 284*).

La *Circolare 23/04/2010 n. 21 dell'Agenzia delle Entrate* ha dato una elencazione di casi in cui la disabilità può essere certificata da Commissioni mediche pubbliche diverse da quella istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n.104 del 1992, e in particolare:

- per le persone **con handicap psichico o mentale**, lo stato di handicap grave si può evincere dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica preposta all'accertamento

dello stato di invalidità, in questo caso però dalla certificazione rilasciata dalla detta Commissione si dovrà evincere in modo esplicito che la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa; non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida;

- per le persone affette da **sindrome di Down**, rientranti nella categoria di persone con handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida e sufficiente la certificazione rilasciata dal proprio medico di base però, per poter beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto dell'auto le persone affette da sindrome di Down devono essere in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento come previsto dall' articolo 30 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
- per le persone con disabilità e con grave limitazione permanente della capacità di deambulare, o pluriamputati, la certificazione dell'handicap grave può essere rilasciata da una Commissione medica pubblica diversa da quella di cui all' articolo 4 della legge n. 104 del 1992, il certificato di invalidità deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia che comporta *“l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore”*.

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui l'indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l'accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di *“assistenza” alternative all'indennità di accompagnamento* (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un Ente pubblico) (**Circolare 23/04/2010 n. 21**).

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono quindi escluse quelle di ordinaria manutenzione quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (**Risoluzione 17.09.2002 n. 306**).

Tabella categoria veicoli agevolabili

| | |
|--|--|
| Autovetture (*) | veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
| autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) | veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
| Autoveicoli specifici (*) | veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
| Autocaravan (*) | veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente |
| motocarrozette | veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
| motoveicoli per trasporto promiscuo | veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente |
| motoveicoli per trasporti specifici | veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |

(*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolabili sono quelle con l'asterisco.

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente

Limiti di detraibilità

La detrazione è determinata su un limite di spesa di € **18.075,99** e, con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di € **18.075,99** anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso.

È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero (**Circolare 01.06.2012 n.19, risposta 3.2**).

In caso di furto del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo per un importo però, da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarre (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.3**).

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia di € **18.075,99** vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire della detrazione, sempre del 19%, di cui al rigo E3.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Nell'ipotesi in cui si è scelto di ripartire la spesa in quattro rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un'unica soluzione le rate residue (**Circolare 01.06.2012 n.19, risposta 3.1**).

Le spese di riparazione del veicolo non possono essere, invece, rateizzate pertanto, devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento delle stesse.

Il veicolo acquistato deve essere destinato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. La disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

È possibile usufruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all'estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia; la documentazione comprovante l'acquisto del veicolo in

lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente (**Circolare 13.05.2011 n. 20**).

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile.

Se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest'ultimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di un veicolo per ognuno dei disabili a suo carico.

Un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo dell'acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio con disabilità che risulti a suo carico fiscalmente (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.4**). La detrazione, invece, non compete al genitore del disabile che, insieme al figlio sono fiscalmente a carico dell'altro genitore, pur in presenza di regime di comunione dei beni. Per avere diritto alla detrazione è necessario che l'acquisto del veicolo e l'intestazione al PRA siano a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente (**Risoluzione 17.01.2007 n. 4**).

Vanno comprese nell'importo da inserire nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2016

| Tipologia | Documenti |
|--|--|
| <p>prima o unica rata di acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> autoveicoli (*) autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) autoveicoli specifici (*) autocaravan (*) motocarrozze motoveicoli per trasporto promiscuo motoveicoli per trasporti specifici <p>(*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono quelle con l'asterisco</p> | <p><i>Per i veicoli adattati:</i></p> <p><i>Fattura relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui è carico fiscalmente;</i></p> <p><i>Copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa "speciale" solo per le persone con disabilità che guidano;</i></p> <p><i>Copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;</i></p> <p><i>Copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. In alternativa alla certificazione la persona con disabilità potrà fornire autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), dalla quale risulti la disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in suo possesso; Prescrizione della commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs 285 del 1992 in presenza di cambio automatico.</i></p> <p><i>Per i veicoli non adattati</i></p> <p><i>Fattura relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui è a carico fiscalmente;</i></p> <p><i>Per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;</i></p> <p><i>Per le persone con disabilità psichica o mentale verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4, legge 104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'articolo 3, legge 104/92) derivante da disabilità psichica, e certificazione di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990; per le persone con disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica di cui all'articolo 4, legge n. 104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'articolo 3, legge n. 104/92) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.</i></p> |
| <p>Rate successive</p> | <p><i>Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto la spesa di cui ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata.</i></p> <p><i>Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, inclusa la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.</i></p> |
| <p>Spese di riparazione rientranti nella manutenzione straordinaria</p> | <p><i>Fattura relativa alla spesa di manutenzione straordinaria</i></p> <p><i>Fattura relativa all'acquisto del veicolo per verificare di non avere superato il limite di € 18.075,99 e che non siano trascorsi più di 4 anni dall'acquisto;</i></p> <p><i>Certificazione dell'handicap come sopra descritta e/o autocertificazione.</i></p> |

Rigo E5 - Spese per acquisto cane guida

Art. 15, comma 1, lettera c, comma 1-quater del TUIR

Aspetti generali

In questo rigo può essere indicata la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto dei cani guida. Spetta anche una detrazione forfetaria di € **516,46** delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.

Limiti di detraibilità

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto (**Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3**).

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta del contribuente.

La detrazione per l'acquisto del cane guida spetta anche al familiare del non vedente di cui risulta a carico fiscalmente.

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa (**Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3**).

La detrazione per il mantenimento del cane guida non spetta al familiare del non vedente anche se il disabile è a carico fiscalmente del familiare stesso.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2016.

Documentazione da sottoporre a controllo e conservare

| Tipologia | Documenti |
|---------------------------|--|
| Spese acquisto cane guida | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fattura o ricevuta relativa all'acquisto del cane guida</i> - <i>Autocertificazione attestante che negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra detrazione per l'acquisto del cane guida, ovvero ne ha beneficiato ma si è determinata una situazione di perdita dell'animale</i> - <i>Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una Commissione medica pubblica</i> |
| Rate successive | <p><i>Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto la spesa della quale ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata.</i></p> <p><i>Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare</i></p> |

Rigo E6 - Rateizzazione spese sanitarie

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Aspetti generali

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a € **15.493,71**, hanno optato negli anni d'imposta 2012 e/o 2013 e/o 2014 per la rateizzazione di tali spese riportano nel rigo E6 gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione (deve essere compilato un rigo per ciascun anno in caso di più rateizzazioni).

Le spese sanitarie per le quali è possibile chiedere la rateizzazione in 4 quote annuali di pari importo sono la somma di quelle indicate nei righe da E1 a E3.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2016.

Documentazione da sottoporre a controllo e conservare

| Tipologia | Documenti |
|--------------------------|--|
| Spese mediche rateizzate | <ul style="list-style-type: none"> - Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata - Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF è necessario che il CAF, che presta l'assistenza fiscale, esamini tutta la documentazione atta al riconoscimento delle medesime e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare - Si sottolinea che si deve tenere conto di quanto espressamente indicato nella presente guida con riferimento ad ogni specifica voce dei righe da E1 a E3 |

Interessi passivi

Aspetti generali

Il beneficio fiscale della detraibilità della spesa sostenuta a titolo di interessi passivi è riconosciuto con differenti limiti e condizioni in relazione alle diverse finalità del mutuo contratto dal contribuente. Sotto il profilo dichiarativo nel Modello 730/2016, nei righe E7 e da E8 a E12 vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione corrisposti nel corso del 2015 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa). Occorre pertanto prestare attenzione alla data di pagamento e non tenere conto della data di scadenza della rata di mutuo.

Nel dettaglio è possibile distinguere i mutui ed i relativi benefici che ne conseguono, tra quelli contratti esclusivamente per l'abitazione principale:

- rigo E7 per i mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale;
- righe da E8 a E12 riportando a colonna 1, il codice 10 per i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Dalle ulteriori tipologie di mutui, riguardanti prevalentemente altri immobili/edifici:

- righe da E8 a E12 riportando a colonna 1, il codice 8 per i mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
- righe da E8 a E12 riportando a colonna 1, il codice 9 per i mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici (anche abitazione principale);
- righe da E8 a E12 riportando a colonna 1, il codice 11 per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

Tipologia di spesa ammessa

L'articolo 15 del TUIR e l'articolo 1, comma 4, D. L. 31/12/96, n. 669, convertito nella L. 28/02/97, n. 30 (per la sola ipotesi di dei mutui contratti nel 1997 per il recupero edilizio) prevedono, in linea generale, la detrazione, nella misura del 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui stipulati per i motivi sopra riportati, sebbene sussistano diversi limiti e condizioni (vedi oltre) applicabili ai diversi casi.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato) la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese di perizia tecnica, le spese notarili (compreso sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3**) con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita,

sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca), ecc..

Qualora il contribuente abbia costituito un deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario emetta fattura nell'anno successivo le spese sono detraibili dall'imposta dovuta per l'anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa. In tali casi il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 5.1**).

Le spese di assicurazione dell'immobile, invece, non possono rientrare tra gli oneri accessori non avendo il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo (**Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.4**). Sono inoltre escluse dalla detrazione: le spese inerenti l'onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita e le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell'immobile.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.5**):

- a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dalla Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in "conto interessi", gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente (quindi un importo pari alla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso) – (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.2**). Qualora il contributo venga restituito è possibile recuperare la quota di interessi non detratta, rispettando però le condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe potuto far valere il relativo onere in assenza del contributo e indicando tale importo nel modello dichiarativo tra le "Altre spese" ed in particolare tra "Le altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%" (righi da E8 a E12, codice 99 del 730/2016 redditi 2015). Tale principio è stato sancito dalla **Risoluzione 2.08.2010 n. 76**, in cui era stato esaminato il caso della Regione che ha richiesto al beneficiario la restituzione del contributo, avendo verificato la insussistenza dei presupposti soggettivi sulla cui base era stato erogato.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato" ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. n-bis) TUIR.

In linea generale, la detrazione degli interessi relativi al mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto, la costruzione, ovvero la ristrutturazione dell'abitazione principale, anche in caso di contributo aziendale, sarà limitata all'importo rimasto effettivamente a carico del dipendente mutuatario; vale a

dire che dall'importo degli interessi pagati occorre sottrarre il contributo erogato dall'azienda (**Risoluzione 28.05.2010 n. 46**).

Relativamente al "conto di finanziamento accessorio" l'Agenzia delle Entrate, considerato che:

- la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 28/05/2008 è finalizzata a consentire al mutuatario in difficoltà di corrispondere una rata non più esposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse;
- si tratta di una ristrutturazione di un debito esistente e non la stipulazione di un nuovo contratto di mutuo;
- gli interessi passivi maturati sul conto accessorio soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 15, co.1, lett. b) del TUIR per l'acquisto dell'abitazione principale e i requisiti previsti dall'articolo 15, co.1-ter) del TUIR per la costruzione e le ristrutturazione dell'abitazione principale;
- il "conto di finanziamento accessorio" è garantito dalla stessa ipoteca iscritta sull'immobile;

ha precisato che sono detraibili gli interessi passivi relativi all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell'abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento originario nel limite dell'importo di € 4.000,00 previsto dalla norma; gli istituti bancari, per consentire la detraibilità degli interessi, dovranno certificare, nell'attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, l'importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio (**Risoluzione 12.04.2011 n. 43**).

Limiti di detraibilità

L'agevolazione fiscale concessa per gli interessi passivi sui mutui e relativi oneri accessori prevede limiti di spesa differenti a seconda della finalità con cui è stato contratto il mutuo e, talvolta, dal periodo di sottoscrizione del medesimo. Nel rimandare alle specifiche casistiche dei successivi capitoli, in premessa pare opportuno precisare che:

- i mutui stipulati fino al 31/12/1990 non hanno limitazioni relativamente allo scopo per cui sono stati contratti e gli interessi passivi sono sempre detraibili;
- i mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale o secondaria (ad esempio per casa da destinare il locazione) non danno diritto alla detrazione per gli interessi passivi;
- i mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale non danno diritto alla detrazione per gli interessi passivi.

Sono esclusi da tale ultima limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili (codice 9 dei righe da E8 a E12) ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale (codice 10 dei righe da E8 a E 12).

In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia. Unica eccezione alla regola è quella applicabile ai mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale ex articolo 15, comma 1, lett. b) TUIR, ultimo periodo, per la quota di interessi del coniuge

fiscalmente a carico. È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli Istituti di Credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.

Rigo E7 - Acquisto dell'abitazione principale

Art. 15, comma 1, lettera b) del TUIR

Aspetti generali e requisiti di detraibilità

Questa agevolazione riguarda degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti solo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze. Per tutti i mutui stipulati dal 1993 la detrazione d'imposta è concessa solo in relazione all'acquisto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze e l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto. Salvo le specifiche eccezioni sotto elencate questa condizione deve permanere per tutto il periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni. In assenza di queste condizioni, non si perde comunque il diritto alla detrazione solo nei seguenti casi:

- 1. Trasferimento per motivi di lavoro:** si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro, anche all'estero, avvenuto dopo l'acquisto (*Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.2.2 - Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.5*). La detrazione non si perde se l'immobile viene locato.
- 2. Ricovero in istituti di ricovero o sanitari:** non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l'immobile non venga locato.
- 3. Forze armate e Forze di polizia:** al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta anche se non si tratta di dimora abituale, essendo sufficiente che si tratti di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.

Inoltre l'acquisto deve avvenire nell'anno antecedente o successivo al mutuo: ciò significa che si può prima acquistare ed entro 1 anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro 1 anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

In linea generale, il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, in ogni caso se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione (*Circolare 20.06.2002 n.*

55, risposta 1 e Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.1).

Come sopra elencato, il diritto a detrarre, invece non viene mai meno nel caso in cui il trasferimento è causato da motivi di lavoro o dal ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari. Nel primo caso la detrazione spetta anche se l'unità immobiliare risulta locata, mentre nel secondo caso non deve risultare locata (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 4.5 e Risoluzione 11.02.2000 n. 13**).

Inoltre sempre in riferimento al possibile trasferimento per motivi di lavoro e quindi dell'intervenuta mancanza della condizione posta dalla norma relativa alla dimora abituale nell'immobile oggetto di mutuo, è stato chiarito che è possibile continuare a fruire della detrazione per gli interessi passivi anche in caso di trasferimento in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Tale deroga non trova più applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui vengono meno le predette esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.5**).

La posizione di prassi sopra richiamata è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare 24.4.2015 n. 17, risposta 4.5** avente ad oggetto un contribuente trasferitosi per lavoro in uno Stato estero, con relativa iscrizione all'A.I.R.E. In questo caso lo stesso ha diritto a detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche se la suddetta abitazione risulti locata. Tutto ciò nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, lett. b), del TUIR, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.

Come sopra precisato la detrazione è riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale. Pertanto, tale personale non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest'ultimo gravi un diritto reale di godimento (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.6**).

Condizioni per usufruire della detrazione in rapporto alla data di stipula del mutuo:

- Per i mutui stipulati dall' 1/1/2001

la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo (**Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.6**).

- Per i mutui stipulati dall' 1/1/1993 fino al 31/12/2000

la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o

successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 Dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.2**).

- Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993

la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 Giugno 1994.

- Per i mutui stipulati anteriormente al 1993

la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 Dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.3**) e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 a E12.

La detrazione è ammessa anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (**Circolare 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.2**).

Definizione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 20/12/2000 n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. Inoltre è possibile attestare la circostanza di aver adibito l'immobile ad abitazione principale, nel rispetto dei termini di legge ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo. Tale precisazione è contenuta, da ultimo, nella **circolare 23.03.2015 n. 11/E, risposta 7.4** in tema di sussistenza dei requisiti soggettivi idonei alla fruizione delle detrazioni, con esclusione dei Caf dalla relativa responsabilità.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipendente da cause di forza maggiore non pregiudica la fruizione della detrazione per gli interessi passivi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente (**Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 3.3**).

La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: articolo 5, co.5 del TUIR) – (**Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.2**).

La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro un anno dall'acquisto e l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato nell'anno precedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.2**). Se il contribuente contrae un mutuo per l'acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e un mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell'immobile adibito a propria abitazione (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.4**).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.3**).

In caso di divorzio, anche al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta il beneficio della detrazione per la quota di competenza, purché presso l'immobile in oggetto abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio figli) – (Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.2).

In ogni caso il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare (**Circolare 29.01.2001 n. 7, risposte 2.3 e 2.5**); il requisito congiunto di "acquirente e mutuatario" è pertanto sempre necessario, ad eccezione dei mutui contratti anteriormente all'anno 1991 per i quali è prevista la detraibilità anche per i soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.6**).

La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall'atto di acquisto risulti essere "proprietario" o "nudo proprietario", al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non spetta mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.1, Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.7**).

Gli interessi passivi sono detraibili anche se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale (**Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.4**).

La detrazione non compete soltanto per i mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale e delle pertinenze, ma anche in caso di acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare.

Gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi ad un mutuo ipotecario acceso per l'acquisto di un'ulteriore unità immobiliare adiacente all'abitazione principale, finalizzata al suo ampliamento, sono detraibili insieme agli interessi passivi e gli oneri accessori relativi al precedente mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, nel limite complessivo di € 4.000,00, purché anche il secondo mutuo sia stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale e ciò risulti dal contratto di acquisto dell'immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. La detrazione può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato l'accorpamento che deve risultare dalle visure catastali quale unica abitazione principale. L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. La finalità del mutuo può anche essere attestata

dal contribuente mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 (**Circolare 21.05.2014, n. 11, quesito 3.1**).

La detrazione non compete, invece, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale (box, soffitta, cantina, ecc.) – (**Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.4**).

Il contribuente che ha acquistato dall'impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferire la propria residenza entro 12 mesi, anche se la causa è imputabile al Comune a seguito, ad esempio, dei ritardi nella concessione dell'abitabilità (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.5**).

Limiti di detraibilità e rinegoziazione mutuo

La detrazione spetta su un importo massimo di € 4.000,00. Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di € 4.000,00 è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Tale importo deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari, ad eccezione del mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale, il coniuge che sostiene interamente la spesa, può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi (**Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.1**). L'Agenzia delle Entrate, esaminando una specifica casistica, ha previsto che in caso di acquisto di una abitazione principale da parte di due coniugi con mutuo cointestato e successiva donazione da parte di un coniuge a favore dell'altro del suo 50% e acquisto, nello stesso anno, da parte del solo donante di altro immobile da adibire ad abitazione principale (con relativo mutuo al 100%), la detrazione degli interessi spetta al coniuge donatario fino ad un massimo di € 2.000,00 e al coniuge donante fino a un massimo di € 4.000,00 (**Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 1.2**).

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di € 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo e non è possibile fruire della quota del coniuge a carico (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.6**).

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo se l'originario contratto di **mutuo** per l'acquisto dell'abitazione principale viene **estinto** e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'articolo 8 del D.L. n. 7 del 31/01/2007 (convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2/04/2007). In tale ipotesi il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Anche in caso di **rinegoziazione di un contratto di mutuo** per l'acquisto di propria abitazione il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in

corso, rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Di conseguenza per determinare la percentuale (X) sulla quale è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi è possibile adottare la seguente formula:

$$X = \frac{100 \times (\text{quota residua primo mutuo} + \text{oneri correlati})}{\text{importo del secondo mutuo}}$$

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di estinzione di un vecchio mutuo, intestato ad entrambi i coniugi, e successiva stipula di un nuovo mutuo si conservano i benefici fiscali anche se quest'ultimo è contratto da uno solo degli originari mutuatari. (**Risoluzione 21.02.2008 n. 57**) Specularmente è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi anche se il contratto di mutuo intestato dapprima ad un solo coniuge si sostituisce con uno intestato ad entrambi (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.4**).

Calcolo importo detraibile - riparametrazione -

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dal costo dell'immobile riportato sul rogito, dalle altre spese e dagli altri oneri accessori debitamente documentati (**Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.1**).

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{(\text{costo di acquisizione dell'immobile} + \text{oneri accessori}) \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato a mutuo}}$$

Attenzione: il confronto va fatto tra l'importo complessivo del mutuo e l'intero costo di acquisizione dell'immobile.

Nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietà dell'immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50% ciascuno, l'importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale all'intero importo del mutuo, e il costo di acquisizione dell'immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all'intero costo sostenuto per l'acquisto (e non al 50% di tale costo) (**Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 7**).

Attenzione: in caso di due mutuatari comproprietari dell'immobile (40% l'uno e al 60% l'altro), l'importo complessivo del mutuo si confronterà con il costo complessivo dell'immobile e gli interessi

detraibili saranno suddivisi, nei limiti della norma, se non diversamente riportato nel contratto di mutuo, al 50% ciascuno. Non rileva infatti in questo caso la percentuale di proprietà dell'immobile.

Il nudo proprietario che ha contratto il mutuo per l'acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l'usufrutto al figlio può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile, sempreché risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.5**).

Ai fini dell'applicazione della formula, tra le spese e gli oneri accessori connessi all'acquisto, sebbene non tutti rientranti tra quelli detraibili, rientrano ad esempio (**Circolare 31.05.2005 n. 26, risposta 3**):

- l'onorario del notaio per l'acquisto dell'immobile (**Risoluzione 23.09.2005 n. 128**);
- l'onorario del notaio per la stipula del mutuo;
- le spese di mediazione;
- le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali;
- l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato;
- le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale.

In caso di estinzione dell'originario contratto di mutuo e stipula di un nuovo mutuo (di importo massimo pari al capitale residuo maggiorato delle spese e degli oneri correlati) la percentuale di detraibilità degli interessi determinata con riferimento al mutuo originario trova applicazione anche relativamente agli interessi che scaturiscono dal nuovo mutuo (**Risoluzione 14.11.2007 n. 328**).

Nel caso in cui si stipula un mutuo d'importo superiore al costo di acquisto dell'immobile aumentato delle spese e degli oneri correlati e successivamente lo si estingue per stipulare un nuovo mutuo di importo superiore alla quota residua del mutuo originario maggiorato delle spese e degli oneri correlati, oltre a tenere conto di quanto precisato con la citata risoluzione n. 328/2007, occorre tener conto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 7/2007 precedentemente indicato.

Nel rigo E7 sono riportati anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella Certificazione Unica.

Trasferimento del beneficio - ipotesi di accollo del mutuo -

È possibile trasmettere il beneficio fiscale della detrazione in esame tramite l'istituto dell'accollo del mutuo, sia in caso di morte del mutuatario, sia in altre ipotesi.

In linea generale, in caso di **successione a causa di morte**, la detrazione compete agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.1**). L'eventuale pagamento dell'intera quota del mutuo da parte di un solo erede consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto

pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l'obbligo del pagamento dell'intero debito relativo al mutuo; in assenza di modifiche contrattuali inerenti l'intestazione del mutuo continuano a essere debitori tutti gli eredi (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.4**).

In caso di **accollo** di un mutuo stipulato **dall'impresa costruttrice** spetta il diritto alla detrazione se ricorrono le condizioni previste dalle norme. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo (**Circolare 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.3**).

Sono comprese nel rigo E7 anche le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.4**). Per definire quando il contribuente può far valere il diritto alla detrazione è necessario far riferimento al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o a quello dell'acquisto (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.2**). In questi casi il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato attraverso la documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell'immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di **separazione**, per effetto: "*dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi*" è diventato proprietario esclusivo dell'immobile e si è accollato, secondo lo schema del c.d. **accollo interno**, le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi (quindi, anche se l'accollo del mutuo non ha rilevanza esterna) a condizione che:

- l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio nell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile) o in una scrittura privata autenticata;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all'ex coniuge (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.1**).

Nel caso in cui con la **sentenza di separazione** siano assegnati al marito l'unità immobiliare e relativa pertinenza precedentemente di proprietà dell'ex-moglie sui quali grava un mutuo ipotecario intestato a quest'ultima (detti immobili continuano ad essere l'abitazione principale dell'ex-moglie e dei figli) e qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione, lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge e sempreché nei suoi confronti ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, a condizione che:

- l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;

- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario.

A tal proposito si ricorda che per abitazione principale si intende l'abitazione adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari e che rientrano tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio, e i figli (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.2**).

Motivazione del mutuo

Non può essere apposto il visto di conformità in assenza della documentazione utile a comprovare che il mutuo sia stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale (**Circolare 20.04.2005 n. 15**).

Tale documentazione è costituita:

- dal contratto di mutuo o da quello di acquisto dell'abitazione;
- da altra documentazione rilasciata dalla banca.

Se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; In tal caso il CAF riconoscerà la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (**Risoluzione 22.12.2006 n. 147**).

Nell'ipotesi di mutui misti (ad esempio, mutui stipulati per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'abitazione principale) il contribuente, per distinguere la differente finalità e i relativi importi per non perdere la detrazione degli interessi, può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n.445/2000 nella quale sia attestato quale somma sia imputabile all'acquisto dell'abitazione e quale alla ristrutturazione (conformemente a quanto previsto dalla già citata **Risoluzione 22.12.2006 n. 147**). Sulla base di tale documento e in presenza delle altre condizioni previste dalla legge è possibile riconoscere la detrazione degli interessi per l'acquisto dell'abitazione (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.3**).

Acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione

L'articolo 15, comma 1, lett. b) TUIR prevede una speciale ipotesi di fruizione della detrazione relativa alla spesa per interessi passivi. Infatti, qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia, comprovata da relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta solo dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro 2 anni dall'acquisto (**Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.9**).

Il rispetto del requisito dei 2 anni può risultare (**Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.3**):

- dai registri anagrafici;
- da autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (con tale autocertificazione il contribuente può attestare, altresì, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici).

Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unità abitativa entro 2 anni dall'acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d'imposta.

Le condizioni e le modalità per poter beneficiare della detrazione in caso di mutui per l'acquisto dell'immobile, ancorché oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia sono previste nella lett. b) del comma 1 dell'articolo 15 del TUIR e possono essere applicate soltanto nel caso in cui oggetto di ristrutturazione sia un immobile già idoneo, prima dell'effettuazione dei lavori, ad essere adibito a dimora abituale. Qualora invece venisse acquistato un immobile allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato, può trovare eventualmente applicazione l'articolo 15, comma 1-ter) del TUIR che disciplina la detrazione d'imposta relativa agli interessi passivi sui mutui contratti per la costruzione (a cui è assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (**Risoluzione 9.01.2007 n.1**).

Sarà possibile beneficiare della detrazione d'imposta a partire dalla data in cui l'immobile è adibito a dimora abituale, a condizione che l'utilizzo come abitazione principale avvenga entro due anni dall'acquisto, anche nel caso in cui il contribuente stipuli un mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale e successivamente (dopo qualche mese) prima della variazione della residenza, apra una DIA comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente (**Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 1.3**).

In caso di acquisto di tre unità immobiliari (A/2 adibita ad abitazione principale, A/3 attualmente in ristrutturazione al fine di realizzare un'unica abitazione catastalmente accorpata a quella principale, C/6 pertinenza dell'abitazione principale) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente potrà usufruire subito dell'agevolazione in relazione agli interessi passivi imputabili alla sola quota di mutuo destinata all'acquisto delle unità catastali A/2 e C/6, adibite rispettivamente ad abitazione principale e alla relativa pertinenza, e successivamente potrà usufruire della detrazione anche per l'unità immobiliare A/3, purché si realizzi l'accorpamento di tale unità abitativa all'immobile adibito ad abitazione principale nei tempi previsti dalle disposizioni che regolamentano la detrazione per gli immobili oggetto di ristrutturazione (**Risoluzione 29.04.2009 n. 117**).

Acquisto di immobili locati e all'asta

L'articolo 15, comma 1, lett. b) TUIR prevede una ulteriore ipotesi di fruizione della detrazione relativa alla spesa sostenuta titolo di interessi passivi, con particolari adempimenti riservati al mutuatario acquirente laddove l'immobile risulti locato. Infatti se è stato acquistato un immobile locato (**Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.3**), la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto, a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio dell'immobile lo stesso sia adibito ad abitazione principale. Per quanto riguarda i mutui contratti prima del 2001, la disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, può essere applicata anche con riferimento ai

mutui stipulati nell'anno 2000, sempreché al 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine entro il quale deve essere notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che l'adempimento venga comunque posto in essere nei 3 mesi successivi all'acquisto. **(Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.3).**

Attenzione: in caso di acquisto di immobile locato rileva esclusivamente l'intimazione di sfratto per finita locazione e non l'intimazione di sfratto per morosità.

Qualora entro un anno dal rilascio l'immobile non venga destinato ad abitazione principale, dovranno essere dichiarati a tassazione separata, quali oneri rimborsati, gli interessi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione d'imposta.

Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della detrazione in riferimento ad un primo immobile acquistato con mutuo ed adibito ad abitazione principale e ad un secondo immobile acquistato con mutuo ma locato e da destinare ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione per uno solo degli immobili e, nel periodo in cui il nuovo immobile acquistato è ancora occupato dal conduttore e fino a quando verrà rilasciato e adibito ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione agli interessi pagati per il mutuo contratto per l'acquisto del primo immobile effettivamente adibito ad abitazione principale **(Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.4)**

In considerazione dell'analogia con l'acquisto di immobili locati l'Agenzia delle Entrate ritiene che la detrazione degli interessi pagati in relazione alla stipula del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile all'asta compete, a condizione che l'azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro 3 mesi dal decreto di trasferimento e che l'abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio **(Risoluzione 14.10.2008 n. 385).**

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti | Importo detraibile |
|--|---|--|
| <p>mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2015 - Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile (o dell'ulteriore quota) che è stato o sarà adibito ad abitazione principale - Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto | <p>€ 4.000,00 per ciascun intestatario per mutui stipulati ante 1993 e da suddividere tra i cointestatari per mutui stipulati dal 1993</p> |
| <p>estinzione o rinegoziazione dei contratti di mutuo indicati in precedenza e stipula di un nuovo mutuo di importo non superiore alla restante quota di capitale da rimborsare.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2015 - Contratto di mutuo precedente dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'abitazione principale - Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che se, pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - Nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni - Documentazione comprovante la quota residua di capitale del mutuo originario e gli oneri correlati all'estinzione/rinegoziazione del vecchio mutuo e alla stipula del nuovo - Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto | <p>Si mantengono le condizioni di detraibilità del mutuo originario</p> |
| <p>mutui contratti dal 1/1/2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia destinata ad abitazione principale</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2015 - Contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale - Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione | <p>€ 4.000,00 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi</i> - <i>Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto</i> | |
| mutui ipotecari contratti dalla cooperativa o dall'impresa costruttrice | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Documento di ripartizione della spesa di competenza del contribuente relativa alle rate di mutuo pagate nel 2015</i> - <i>Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo</i> | € 4.000,00 complessivi da dividere tra i cointestatari |
| mutui contratti dal 1/1/2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare locata e destinata ad abitazione principale | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2015</i> - <i>Contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale</i> - <i>Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta</i> - <i>Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi</i> - <i>Atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione notificato entro 3 mesi dalla data di acquisto</i> - <i>Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto</i> | € 4.000,00 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile |
| accollo interno a seguito di separazione legale o di successione | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2015 integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal contribuente</i> - <i>Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile (o dell'ulteriore quota) che è stato adibito ad abitazione principale</i> - <i>Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta</i> - <i>Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi</i> - <i>Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto</i> - <i>Atto pubblico o scrittura privata autenticata in cui risulta formalizzato l'accollo</i> | € 4.000,00 complessivi |

| | | |
|-------------|--|--|
| mutui misti | <ul style="list-style-type: none">- Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2015- Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale- Contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta- Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi- Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e l'indicazione della somma imputabile all'acquisto e quella relativa alla ristrutturazione dell'abitazione principale | € 4.000,00 complessivi da dividere tra i cointestatari |
|-------------|--|--|

Rigo E8/E12, cod. 8 - Acquisto di altri immobili*Art. 15, comma 1, lettera b) del TUIR****Aspetti generali e requisiti di detraibilità***

Questa agevolazione riguarda degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993. Il limite di legge è fissato in € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo. Per i mutui stipulati nel 1991 e 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione, ad esempio l'immobile è stato concesso in locazione.

È possibile fruire della detrazione sia nel caso di accollo (precedente al 1993) che di rinegoziazione del contratto di mutuo.

Nel caso in cui si verifichi la compresenza di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale e di mutuo su immobili diversi dall'abitazione principale (E7 + da E8 a E12 codice 8):

- se l'importo del rigo E7 è maggiore o uguale ad € 2.065,83, l'importo dei rigi da E8 a E12 codice 8 non concorre al calcolo della detrazione;
- se l'importo del rigo E7 è minore di € 2.065,83, la somma degli importi del rigo E7 e dei rigi da E8 a E12 con il codice 8, non può superare ad € 2.065,83.

Nei rigi da E8 a E12 codice 8 sono compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nella Certificazione Unica.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti | Importo detraibile |
|---|--|---|
| mutui contratti nel 1991 e nel 1992 per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2015 - Contratto di mutuo dal quale risulti che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile - Contratto di acquisto dell'immobile per verificare l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - Certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - Autocertificazione che attesti che l'immobile è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva per l'anno 2015 e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto | € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo |
| mutui contratti prima del 1/1/1991 per l'acquisto di qualsiasi tipo di immobile | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2015 | |

Rigo E8/E12, cod. 9 - Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

Art. 1, comma 4, D. L. 31/12/96, n. 669, convertito nella L. 28/02/97, n. 30

Aspetti generali e requisiti di detraibilità

Questa detrazione concerne gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28 e non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito o cambiali ipotecarie.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

In base all'articolo 3, co. 1, lettere a), b), c) e d) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Il diritto alla detrazione spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare qualsiasi tipo di immobile (abitazione principale, altro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi siano effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l'attività edilizia (***Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.3***).

Non è possibile riconoscere la detrazione se dal contratto di mutuo non risulta la specifica destinazione del mutuo.

La detrazione può coesistere con quella relativa ai mutui per l'acquisto dell'abitazione principale (di cui al rigo E7) e ai mutui per la costruzione dell'abitazione principale (di cui ai rigi da E8 a E12 con il codice 10).

La detrazione spetta se l'intervento riguarda sia gli immobili di proprietà del contribuente, sia quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto registrato a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo (**Circolare 13.06.1997 n. 167**).

La detrazione non spetta più nel caso in cui un mutuo contratto nel 1997 per interventi di recupero edilizio sia stato successivamente rinegoziato (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.4**).

La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente utilizzato per la copertura dell'importo delle spese documentate; la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.

L'ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare (**Circolare 3.05.2005 n. 17, risposta 2**).

Nei rigi da E8 a E12, con il codice 9, sono riportati anche gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nella Certificazione Unica.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti | Importo detraibile |
|---|---|---|
| mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2015 - Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per realizzare gli interventi di recupero edilizio - Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di riportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute | € 2.582,28 complessivi da dividere in parti uguali tra i cointestatari, anche nel caso di più mutui accesi con le stesse finalità |

Rigo E8/E12, cod. 10 - Costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale

Art. 15, comma 1 ter) del TUIR -- D.M. 30/07/1999, n. 311

Aspetti generali

Questa detrazione concerne gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui ipotecari finalizzati alla costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28 per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di € 2.582,28 si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, in caso di mutuo acceso per la costruzione dell'abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge (***Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 3.2***).

La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale (permesso per costruire o SCIA) nel quale sia indicato che l'autorizzazione riguarda i lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in carenza di tale indicazione, se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale (***Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.3.1***).

Questa detrazione non è applicabile al caso in cui oggetto di ristrutturazione sia un immobile già idoneo, prima dell'effettuazione dei lavori, ad essere adibito a dimora abituale. Qualora invece venisse acquistato un immobile allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato, può trovare eventualmente applicazione l'articolo 15, comma 1-ter) del TUIR che disciplina la detrazione d'imposta relativa agli interessi passivi sui mutui contratti per la costruzione (a cui è assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (***Risoluzione 9.01.2007 n.1***).

L'Agenzia delle Entrate, conformemente a quanto già indicato con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, ha precisato che, se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'articolo 47 del

D.P.R. n. 445/2000. In questo caso il CAF, pertanto, potrà riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione. (**Risoluzione 7.09.2007 n. 241**)

La detrazione degli interessi passivi spetta anche per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.3.2**).

Requisiti e limiti di detraibilità

Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato entro 6 mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Il predetto termine di 18 mesi può essere preso in considerazione anche da coloro che alla data di entrata in vigore della norma (1° dicembre 2007) avrebbero comunque potuto fruire dell'agevolazione in base alla precedente normativa ed in particolare da coloro che a tale data abbiano iniziato i lavori da non più di 6 mesi (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 7.1**).

Considerato che la certezza della data di inizio lavori è fondamentale per la verifica del rispetto della condizione temporale prevista per fruire dell'agevolazione in esame, se l'abilitazione amministrativa risulta essere ancora intestata all'impresa costruttrice che ha ceduto l'immobile, e il contribuente non ha presentato alcuna richiesta al Comune per la voltura dell'abilitazione amministrativa, la detrazione non è consentita (**Risoluzione 5.11.2007 n. 310**).

In caso di prosecuzione dei lavori l'agevolazione è fruibile se sono state rispettate le condizioni previste dalla normativa ed è stata richiesta la voltura della DIA. (**Risoluzione 3.03.2008 n. 73**)

La detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Fermo restando la detraibilità, alle condizioni sopra riportate, il beneficio in questione deve essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell'immobile e tale adempimento dovrà essere posto in essere al termine dei lavori. La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e pertanto gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. La detrazione

perciò non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese documentate e qualora, per questi ultimi, negli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del quadro D, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. n-bis) TUIR.

L'ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare e non può essere incluso tra le spese il costo per l'acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato o l'acquisto del diritto di superficie sullo stesso (**Circolare 18.05.2006 n.17, risposta 6**). L'obbligo di determinare a fine lavori il costo sostenuto è correlato al fatto che (**Circolare 3.05.2005 n. 17, risposta 1**) la detrazione spetta relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. In sede di controllo l'amministrazione finanziaria potrà chiedere l'esibizione delle quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, della copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione, oltre che della copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Nel caso in cui sia stipulato dai coniugi un mutuo per la costruzione dell'abitazione principale e le fatture di spesa siano tutte intestate al marito, ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50% di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo (**Circolare 9.05.2013 n.13, risposta 3.2**).

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (di cui al rigo E7) soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto.

Come per il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale la detraibilità degli interessi passivi è consentita anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale. Qualora l'importo del secondo mutuo risulta essere superiore alla residua quota di capitale, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, è necessario determinare la percentuale che deriva dal rapporto tra l'importo della quota residua del mutuo originario, maggiorata delle spese e oneri correlati, e l'importo del nuovo mutuo che dovrà essere applicata agli interessi pagati (**Risoluzione 21.12.2007 n. 390**).

I criteri esposti in tale risoluzione, enucleati in sede interpretativa, non hanno valore innovativo e, pertanto, trovano applicazione anche il relazione a contratti stipulati anteriormente alla emanazione del richiamato documento di prassi amministrativa (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 7.2**).

Il diritto alla detrazione si perde al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) l'unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro i 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione;
- b) i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (si ricorda che a decorrere dal 1° dicembre 2007 la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione);
- c) i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine riportato nel provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso, salva la possibilità di proroga.

Se i termini, di cui alle precedenti lettere b) e c), non sono rispettati a causa di ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, il diritto alla detrazione non viene meno.

È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione d'imposta degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale (righe da E8 a E12 con il codice 10) e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili (**Risoluzione 12.06.2002 n. 184**).

Nei righe da E8 a E12 con il codice 10 sono inoltre compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nella Certificazione Unica.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti | Importo detraibile |
|---|--|--|
| mutui contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2015 <ul style="list-style-type: none"> - Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell'abitazione principale o per l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, co. 1, lettera d) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dell'abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata - Autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all'abitazione - Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione - Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di riportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute | <p>€ 2.582,28 complessivi da dividere in parti uguali tra i cointestatari, anche nel caso di più mutui accesi con le stesse finalità</p> |
| estinzione o rinegoziazione del contratto di mutuo indicato in precedenza e stipula di un nuovo mutuo | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2015 <ul style="list-style-type: none"> - Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell'abitazione principale o per l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, co. 1, lettera d) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dell'abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata - Autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all'abitazione - Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione - Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di riportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute - Nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni - Certificazione degli oneri accessori in caso di riparametrazione degli interessi | <p>Si mantengono le condizioni di detraibilità del mutuo originario</p> |

Rigo E8/E12, cod. 11 - Prestiti e mutui agrari

Art. 15, comma 1, lettera a) del TUIR

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Nei rigi da E8 a E12 con il codice 11 sono compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nella Certificazione Unica.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti | Importo detraibile |
|-------------------------|---|---|
| prestiti e mutui agrari | <ul style="list-style-type: none">- Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2015- Contratto di mutuo | Importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati |

Rigo E8/E12, cod. 12 - Spese di istruzione non universitarie

Art. 15, comma 1, lettera e-bis, del TUIR

Aspetti generali

L'articolo 1, comma 151 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (c.d. legge della "buona scuola") ha introdotto la detrazione delle **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. Tale legge disciplina il sistema nazionale di istruzione definendolo come costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione, che opera dal periodo di imposta 2015, **spetta** in relazione **alle spese per la frequenza di:**

- **Scuola dell'infanzia (scuola materna);**
- **Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuola elementare e medie);**
- **Scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);**

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazioni le tasse e i contributi obbligatori nonché i contributi volontari e le erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica non rientranti tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. A titolo di esempio si indicano la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e la spesa per la mensa scolastica (*Circolare dell'Agenzia delle entrate del 02/03/2016 n. 3/E risposta 1.15*).

Limite di detraibilità

Le spese di frequenza sopra indicate sono detraibili per un importo massimo di € 400,00 per alunno o studente.

Nel calcolare il limite complessivo occorre tenere conto dell'importo eventualmente presente nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica al codice onere 12.

La detrazione non è cumulabile con la detrazione per le erogazioni liberali agli istituti scolastici per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

Modalità di pagamento

Non sono previste particolari modalità di pagamento.

Documenti da controllare e conservare

Al fine del riconoscimento dell'onere il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2015 come indicato nella tabella riportata di seguito.

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Spese di frequenza di: <ul style="list-style-type: none"> • scuole dell'infanzia (materne) • scuole primarie (elementari) • scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori) | - <i>ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2015</i> |

Spese per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.)

Le spese per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) sono detraibili ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lett) e) del TUIR come precisato dalla **Circolare 24.04.2015 n. 17 risposta 2.1**. La detrazione è consentita in quanto, pur non configurandosi come corsi universitari, gli I.T.S. si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e quella universitaria. Si tratta infatti di corsi di durata biennale che rientrano nel segmento di istruzione superiore non universitaria, in quanto costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alle esigenze delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. L'importo ammesso in detrazione per gli I.T.S. è quello relativo alle rette di frequenza fissate a livello regionale e alla tassa regionale per il diritto allo studio. Non rientrano invece nella detrazione le eventuali spese di locazione per gli studenti fuori sede in quanto tale agevolazione compete solo agli studenti iscritti ad un corso di laurea.

Con la novità introdotta quest'anno dello sdoppiamento delle spese di istruzione tra spese diverse da quelle universitarie (contraddistinte dal codice 12) e spese universitarie (contraddistinte dal codice 13), resta il dubbio se le spese sostenute per la frequenza degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) ricadano nell'una o nell'altra categoria. La differenza non è solo formale poiché le spese di istruzione diverse da quella universitarie sono detraibili per un importo massimo di € 400,00 per studente.

Rigo E8/E12, cod. 13 - Spese di istruzione universitaria

Art. 15, comma 1, lettera e, del TUIR

Aspetti generali

Con il codice 13 occorre indicare le spese per la frequenza di università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri come stabilito dall'articolo 15, comma 1 lettera e) del TUIR.

Tipologia di spesa ammessa

Sono detraibili le spese sostenute, per sé e per i propri familiari a carico, nel 2015, anche se riferibili a più anni, per frequentare (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.01.2016):

- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- master che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
- nonché le spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

Le spese ammesse sono:

- immatricolazione ed iscrizione;
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- frequenza
- corsi di specializzazione.

Le tasse universitarie sono detraibili anche se riferite a studenti fuori corso.

Rientrano tra gli oneri ammessi alla detrazione:

- le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea (***Risoluzione 11.03.2008 n. 87***). L'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che il contributo versato per poter partecipare alla prova di selezione, eventualmente prevista dalla facoltà, è onere detraibile ai sensi dell'articolo 15 comma 1, lett. e) in quanto lo svolgimento della prova di preselezione, costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria.
- le spese per la frequenza della SSIS (Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario) (***Risoluzione 04.03.2008 n. 77***). L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che tali spese sono detraibili se la SIS può essere inquadrata tra i corsi di istruzione universitaria. In particolare la Risoluzione chiarisce che l'iscrizione alla sezione di Milano SILSIS costituisce onere rilevante per la detrazione in quanto il corso seguito dai laureati presso la suddetta Scuola è considerato un "corso di istruzione universitaria".

- le spese per la frequenza dei master universitari qualora, per durata e struttura d'insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati (**Circolare 19.05.2000 n. 101, risposta 8.2**).
- le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciuti in base all'ordinamento universitario (**Circolare 10.06.2003 n. 7, risposta 12.8**).
- le spese per corsi di perfezionamento (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5.**).
- le spese per l'iscrizione al corso di dottorato di ricerca (**Risoluzione 17.02.2010 n. 11**). Il D.M. n. 270/2004, legge n. 210/1998 specifica che il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l'attività di ricerca di alta qualificazione. L'Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, che i corsi di ricerca possano considerarsi corsi di istruzione universitaria e quindi possano beneficiare della detrazione di cui all'articolo 15, lett e) del TUIR.
- le spese sostenute per l'iscrizione ai conservatori di musica (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3**). Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, interpellato al riguardo, ha precisato che la Legge n. 508 del 1999 ha posto il settore artistico allo stesso livello delle università, qualificando tali istituzioni sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. Occorre distinguere le spese sostenute:
 - o per l'iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati che risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari;
 - o per l'iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento che possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria.Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
- le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia (**Circolare 9.5.2013 n. 13**).

Non rientrano, invece, nella detrazione i contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria" (**Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 2.1**).

Allo stesso modo non sono detraibili le spese relative: all'acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria (**Risoluzione 17.06.1980 n. 8/803**), a viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola (**Risoluzione 27.11.1980 n. 2/1184**).

Sono comprese nell'importo indicato nel rigo anche le spese riportate nella Certificazione Unica con il codice 13.

Limite di detraibilità

Le spese sopra descritte sono detraibili per l'intera spesa sostenuta se l'università è statale;

diversamente, per quelle private, l'importo detraibile non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali (decreto non ancora pubblicato al momento della chiusura di questa Guida).

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 13

Modalità di pagamento

Non sono previste particolari modalità di pagamento.

Documentazione da controllare e conservare

Al fine del riconoscimento dello onere il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2015 come riportato nella tabella sottostante.

| Tipologia | Documenti |
|--|---|
| Spese per la frequenza di università pubbliche/ private Master universitari, scuole di specializzazione ecc. | <ul style="list-style-type: none"> - <i>ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2015</i> - <i>Per le sole università non statali e straniere l'importo massimo è quello previsto dal Decreto del MIUR.</i> - <i>documento che attesti che i master frequentati, per struttura e durata dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e che siano gestiti da istituti universitari, privati o pubblici</i> |

Rigo E8/E12, cod. 14 - Spese funebri

Art. 15, comma 1 lettera d, del TUIR

Aspetti generali

L'articolo 1, comma 954, lett. a), L. 28.12.2015 n. 208 modifica l'articolo 15 comma 1 lettera d, del TUIR stabilendo che sono detraibili le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela.

La spesa funebre va sempre portata in detrazione dal soggetto che l'ha sostenuta e può essere detraibile frazionatamente dall'imposta di più persone, ancorché il documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato a una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento (***Circolare 25.05.1979 n. 26***).

Tipologia di spesa ammessa

Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri ad esempio l'acquisto di un loculo prima della morte (***Risoluzione 28.07.1976 n. 944***).

Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.

Sono comprese nell'importo indicato in questo rigo anche le spese riportate con il codice 14 nella Certificazione Unica.

Limiti di detraibilità

La detrazione compete nel limite massimo di € 1550,00. Tale limite non deve intendersi riferito al periodo d'imposta, ma a ciascun decesso. Le istruzioni ministeriali del Modello 730/2016 precisano che nel caso di più eventi, per ciascun decesso occorre compilare più righe da E8 a E12.

Modalità di pagamento

Non sono previste particolari modalità di pagamento

Documentazione da controllare e conservare

Al fine del riconoscimento dello onere il contribuente deve esibire e conservare le fatture e/o ricevute fiscali di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2015 come riportato nella tabella sottostante

| Tipologia | Documenti |
|---------------|---|
| Spese funebri | <ul style="list-style-type: none"> - <i>fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale; quindi la fattura dell'agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri, ecc..</i> |

Rigo E8/E12, cod. 15 - Spese per addetti all'assistenza personale

Art. 15, comma 1 lettera i – septies) del TUIR

Aspetti generali

Ai sensi del comma 1 lettera i- septies), articolo 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale.

La detrazione IRPEF spetta:

- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. badanti);
- se il reddito complessivo non supera € 40.000,00. Nel limite di reddito di € 40.000,00 deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
- fino ad un massimo di € 2.100,00 di spese dando origine ad una detrazione massima ottenibile di € 399,00.

Sono considerati non autosufficienti (**Circolare 3.01.2005 n. 2, risposta 4**) nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:

- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale;
- deambulazione;
- indossare gli indumenti,

o, in alternativa, che necessitano di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito a neonati.

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa ovvero a colui che è titolare del contratto di assunzione del personale addetto all'assistenza.

In particolare:

- al soggetto non autosufficiente se ha sostenuto direttamente le spese di assistenza;
- al contribuente che sostiene tali spese per i familiari non autosufficienti anche se non fiscalmente a carico o conviventi.

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta per le spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nonché per le spese sostenute per l'assistenza di uno o più familiari indicati nell'art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

La possibilità di beneficiare della detrazione opera:

- se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo (**Risoluzione 22.10.2008 n. 397**);
- se le prestazioni di assistenza sono rese da parte di una cooperativa di servizi, (**Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 8**)

Nel primo caso la documentazione rilasciata dalla casa di riposo deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante (**Circolare 16.03.2005 n. 10, risposta 10.8**)

Nel secondo caso la documentazione fiscale:

- deve essere rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza;
- deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa e la specificazione della natura del servizio reso.

Sono comprese nell'importo di spesa ammessa anche le spese per addetti all'assistenza personale riportate con codice 15 nella Certificazione Unica.

Limiti di detraibilità

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di € 2.100,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza.

La documentazione che certifica il sostenimento della spesa deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che effettua l'assistenza. Se la spesa è sostenuta a favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Modalità di pagamento

Non sono previste particolari modalità di pagamento

Documentazione da controllare e conservare

Al fine del riconoscimento dello onere il contribuente deve esibire e conservare le fatture e/o ricevute fiscali di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2015 come riportato nella tabella sottostante

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Spese per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza a persone non auto sufficienti. Per le cooperative di servizi la fattura deve recare il codice fiscale del soggetto che ha erogato la prestazione.</i> - <i>Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.</i> |

Rigo E8/E12, cod. 16 - Spese per attività sportive per ragazzi

Art. 15, comma 1, lett. i – quinquies del TUIR

Aspetti generali

Ai sensi dell'art 15, comma 1 lettera i – *quinquies* del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle spese per la pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione IRPEF spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni. Il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte del periodo di imposta. (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 14.1**).

Limiti di detraibilità

L'ammontare massimo della spesa detraibile è stabilito in € 210,00 per ogni figlio fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (**Risoluzione del 25.02.2009 n. 50**). La detrazione complessiva non può, dunque, essere superiore a € 40,00.

Requisiti previsti per le strutture sportive

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono state fissate dal **D.M. 28/03/2007** pubblicato sulla GU del 9.5.2007 n. 106 che ha definito:

- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine ecc;
- la documentazione necessaria ai fini dell'agevolazione.

Ai fini di cui sopra, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui **all'articolo 90 commi 17 e seguenti, Legge n. 289/2002**, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

- destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

Da quanto sopra discende che sono escluse, ad esempio:

- le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva;
- le società di capitali di cui alla Legge n. 91/81 (sport professionistico);

- le associazioni non sportive (ad esempio culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Documenti da controllare e conservare

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.

La documentazione deve riportare ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) del citato DM 28.03.2007**:

- la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore;
- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc);
- l'attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc);
- l'importo pagato;
- i dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La ricevuta deve sempre riportare tali indicazioni. È quanto precisato anche nel caso in cui alcuni Comuni stipulino, con associazioni sportive, palestre, piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica ecc.

Il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune (**Circolare 13.05.2011 n.20, risposta 5.9**) e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione.

Si richiede, pertanto, anche in questo caso il rispetto delle condizioni indicate dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 1 del citato DM.

Modello CU 2016

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le spese per l'attività sportiva per ragazzi riportate con codice 16 nella Certificazione Unica.

Modalità di pagamento prevista per le spese per attività sportive per ragazzi

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Spese per attività sportive per ragazzi | Alternativamente: - bollettino bancario o postale; - fattura ricevuta o quietanza di pagamento. |

Rigo E8/E12, cod. 17 - Spese per l'intermediazione immobiliare

Art 15, comma 1, lettera b – bis del TUIR

Aspetti generali

L'articolo 15 del TUIR, comma 1, lett. b-bis) stabilisce che dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% dei "compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad € 1.000 per ciascun annualità".

La detraibilità della provvigione corrisposta all'intermediario immobiliare è ammessa in favore di chi la sostiene purché il relativo l'importo sia indicato nell'atto di cessione dell'immobile. (**Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 13**).

Ai fini di cui sopra, infatti, l'articolo 35, comma 22 del D.L. n. 223/2006 dispone che "All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa"

Nozione di abitazione principale

Per ciò che riguarda l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, l'Agenzia delle Entrate (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 5.2**) ha precisato che:

- ai fini della detrazione in esame "deve intendersi quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente";
- l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla precedente lett. b), riguardante la detrazione prevista per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, e quindi ordinariamente entro un anno dall'acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste".

La circostanza che la dimora abituale non coincida con la residenza può essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000; in caso di dichiarazione mendace si applicano le

sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo DPR.

Beneficiari della detrazione

Considerato l'esplicito riferimento della legge all'acquisto dell'abitazione principale, è possibile concludere che la detrazione spetta esclusivamente all'acquirente dell'immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all'intermediario immobiliare.

L'Agenzia delle entrate, in merito, precisa che la detrazione è ammessa non solo per l'acquisto della proprietà, ma anche per l'acquisto di diritti reali minori (quali ad esempio l'usufrutto) a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale (***Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13***).

Intermediari immobiliari - Definizione

Per ciò che riguarda i soggetti destinatari dei "compensi comunque denominati", così come previsto dall'articolo 15 sopra descritto, per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l'attività di mediazione nel ramo immobiliare iscritti negli specifici ruoli tenuti presso le Camere di commercio ai sensi della legge n. 39 del 3 febbraio 1989.

Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l'attività di intermediazione nella stipula dell'eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall'ambito della detrazione in esame.

Limiti di detraibilità

La detrazione si applica su un importo non superiore a € 1.000,00 e la possibilità di portare in detrazione tale onere si esaurisce in un unico anno di imposta.

Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (***Circolare 4.8.2006 n. 28, risposta 13 e Risoluzione 30.01.2009 n.26***) anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (***Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13***).

Se la detrazione in esame non è stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa, il contribuente può comunque beneficiare dell'agevolazione presentando una dichiarazione integrativa a favore entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo (***Risoluzione 30.01.2009 n. 26***).

Nel caso in cui il contribuente versi compensi a uno o più intermediari immobiliari per l'acquisto sia dell'abitazione da adibire a propria abitazione principale sia ad abitazione principale di un proprio familiare (ma non per suo conto), ai fini del calcolo della detrazione, i due acquisti rilevano cumulativamente fino all'importo massimo di € 1.000.

Casi particolari

Acquisto non andato a buon fine. Se l'immobile non può più essere destinato a essere utilizzato come abitazione principale, perché ad esempio non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita, la detrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all'intermediario immobiliare (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13**). In tal caso, infatti, non si verifica la condizione prevista dalla legge che l'immobile venga adibito ad abitazione principale.

Spese sostenute in sede di contratto preliminare. L'Agenzia delle entrate (**Risoluzione 30.01.2009 n. 26 e Circolare 1.07.2010 n.39, risposta 1.1**) ha precisato che se, a seguito della stipula del preliminare di vendita, viene pagato all'Agenzia immobiliare il compenso dell'intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato. La detrazione, tuttavia, è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute in data antecedente la stipula del preliminare purché la provvigione sia pagata nell'anno di stipulazione del contratto stesso; di conseguenza per concedere la detrazione occorrerà prendere visione del preliminare di vendita registrato.

Sono stati forniti, inoltre, i seguenti chiarimenti (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.8**) in relazione ai casi sotto elencati:

- Fattura intestata ad un solo proprietario, ma immobile in comproprietà: è necessario integrare la fattura con i dati anagrafici del comproprietario mancante;
- Fattura cointestata al proprietario e ad un altro soggetto, ma immobile intestato ad un solo proprietario: è necessario che in fattura venga specificato che l'onere è stato sostenuto solo dal proprietario;
- Fattura intestata ad un soggetto non proprietario: l'onere è indetraibile.

Documenti da controllare e conservare

Ai fini della presente detrazione, è necessario controllare:

- fattura emessa dal mediatore immobiliare per documentare la spesa sostenuta;
- copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell'immobile nel quale sono riportati: l'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa e il numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare (**Articolo 1, comma 48, Legge n. 296/2006**).

Modello CU 2016

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le spese per l'intermediazione immobiliare riportate con codice 17 nella Certificazione Unica.

Documentazione prevista per il controllo delle spese per l'intermediazione immobiliare

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Spese per l'intermediazione immobiliare | <ul style="list-style-type: none">- <i>fattura rilasciata dall'Intermediario immobiliare</i>- <i>Preliminare registrato</i>- <i>Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla legge n. 296/2006</i>- <i>Autocertificazione che l'immobile è destinato ad abitazione principale</i> |

Rigo E8/E12, cod. 18 - Canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Art 15, comma 1, lettera i- sexies del TUIR

Aspetti generali

Ai sensi dell'art 15, comma 1, lett. i – sexies del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% de "i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo".

Limiti di detraibilità

Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a € 2.633,00; la detrazione massima risulta quindi pari a € 500,00.

L'importo di € 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio (**Circolare del 4.04.2008 n. 34, risposta 8.2**) – (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.10**).

Il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e i costi di intermediazione non devono concorrere, ai fini della presente detrazione, alla formazione del canone di locazione. Ne deriva che tali spese non dovranno essere incluse nell'importo che effettivamente può essere portato in detrazione.

L'importo della detrazione deve essere rapportato alla percentuale di titolarità del contratto (nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato tra più soggetti) a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, bensì da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del TUIR, la detrazione in esame compete a tale soggetto sempre entro i limiti sopra esposti (**Circolare 4.04.2008 n.34, risposta 8.1 e 8.3**).

L'effettivo pagamento dei canoni dovrà essere verificato in sede di assistenza fiscale (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.10**), ad esempio con l'esibizione delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento.

I modelli contrattuali previsti

Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:

- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessario la stipula di un contratto specifico per studenti;
- i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Nel caso di frequenza di università ubicate fuori dal territorio nazionale, l'articolo 16, comma 1, lettera i-sexies del TUIR subordina la detraibilità del canone alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione.

Le Università ammesse e la loro ubicazione

Per ciò che riguarda le **tipologie di università**, ai fini della detrazione in esame, non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato e nemmeno il fatto che l'università sia pubblica o privata.

Al contrario, l'Amministrazione finanziaria ha negato la possibilità di portare in detrazione (**Circolare 24 aprile 2015, n. 17, risposta 2.2**) i canoni di locazione relativi a contratti stipulati da studenti iscritti a corsi presso gli **Istituti Tecnici Superiori (ITS)**. La detrazione connessa al pagamento del canone di locazione prevista dalla lett. i-sexies), comma 1, dell'articolo 15 del TUIR, infatti, riguarda esclusivamente gli studenti "iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso" da quello di residenza.

Non essendo possibile equiparare i corsi seguiti presso gli ITS a corsi di laurea universitari, l'Agenzia delle entrate ritiene che la frequenza di tali corsi non consenta di fruire della detrazione per canoni di locazione di cui alla lett. i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del TUIR.

Per ciò che attiene **all'ubicazione della facoltà**, sono necessarie alcune condizioni

- ubicazione dell'università rispetto al Comune di residenza: la detrazione compete a condizione che l'università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest'ultimo almeno cento chilometri (per il relativo calcolo utili indicazioni sono fornite dalla (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 8.4**), sito in un'altra provincia

rispetto a quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente (**Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.3**);

- ubicazione dell'unità immobiliare rispetto all'università: la detrazione compete a condizione che l'unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata nel Comune in cui ha sede l'università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l'università;

L'articolo 16, legge n. 217/2011 prevede che a decorrere dal 2012, l'università può essere situata anche fuori dal territorio nazionale purché sia ubicata in uno degli stati dell'Unione europea, ovvero in uno degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Casi particolari

Sublocazione. Il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del "subcontratto" in quanto non contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'articolo 15, comma 1, lett. i-sexies) del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sub locazione (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.3**).

Detrazione eccedente l'imposta lorda. La detrazione relativa ai contratti per studenti universitari eccedente l'imposta lorda non può essere recuperata. Al riguardo, infatti, il testo del D.M. 11 febbraio 2008, che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l'imposta lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame poiché il decreto si applica soltanto alle detrazioni di cui all'articolo 16 del TUIR o alla specifica detrazioni per conduttori di alloggi sociali.

Documenti da controllare e conservare

A supporto della spesa deve essere prodotto:

- contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi della Legge 431/1998 o contratto di ospitalità, assegnazione in godimento;
- documentazione comprovante la spesa sostenuta;
- autocertificazione nella quale il contribuente dichiara di essere studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per beneficiare della detrazione.

Modello CU 2016

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, riportate con codice 18 nella Certificazione Unica.

Documentazione prevista per il controllo delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede | <ul style="list-style-type: none">- Contratto di locazione (copia)- Quietanze di pagamento ovvero ricevute di pagamento di importo inferiore a € 3.000.- Autocertificazione di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge |

Rigo E8/E12, cod. 20 - Erogazione liberale a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari

Art. 138 c.14) Legge 23/12/2000 n.388

Aspetti generali

L'articolo 138 comma 14 Legge 23/12/2000 n.388 ha ricompreso tra gli oneri detraibili le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il D.P.C.M. del 20 giugno 2000:

- ONLUS, di cui all'articolo 10, D.lgs. n. 460/1997;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Limiti di detraibilità

Nel rigo E8-E12, codice 20, quindi, devono essere indicate le erogazioni liberali per un importo non superiore a € 2.065. Per la verifica del limite di spesa occorre tenere conto anche dell'importo indicato nel codice 41 nei righe E8-E12.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. n. 241/1997 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) (***Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.6.2***). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata nella quale risulti le modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Modello CU 2016

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 20 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 21 - Erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche

Art. 15, comma 1, lettera i-ter, del TUIR

Aspetti generali

L'articolo 15, comma 1 lett. i-ter) del TUIR prevede la possibilità di portare in detrazione le erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Ai fini della presente detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (***Circolare 22.04.2003, n. 21***).

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate (***Circolare 8.03.2000, n. 43***), per società sportive dilettantistiche e relative associazioni, destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono

- CONI;
- Federazioni sportive nazionali;
- Enti di promozione sportiva;
- qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia **ricosciuto** da uno degli Organismi citati.

Limiti di detraibilità

Il limite massimo detraibile non può essere superiore a € 1.500,00.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale o con altre modalità stabilite con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze quali carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'associazione sportiva dilettantistica nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Documenti da controllare e conservare

Il contribuente, ai fini della detrazione in esame, deve consegnare al CAF la ricevuta di versamento o una relativa dichiarazione della società o dell'associazione sportiva e la documentazione relativa alla modalità di versamento.

Modello CU 2016

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 21 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 22 - Erogazioni liberali a società di mutuo soccorso

Art. 15, comma 1, lettera i-bis, del TUIR

Aspetti generali

L'articolo 13, comma 1, lett. a), n.1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 prevede la possibilità di detrarre gli importi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori (**articolo 1, legge 15 aprile 1886, n. 3818**) al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, ovvero in caso di decesso, in aiuto alle loro famiglie. Ne deriva che non sarà detraibile la quota di adesione alla società ma soltanto il contributo per le prestazioni eventualmente erogate dalla società di mutuo soccorso.

È ammessa la detraibilità dei contributi versati in relazione alla propria posizione. Le erogazioni liberali in esame versate dai familiari fiscalmente a carico non possono essere portate in detrazione.

Limiti di detraibilità

Possono essere portati in detrazione gli importi sopra ricordati nel limite di € 1.291,14.

Modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. n. 241/97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dalla società di mutuo soccorso nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Documenti da controllare e conservare

Il contribuente, ai fini della detrazione in esame, deve consegnare al CAF la ricevuta di versamento o una dichiarazione della società di mutuo soccorso da cui risultino i dati della società di mutuo soccorso (operante nei settori di cui all'articolo 1, legge n. 3818/1886), del socio che ha effettuato il versamento, dell'importo versato a titolo di contributo per le prestazioni.

Modello CU 2016

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 22 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 23 - Erogazioni liberali ad associazioni di promozione sociale

Art. 15, comma 1, lettera i-quater, del TUIR al quale si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo della lettera i-bis

Aspetti generali

In base all'articolo 15, comma 1 lett. i-quater del TUIR sono detraibili per un importo non superiore a € 2.065,83 le erogazioni in denaro effettuate alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Modalità di pagamento

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario (carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari). Tale modalità di versamento deve risultare dalla ricevuta rilasciata dall'associazione. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in corso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Ne deriva, quindi, che non sono detraibili le erogazioni liberali effettuate in contanti.

Documenti da controllare e conservare

Ai fini della detrazione in esame, il CAF deve verificare le somme siano documentate attraverso:

- ricevuta di versamento o dichiarazione equipollente rilasciata dall'Associazione;
- documentazione relativa alla modalità di versamento, che dovrà essere effettuato mediante sistemi tracciabili quali versamenti bancari/postali (bollettino, bonifico, ecc.), carte di credito, carte di debito, bancomat o carte prepagate, nonché attraverso assegni bancari e circolari.

Modello CU 2016

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 23 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 24 - Erogazioni in denaro a Società di cultura “la Biennale di Venezia”

Art. 1, comma 1, l. 18.02.99, n. 28

Aspetti generali

Sono detraibili per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo (calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca) dichiarato le erogazioni in denaro effettuate a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”.

Documenti da controllare e conservare

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2015.

Modello CU 2016

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 24 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 25 - Spese per beni soggetti a regime vincolistico

Art. 15, comma 1, lettera g, del TUIR – D.lgs. 22.01.2004, n. 42- DPR 30.09.1963, n. 1409

Aspetti generali

Sono detraibili le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio (già legge 1 giugno 1939, n. 1089) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, disciplina degli archivi di Stato; la detrazione viene calcolata sulla somma effettivamente rimasta a carico.

La possibilità di fruire della detrazione in esame è riconosciuta anche in relazione alle spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi privati di interesse storico previste dall'articolo 30 del Codice dei Beni Culturali. (***Risoluzione 2.04.2009 n. 93***).

Certificazione delle spese

Dal 2012 la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 DPR n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

In precedenza, tale necessità doveva essere certificata dalla competente sovrintendenza, mentre il controllo di congruità era affidato all'ufficio dell'Agenzia del territorio competente (***Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.4.1***).

Beneficiari della detrazione

La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Sono considerati obbligati quei soggetti giuridici che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell'intervento conservativo.

Nel caso in cui venga stipulato un contratto di comodato con i proprietari dell'immobile oggetto di obbligo di manutenzione, protezione o restauro, tale atto costituisce, in via generale, titolo astrattamente idoneo a qualificare il soggetto (comodatario) quale obbligato a porre in essere interventi conservativi ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del D.lgs. n. 42 del 2004. In tal senso si è pronunciata l'Agenzia delle entrate con ***Risoluzione 9.01.2009 n. 10*** aggiungendo che il contratto non dovrebbe limitarsi alla concessione dell'uso del bene per la durata corrispondente all'esecuzione dei lavori di recupero, ma proseguire per permettere il perseguimento di un fine proprio del comodatario meritevole di tutela.

Cumulo delle detrazioni

Questa detrazione è cumulabile con quella prevista per le spese per il recupero del patrimonio

edilizio, ma in tal caso è ridotta del 50% (*Circolare 24.02.1998, n. 57 e Circolare 2.03.2016, n. 3*). Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di € 48.000 o € 96.000 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o 50%, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

Documenti da controllare e conservare

Ai fini della detrazione in esame, il contribuente deve esibire al CAF la seguente documentazione:

- fatture ovvero ricevute attestanti le spese sostenute;
- certificazione attestante che trattasi di interventi eseguiti su beni sottoposti a vincolo rilasciate dalla Sovrintendenza ovvero, se non obbligatoria, copia della dichiarazione sostitutiva presentata al Ministero per i beni e le attività culturali;
- Autocertificazione circa la necessità di effettuare le spese (quando le stesse non siano obbligatorie per legge) inviata al Ministero per i beni e le attività culturali.

Modello CU 2016

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 25 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 26 - Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

Art. 15, comma 1, lettera h e lettera h-bis, del TUIR

Aspetti generali

Sono detraibili, ai sensi dell'articolo 15, lettera h, comma 1 del TUIR, le erogazioni liberali in denaro a favore di:

- Stato, Regioni, Enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche
- Comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto ministeriale
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, restauro e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409.

Sono ricomprese ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. h, del TUIR le erogazioni effettuate per l'allestimento di mostre ed esposizioni di questi beni, a seguito di autorizzazione da parte del Ministero dei Beni Culturali.

È detraibile, altresì, ai sensi della lettera h-bis), comma 1, articolo 15 TUIR, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti indicati e per le attività di cui alla lettera h, comma 1, articolo 15 TUIR.

Limiti di detraibilità

L'importo versato dal contribuente per la finalità in esame è interamente detraibile.

Modalità di pagamento

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario (carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari). Tale modalità di versamento deve risultare dalla ricevuta rilasciata dal percettore.

Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in corso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Ne deriva, quindi, che non sono detraibili le erogazioni liberali effettuate in contanti.

Casi particolari

Erogazioni a parrocchie per il restauro delle chiese. Sull'argomento l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la **Risoluzione 14.06.2007 n. 133**. Le erogazioni liberali effettuate al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e delle sue pertinenze costituiscono onere detraibili ai sensi dell'articolo 15, lettera h), se si riferiscono a interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e

del paesaggio (*Risoluzione 5.04.2005 n. 42*).

Erogazioni a parrocchie per il restauro della casa colonica parrocchiale. Le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale non sono detraibili.

Documenti da controllare e conservare

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2015 e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, nonché i documenti previsti dalla normativa in materia di manutenzione di beni sottoposti al regime vincolistico.

Erogazione liberale e "Art-bonus"

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "Art - bonus", da indicare nel rigo G9.

Modello CU 2016

Sono comprese nell'importo indicati in tali righi anche le erogazioni riportate con il codice 26 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 27 - Erogazioni liberali a enti dello spettacolo

Art. 15, comma 1, lettera i, del TUIR

Aspetti generali

Sono detraibili le erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono solo attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo (**articolo 12, legge n. 163 del 30.04.1985**).

Non è ammessa la detraibilità delle erogazioni in favore dei soggetti sopra descritti se svolgono altre attività, anche se collaterali (**Circolare 25.03.1986, n. 9**).

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2% del reddito complessivo dichiarato nel quale rientra anche quello dei fabbricati soggetto a cedolare secca (ex articolo 15, comma 1, lettera i, del TUIR).

Modalità di pagamento

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario (carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari). Tale modalità di versamento deve risultare dalla ricevuta rilasciata dal percettore.

Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in corso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Erogazione liberale e "Art-bonus"

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono comprese nel credito previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura c.d. art-bonus.

Documenti da controllare e conservare

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2015 ovvero dell'attestazione rilasciata dall'ente che ha percepito le somme. Per usufruire della detrazione, infatti, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta, rilasciata dall'ente percettore (o attestazione), la quale deve contenere (**Circolare 25.03.1986, n. 9**):

- la denominazione dell'ente percettore;
- gli estremi dell'attestazione rilasciata agli enti dal Ministero del turismo e dello spettacolo comprovante l'esistenza dei requisiti soggettivi degli enti stessi fissati dall'articolo 12 della legge n. 163 del 30.04.1985;

- i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- l'importo e la data di versamento;
- l'indicazione che la somma è stata corrisposta a titolo di "erogazione liberale".

Modello CU 2016

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 27 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 28 - Erogazioni liberali a fondazioni operanti nel settore musicale

Aspetti generali

L'articolo 25, commi 1 e 2 del D.lgs. 29.06.1996, n. 367 disciplinano la detraibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore delle fondazioni di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (e cioè di quelle operanti nel settore musicale).

Il comma 1, in particolare, prevede che *“Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”*.

Il comma 2 prevede che *“Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di cui all'art. 8, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis [ora articolo 15], comma 1, lettera i), [...], del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 30 per cento”*

Ai sensi del suddetto articolo 25, inoltre, i contribuenti che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto.

Limiti di detraibilità

Stante il disposto del suddetto articolo 25, per le erogazioni in favore degli enti non ancora trasformati, la detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2% del reddito complessivo dichiarato nel quale rientra anche quello dei fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca. Tale percentuale è elevata al 30% (in luogo del 2%) per le erogazioni effettuate al patrimonio della fondazione al momento della costituzione o come contributo alla gestione nell'anno di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione in fondazione e nei tre periodi d'imposta successivi.

Erogazione liberale e “Art-bonus”

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono comprese nel credito previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura c.d. art-bonus.

Documenti da controllare e conservare

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2015. Dalla ricevuta devono risultare:

- i dati della fondazione o dell'ente percettore;
- i dati del contribuente;
- l'indicazione della finalità del versamento (necessaria per la verifica del limite massimo di detrazione, 2% ovvero 30%;
- l'importo e la data del versamento.

Modello CU 2016

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 28 nella Certificazione Unica.

Modalità di pagamento prevista per le erogazioni liberali e altri oneri

| Tipologie erogazione liberale | Modalità di pagamento |
|---|--|
| A favore di partiti politici | <i>Versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccogliere sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale sia tramite conti correnti diversi</i> |
| A favore delle Onlus | <i>Versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito</i> |
| A favore delle associazioni sportive dilettantistiche | |
| Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso | |
| Per attività culturali e artistiche | |
| A favore delle associazioni di promozione sociale | |

Rigo E8/E12, cod. 29 - Spese veterinarie

Art. 15, comma 1, lettera c bis, del TUIR

In base all'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del TUIR sono detraibili le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva **(Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.1)**.

La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare.

Sono detraibili sia le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, che gli importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti **(Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2)**.

Questa tipologia di spesa è detraibile nel limite massimo di € 387,34 con un abbattimento di € 129,11. La detrazione massima spettante è quindi € 258,00 x 19% = € 49,02, arrotondato a € 49,00.

Tale detrazione spetta inoltre, al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale.

La documentazione oggetto del controllo ai fini dell'apposizione visto di conformità è rappresentata dalle fatture del medico veterinario e dagli scontrini della farmacia, in caso di acquisto di medicinali.

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 29 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 30 - Servizi interpretariato per sordomuti

Art. 15, comma 1, lett. c-ter del TUIR - Art. 2, comma 3, L. 28.12.2001, n. 448

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% delle spese sostenute nel 2015 per i "servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti" ai sensi della **L. 26 maggio 1970 n. 381**.

Sul punto, in ordine ai riferimenti di legge da richiamare per l'individuazione dei Sordi beneficiari delle agevolazioni fiscali, dell'Agenzia delle Entrate, si è espressa con la **Circolare 3/E, del 02.03.2016**, ed in risposta al quesito 1.3, dopo aver interpellato dell'Inps, ha precisato che la norma di riferimento per l'individuazione dei succitati soggetti, è rappresentata dalla Legge 381/1970. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la Legge n. 68/1999, richiamata per le agevolazioni fiscali spettanti per l'acquisto di veicoli, ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili in generale, tra cui anche le persone affette da sordità.

In base, dunque, alla L. 26 maggio 1970 n.381, trattasi dei minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (**Legge n. 95 del 20 febbraio 2006**).

Non è previsto un importo limite, la spesa è detraibile per l'intero sostenuto e documentato.

Al fine di poter fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 30 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 31 - Erogazioni liberali a istituti scolastici di ogni ordine e grado

Art. 15, comma 1, lettera i - octies, del TUIR (come modificato dall'art. 10, comma 3 del D.L. 12/09/2013 n. 104)

Sono detraibili le erogazioni liberali:

- a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, e successive modificazioni;
- a favore delle istituzioni ad alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università (articolo 10, comma 3, Decreto Legge n. 104/2013).

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 3/E del 02/03/2016**, considerata la non cumulabilità delle agevolazioni previste dalle lettere e-bis) e i-octies) dell'articolo 15, TUIR, in risposta al quesito 1.15, ha chiarito che la discriminante tra le due tipologie di spese detraibili è rappresentata dalla diversa finalità conseguita con il sostenimento delle stesse.

In particolare, nella lettera i-octies) rientrano le erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria nonché all'ampliamento dell'offerta formativa.

Per tali tipologie di erogazioni liberali, non è fissato alcun limite massimo all'importo di spesa detraibile.

Vi è invece, un limite di natura soggettiva, che trova applicazione solo per le erogazioni di importo superiore a € 2.000,00. L'**art 13 del D.L. 31/07/2007 n. 7** convertito in legge 2/04/2007, n. 40, prevede, infatti, che in questi casi, i soggetti che hanno effettuato tali erogazioni, non possono fare parte del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva delle Istituzioni scolastiche.

Gli importi devono essere versati tramite banca, posta o altri sistemi di pagamento tracciabili quali carte di credito, prepagate, bancomat, assegni bancari e circolari; inoltre sarà necessario indicare nella causale il riferimento di legge e la motivazione per la quale viene effettuata l'erogazione.

In mancanza della causale, farà fede un'attestazione, da parte della scuola, che indichi la finalità del versamento di tali somme.

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 31 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 32 - Contributi per riscatto degli anni di laurea*Art. 1 della Legge 247/2007*

L'articolo 1, co. 77, della legge n. 247 del 2007 ha introdotto i co. 4bis, 5bis e 5 ter all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997, relativo al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico. Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Sono detraibili, quindi, le spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e che non abbiano ancora iniziato alcuna attività lavorativa.

Non è stabilito alcun limite di detraibilità e i versamenti vanno documentati con le ricevute di pagamento dei contributi.

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 32 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 33 - Spese per la frequenza di asilo nido

Art.2, comma 6, Legge 22 dicembre 2008 n.203

Con la finanziaria per il 2009, a decorrere dall'anno d'imposta 2008, è stata prevista a regime l'agevolazione relativa alle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Ai sensi dell'articolo 70, Legge n. 488/2001, **si considerano asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.**

I chiarimenti relativi a questa agevolazione sono contenuti nella **Circolare 13.02.2006 n. 6, risposta 2.1.**

È possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.

Le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano l'asilo.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito, con la **Circolare del 9.5.013 n. 13**, che le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette "sezioni primavera" rientrano tra le spese detraibili dall'IRPEF in base all'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, in precedenza richiamato, atteso che le suddette strutture assolvono al medesima funzione degli asili nido.

Nel corso del 2014, l'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare del 21.05.2014 n. 11**, ha affrontato il caso relativo a quei i soggetti che offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all'infanzia definiti "Tagesmutter" (c.d. mamma di giorno).

In seguito ad alcune precisazioni fornite dalla Provincia Autonoma di Bolzano in merito ai requisiti che si richiedono affinché il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all'infanzia sia pari a quanto prestato dagli asili pubblici o privati, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che le spese sostenute dai genitori per le prestazioni di assistenza domiciliare all'infanzia fornite nella provincia di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 possono essere ammesse alla detrazione d'imposta.

Rimane ferma negli altri casi la necessità di verificare in concreto l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.

L'importo massimo detraibile pari a € 632,00, va considerato come limite massimo di spesa riconosciuto per ciascun figlio che frequenta l'asilo nido.

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.

La documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o

postale, ricevuta o quietanza di pagamento.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le somme riportate con il codice 33 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 35 - Erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

Art. 1 comma 524 L. 228 del 24.12.2012 – art. 15 comma 1 lett. i-novies del TUIR

La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Non è previsto alcun limite massimo all'importo detraibile.

Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.

L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 35 nella Certificazione Unica

Rigo E8/E12, cod. 36 - Premi di assicurazione (vita e infortuni)

Art. 15, comma 1, lettera f, del TUIR

I contratti di assicurazione vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000, per i quali è prevista:

- una durata non inferiore a cinque anni dalla data della loro stipula;
- e non è consentita la concessione di prestiti per il periodo di durata minima sopra indicato,
- e i premi pagati dal 2001, relativi alle assicurazioni contro il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% rappresentano oneri detraibili e vanno riportati in dichiarazione, nei righi E8-E12, con il codice 36.

Per i contratti di assicurazione vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000, la detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (**Circolare 16.06.1997 n. 137, risposta 2.3.1**).

Sono detraibili, se stipulate o rinnovate entro il 31.12.2000, anche le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.1**).

I contratti di assicurazione (**Articolo 13, comma 2, D.Lgs. 18.02.2000 n. 47- D.M. 22.12.2000**), stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, danno diritto alla detrazione dei relativi premi, come anticipato, se coprono uno o più dei seguenti rischi:

- morte;
- invalidità permanente superiore al 5%;
- non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La prima tipologia di rischio è caratterizzata dal prevedere l'erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte. Esistono però anche dei contratti "misti" che possono prevedere l'erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato. In queste ipotesi miste il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio morte (che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa).

Nella seconda tipologia l'elemento determinante ai fini della detrazione dei premi è che la copertura sia relativa ad una invalidità permanente superiore al 5%, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie). In presenza di polizze che coprono questo rischio, ma coprono anche rischi di invalidità permanente inferiori alla suddetta percentuale, il premio, in analogia a quanto detto sopra, è detraibile solo per la parte riferibile al rischio di invalidità non inferiore al 5% (anche in questo caso è necessario che la quota di premio sia indicata, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, dall'impresa di assicurazione).

La terza tipologia di rischio, riguarda quelle polizze che vengono distintamente individuate con il codice 37, e sarà oggetto di approfondimento nel paragrafo che segue.

Tutte le polizze assicurative rientranti nel codice 36, sono detraibili nel limite di spesa di € 530,00.

Tale limite, deve essere considerato complessivamente e pertanto anche in presenza di una pluralità di contratti, l'ammontare massimo di spesa detraibile non può superare € 530.

La documentazione necessaria per far valere la detrazione, è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall'assicurazione, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento; è necessario, inoltre, conservare copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti.

Rigo E8/E12, cod. 37 - Premi di assicurazione (non autosufficienza)

Art. 15, comma 1, lettera f, del TUIR

Per i contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, condizione essenziale per poter detrarre i relativi premi è che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto. È inoltre necessario che i contratti abbiano alcune specifiche caratteristiche:

- la copertura deve riguardare il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo dei seguenti atti della vita quotidiana: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti. A tal fine occorre ricordare che è considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa;
- le polizze, sia se stipulate nell'ambito dell'assicurazione sulla malattia sia dell'assicurazione sulla vita, devono comunque prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato.

I premi versati a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nei righi E8 – E12, con il codice 37

La detrazione compete nel limite di € 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36).

Per certificare le somme corrisposte per i premi assicurativi, è necessario conservare ed esibire la ricevuta di pagamento dei bollettini ovvero la ricevuta quietanzata dalla compagnia assicurativa con la data del pagamento; è necessario, inoltre, conservare copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti.

Requisiti comuni ai codici 36 e 37

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un'ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. È necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque.

Il diritto alla detrazione, per i premi assicurativi, spetta anche nel caso in cui il familiare a carico del contribuente risulti sia come contraente del contratto che come assicurato posto che, anche in tal caso, l'onere economico è sopportato dal contribuente. Viene, quindi, con la **Circolare 18.5.2006 n. 17, risposta 4**, modificato il precedente orientamento (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 8**), con il quale si stabiliva che, se il familiare fiscalmente a carico compariva in contratto sia come contraente che come assicurato, veniva escluso il diritto alla detrazione dei premi in capo al contribuente.

Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi:

- se è contraente e assicurato,
- se è contraente, e assicurato è un suo familiare a carico,

- se contraente e assicurato è un suo familiare a carico,
- se contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante.

Nel calcolare il limite complessivo detraibile occorre tenere conto, per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche dei premi per i quali il datore di lavoro ha riconosciuto la detrazione evidenziandola nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con i codici 36 e/o 37

Rigo E8/E12, cod. 99 - Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19%

Con questo codice si indicano gli altri oneri per i quali spetta la detrazione di imposta del 19%.

Per tali oneri, non è previsto alcun limite massimo all'importo di spesa detraibile.

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2015.

L'importo deve comprendere le somme indicate con il codice 99 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 41 - Erogazioni liberali a ONLUS

Art. 15, comma 1.1, del TUIR

In base a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1.1, del TUIR, per le erogazioni liberali in denaro, sostenute a favore di ONLUS, iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è prevista una detrazione d'imposta.

Per le liberalità alle ONLUS ed alle associazioni di promozione sociale è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre (nel limite del 10% del reddito complessivo e comunque entro € 70.000 annui) le stesse dal reddito complessivo (**Articolo 14, comma 1, D.L. n. 35/2005 – Circolare 19.08.2005, n. 39**). Pertanto il contribuente è tenuto a scegliere di quale agevolazione intenda fruire.

Sul punto, con **Circolare del 24 aprile 2015, n. 17, risposta 4.3**, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate chiarendo che *"...qualora il contribuente intenda avvalersi della deduzione di cui all'articolo 14 del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, il medesimo contribuente non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, né della deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. g), del TUIR, né della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1.1 del TUIR"*

Diversamente, il contribuente che non intende fruire della deduzione ex articolo 14, comma 1, D.L. n. 35/2005, può scegliere di beneficiare, per ciascuna erogazione, della deduzione o detrazione (alternativamente) prevista dal TUIR. Non rileva che i versamenti siano stati effettuati a favore di uno o più beneficiari.

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuove un'iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d'imposta si assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all'erogazione, secondo le modalità descritte dalla **Risoluzione 17.11.2008 n. 441** e dalla **Risoluzione 15.06.2009 n. 160**.

Le erogazioni liberali in oggetto, vengono individuate con il codice 41 e godono di un regime di detraibilità particolarmente vantaggioso, in quanto la detrazione è ammessa nella misura del 26% e nel limite di € 30.000 annui

La Legge di Stabilità 2015, infatti, al comma 137, ha previsto l'aumento del limite annuo di detraibilità delle erogazioni liberali in favore delle Onlus, che dall'anno d'imposta 2015, è passato da € 2.065,00 ad € 30.000,00.

Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E12.

Sono detraibili le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l'erogazione certifica la spettanza della detrazione d'imposta. (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.6.2**).

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi

di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). (***Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.6.2***). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata nella quale risulti le modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Sono comprese nell'importo indicato in tali righe anche le erogazioni riportate con il codice 41 nella Certificazione Unica.

Rigo E8/E12, cod. 42 - Erogazioni liberali a partiti e movimenti politici

Art. 15, comma 1-bis, del TUIR

Sono detraibili le erogazioni liberali effettuate ai partiti politici che risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149.

Dal 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 141, Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le medesime erogazioni liberali sono da considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

L'agevolazione si applica anche alle erogazioni a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Non costituiscono erogazioni liberali detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis) del TUIR, i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatarì.

L'Agenzia delle entrate si è pronunciata contrariamente in quanto, in generale, i comitati elettorali, liste e mandatarì non sono in grado di esprimere una loro autonoma rappresentanza in Parlamento soprattutto quando si tratta di soggetti che vengono riconosciuti in vista delle sole elezioni amministrative. Tali organismi non presentano i criteri individuati dalla Risoluzione n. 15 del 2005 (**Risoluzione 30.05.2008 n. 220**).

Non si può considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.4**).

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul caso specifico relativo alle erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali. La **Risoluzione del 3.12.2014 n. 108** ha stabilito che la detrazione di tali erogazioni è ammessa, a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:

- il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall'articolo 4 del D.L. 149 del 2013;
- il versamento di tali detrazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal D.lgs 241/1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del Registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, ospitate nei righi E8-E12 del modello 730 con il codice 42, sono detraibili, per l'anno 2015, in misura del 26% e per importi compresi tra € 30,00 ed € 30.000,00 annui.

Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento postale o bancario (le stesse possono essere raccolte da parte dei soggetti interessati alla erogazione sia per mezzo di un unico conto

corrente nazionale che in più conti correnti diversi), a favore di uno o più movimenti e partiti politici.
L'importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 42 nella Certificazione Unica.

Oneri e spese indicati in deduzione dal reddito complessivo

I CAF devono effettuare sia una verifica documentale sia una verifica del diritto al riconoscimento degli oneri deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Riguardo ai controlli documentali è necessario verificare:

- la data in cui è stato effettuato il pagamento. Tutti i pagamenti devono essere stati effettuati nel 2015;
- l'intestatario della fattura/ricevuta. Tranne in alcuni casi previsti dalla normativa, la fattura/ricevuta deve essere intestata al contribuente che espone in dichiarazione tale spesa.

Gli oneri indicati nel punto 431 della Certificazione Unica 2016 già dedotti dal sostituto d'imposta, non devono essere riportati sul modello 730/2016 e pertanto per essi non si procede ad alcuna verifica.

| Tipologia onere | Soggetto al quale spetta la deduzione |
|--|---|
| Contributi previdenziali e assistenziali (E21) | <i>Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)</i> |
| Assegno periodico per il coniuge (E22) | <i>Solo contribuente</i> |
| Contributi per gli addetti al servizio domestico (E23) | <i>Solo contribuente</i> |
| Erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose (E24) | <i>Solo contribuente</i> |
| Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (E25) | <i>Contribuente (per spese sostenute per se e per i familiari anche non a carico)</i> |
| Altri oneri deducibili (E26) | <i>Solo contribuente (ad eccezione rigo E27 cod. 1)</i> |
| Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali (E27-E31) | <i>Contribuente (per spese sostenute per se e per i familiari a carico)</i> |
| Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (E32) | <i>Solo contribuente</i> |
| Restituzione somme al soggetto erogatore (E33) | <i>Solo contribuente</i> |

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Art. 10, comma 1, lettera e, del TUIR

Aspetti generali

Sono deducibili le somme versate, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, in ottemperanza a disposizione di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per familiari a carico (***Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.4***). Sono altresì deducibili nei periodi d'imposta in cui i termini di versamento sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche (***D.L. 223/2006 articolo 36, comma 32 e Circolare 4.08.2006 n. 28, risposta 41***); ai sensi della medesima disposizione è previsto, in via transitoria, che coloro che non hanno dedotto negli anni della sospensione possano fruirne nell'anno del versamento.

Tipologia di spesa ammessa

Rientrano tra queste spese anche:

- i contributi previdenziale versato alla gestione separata dell'Inps nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente risultante da idonea documentazione;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (***Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1***);
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono pertanto deducibili anche i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.;
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta assicurazione casalinghe) (***Circolare 7.06.2002 n. 48, risposta 1.7***).

Inoltre, l' Agenzia delle Entrate, con la ***Risoluzione 28.04.2009 n. 114***, ha precisato che il coniuge superstite può portare in deduzione i contributi versati ed intestati al coniuge defunto, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge superstite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico; visto che il titolo di pagamento è intestato al *de cuius*, la circostanza che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati.

La ***Risoluzione 3.03.2011 n. 25*** dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo integrativo versato dai biologi volontariamente all'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) debba essere considerato onere deducibile, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella

prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Non rientrano tra le spese ammesse:

- le somme versate all'INPS per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 7**);
- i contributi previdenziali INPS, versati alla gestione separata, rimasti a carico del titolare dell'assegno di ricerca né per il titolare dell'assegno stesso, né per il familiare di cui è, eventualmente a carico (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.5**).

Limiti di deducibilità

Per la tipologia di onere in esame non è previsto un limite massimo di deducibilità.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|--|
| Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.). | <i>Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti Non può essere considerato contributo obbligatorio la tassa di iscrizione all'albo versata da alcune figure professionali</i> |
| Contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS e all'INAIL ove previsto | <i>Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata INPS e all'INAIL per le quote a carico del lavoratore</i> |
| Contributi agricoli unificati versati all'INPS gestione ex SCAU | <i>Ricevuta del versamento</i> |
| Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un'assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla gestione separata dell'INPS) | <i>Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2015 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono)</i> |
| Contributo INAIL pagato dalle casalinghe | |

Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Art. 10, comma 1, lettera c, del TUIR

Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito del contribuente esclusivamente i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva (non di fatto), di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tipologia di spesa

Al rigo E22 si indica l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge nel corso del 2015, nella misura in cui risultano da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli (***Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.5.2.***).

Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto al coniuge medesimo. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento (***Risoluzione 19.11.2008 n. 448.***).

Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili ai fini Irpef anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti sempre dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (***Risoluzione 15.06.2009 n. 157.***).

L'Agenzia delle Entrate con la ***Circolare 24.04.2015 n. 17***, ha ammesso la deducibilità del cd "contributo casa" ovvero delle somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato. La quantificazione del "contributo casa", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinato 'per relationem', qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (cfr. art. 3 del DPR n. 42 del 1988).

Non rientra tra le spese ammesse:

- l'assegno versato al coniuge che per sentenza viene erogato mensilmente per un periodo di tempo definito; in tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la

corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (*Risoluzione 11.06.2009 n. 153*);

- le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (*Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.1*);
- le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento (*Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.2*).

Limiti di deducibilità

Per la tipologia di onere in esame non è previsto un limite massimo di deducibilità.

Documenti da controllare

Il CAF deve verificare:

- la somma riportata sulla sentenza di separazione o divorzio destinata al coniuge e, se previsto, la rivalutazione di tale importo;
- gli importi riportati sui bonifici o sulle ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|--|
| Assegno periodico per il coniuge separato o divorziato | <ul style="list-style-type: none"> - Sentenza di separazione o divorzio per prendere visione della somma riportata sull'atto - Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2015 o dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento |

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Art. 10, comma 2, del TUIR

Aspetti generali

Sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.

Tipologia di spesa ammessa

Ai fini della deduzione spettante, non è deducibile l'intero importo pagato a mezzo bollettini di c/c

e/o MAV (pagamento mediante avviso), ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante (intestatario MAV/bollettino c/c), ossia al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.

A partire dal 1° gennaio 2013, la riforma sul lavoro, legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto delle novità anche in relazione ai rapporti di lavoro domestico strettamente connesse ai versamenti contributivi obbligatori INPS. In particolare l'art. 2 ha previsto che l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) fosse sostituita dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl) ed al comma 28 dello stesso articolo è previsto che ai rapporti di lavoro *a tempo determinato* venisse applicato un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Nelle seguenti **tabelle** sono riportati gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2014 e per l'anno 2015:

Tabella A

| ANNO 2014 | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| Per i contratti a tempo indeterminato (senza contributo addizionale) | | |
| Retribuzione Oraria Effettiva | Con quota CUAFF | |
| | | € 1,39 (0,35) ⁽²⁾ |
| fino a € 7,86 | € 1,57 (0,39) ⁽²⁾ | € 1,58 (0,39) ⁽²⁾ |
| da € 7,86 fino a € 9,57 | € 1,91 (0,48) ⁽²⁾ | € 1,92 (0,48) ⁽²⁾ |
| oltre € 9,57 | € 1,01 (0,25) ⁽²⁾ | € 1,02 (0,25) ⁽²⁾ |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali ⁽³⁾ | Con quota CUAFF | Senza quota CUAFF ⁽¹⁾ |

Tabella B

| ANNO 2014 | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| Per i contratti a tempo determinato (con contributo addizionale) | | |
| Retribuzione Oraria Effettiva | IMPORTO CONTRIBUTI | |
| | Con quota CUAFF | Senza quota CUAFF ⁽¹⁾ |
| fino a € 7,86 | € 1,49 (0,35) ⁽²⁾ | € 1,50 (0,35) ⁽²⁾ |
| da € 7,86 fino a € 9,57 | € 1,68 (0,39) ⁽²⁾ | € 1,69 (0,39) ⁽²⁾ |
| oltre € 9,57 | € 2,04 (0,48) ⁽²⁾ | € 2,06 (0,48) ⁽²⁾ |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali ⁽³⁾ | € 1,08 (0,25) ⁽²⁾ | € 1,09 (0,25) ⁽²⁾ |

Tabella A

| ANNO 2015 | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| Per i contratti a tempo indeterminato (senza contributo addizionale) | | |
| Retribuzione Oraria Effettiva | IMPORTO CONTRIBUTI | |
| | Con quota CUAFF | Senza quota CUAFF ⁽¹⁾ |
| fino a € 7,88 | € 1,39 (0,35) ⁽²⁾ | € 1,40 (0,35) ⁽²⁾ |

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| da € 7,88 fino a € 9,59 | € 1,57 (0,39) ⁽²⁾ | € 1,58 (0,40) ⁽²⁾ |
| oltre € 9,59 | € 1,91 (0,48) ⁽²⁾ | € 1,93 (0,48) ⁽²⁾ |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali ⁽³⁾ | € 1,01 (0,25) ⁽²⁾ | € 1,02 (0,25) ⁽²⁾ |

Tabella B

| ANNO 2015 | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| Per i contratti a tempo determinato (con contributo addizionale) | | |
| Retribuzione Oraria Effettiva | IMPORTO CONTRIBUTI | |
| | Con quota CUAF | Senza quota CUAF ⁽¹⁾ |
| fino a € 7,88 | € 1,49 (0,35) ⁽²⁾ | € 1,50 (0,35) ⁽²⁾ |
| da € 7,88 fino a € 9,59 | € 1,68 (0,39) ⁽²⁾ | € 1,69 (0,40) ⁽²⁾ |
| oltre € 9,59 | € 2,05 (0,48) ⁽²⁾ | € 2,06 (0,48) ⁽²⁾ |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali ⁽³⁾ | € 1,08 (0,25) ⁽²⁾ | € 1,09 (0,25) ⁽²⁾ |

Con la **Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 5.4** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono deducibili i contributi previdenziali, **pari al 13% del valore nominale del voucher**, a condizione che la prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all'INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Non rientra tra le spese ammesse:

- il versamento alla CAS.SA.COLF;
- eventuali contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri non è deducibile (articolo 5 D.Lgs. 16/07/2012 n.109).

Limiti di deducibilità

I contributi sono deducibili per la parte rimasta a carico, fino ad un importo massimo di € 1.549.37.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|--|
| Contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori domestici/familiari | - <u>Ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuati dal contribuente intestati all'INPS, ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2015.</u> |

| | |
|------------------------------|--|
| Voucher per lavoro domestico | <ul style="list-style-type: none">- <i>Ricevute di versamento relative all'acquisto dei buoni lavoro;</i>- <i>copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo);</i>- <i>documentazione attestante la comunicazione all'INPS dell'avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico);</i>- <i>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.</i> |
|------------------------------|--|

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Art. 10, comma 1, lettera i ed l, del TUIR

Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Evangelica valdese, Unione delle chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione cristiana evangelica battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini della Chiesa e degli enti facenti parte dell'Unione;
- Chiesa evangelica luterana in Italia e delle comunità a essa collegate per fini di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche;
- Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali;
- Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati;
- Unione Buddista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostenimento dei ministri di culto e le attività di religione e di culto;
- Unione Induista Italiana e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati

Limiti di deducibilità e documenti da controllare

Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di € **1.032,91** purché siano effettuate esclusivamente a favore delle Istituzioni religiose sopra elencate e siano documentate tramite:

- ricevute di versamento in conto corrente postale;
- quietanze liberatorie;
- ricevute dei bonifici bancari;
- estratto conto della carta di credito.

A quest'ultimo riguardo è importante segnalare che l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione 3.08.2009 n. 199**, ha previsto la possibilità di utilizzare, quale strumento di pagamento di una

erogazione liberale a favore dell'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero, pur in assenza di una espressa previsione normativa, anche i seguenti strumenti di pagamento:

- carta di credito
- carte di debito
- carte prepagate
- assegni bancari
- assegni circolari.

L'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto altresì valide le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese ed Enti Valdesi, purché rilasciate su appositi stampati da questi predisposti e numerati. Detti stampati devono contenere il numero progressivo dell'attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale, la causale dell'erogazione liberale. L'attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.1 e Risoluzione 27.06.2011 n. 69**).

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|--|
| Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose | <i>Ricevute di versamento in conto corrente postale intestate all'istituzione religiosa (non alle singole parrocchie o sedi locali per le altre chiese), quietanze liberatorie, ricevute dei bonifici bancari intestati alla istituzione religiosa, gli estratto conto della società che gestisce la carta di credito se il pagamento viene effettuato con carta</i> |

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap

Art. 10, comma 1, lettera b, del TUIR

Aspetti Generali

Le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Ai fini della deduzione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n.104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n.104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Tipologia di spesa ammessa

Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona,
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (***Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 2.2***).

Non sono, invece deducibili, le spese sostenute per prestazioni svolte da un pedagogo. Il pedagogo, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall'Agenzia delle Entrate dal Ministero della Salute, non può essere considerato un professionista sanitario in quanto, opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali (***Circolare 2.03.2016 n.3, risposta 1.2***).

È possibile ricondurre nella norma agevolativa anche le spese sostenute per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica

(Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 3.3).

Le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) invece danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte che eccede € 129,11 e vanno pertanto indicate nel rigo E1.

Limiti di detraibilità

Tali spese sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico. In questo caso, qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e/o di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura annotando sulla stessa l'importo da lui versato; in ogni caso il familiare, in sede di controllo dell'Agenzia delle Entrate, è tenuto a fornire tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa (**Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 3.1**).

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali si precisa che la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità di prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Riguardo a tali indicazioni si rinvia a quanto già riportato a commento delle spese sanitarie di cui al rigo E1.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|----------------------------------|---|
| Spese mediche generiche | <ul style="list-style-type: none"> - Fattura o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma (si veda rigo E1) - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico |
| Spesa per l'assistenza specifica | <ul style="list-style-type: none"> - Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica - Fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza; - Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, ovvero autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge che attesti la sussistenza dell'handicap; - Autocertificazione per le spese sostenute per uno dei familiari indicati all'articolo 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta. |
| Ippoterapia e musicoterapia | <ul style="list-style-type: none"> - Prescrizione medica; - Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. |

Rigo E26 - Altri oneri per i quali spetta la deduzione

In questo rigo si indicano gli oneri deducibili non ricompresi negli altri righi e definiti in alcuni commi dell'articolo 10 del TUIR oltre che in specifiche disposizioni di legge.

Sono distinte per tipologia mediante un codice identificativo da riportare nel campo di colonna 1 del rigo E26 che, nella dichiarazione 730/2016, può valere 6, 7, 8, 9 o 11.

Di seguito si descrivono per codice identificativo e riferimento normativo.

Rigo E26, cod. 6 - Contributi ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale

Art. 10, comma 1, lettera e-ter, del TUIR

I "fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale", erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai **commi 4 e 5 dell'articolo 9 del D.lgs. n. 502/1992**. Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, e di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.

Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (*comma 2, articolo 1, DM 31/3/2008 e DM 27/10/2009*): prestazioni socio sanitarie di cui all'articolo 3-septies del D.lgs. n. 502/1992, nonché prestazioni di cui all'articolo 26 della legge n. 328/2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;

prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Le somme versate ai questi fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non superiore ad € **3.615,20**. Alla determinazione della somma massima deducibile concorrono anche:

- l'importo del punto **441** della Certificazione Unica 2016 (da non riportare nel presente rigo perché già dedotto dal sostituto d'imposta);
- l'importo eventualmente indicato al rigo **E26** con **codice 11** se riferito a somme versate alle casse assistenziali di cui all'Articolo 52, comma 2, lettera a) del TUIR.

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da quest'ultime.

Con la **Risoluzione 3.12.2014, n.107** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso di cui all'articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR, non sono equiparabili ai fondi sanitari integrativi, pertanto non sono deducibili dal reddito complessivo, ma solo dal reddito da

lavoro dipendente.

Quindi, ad esempio, non possono essere dedotti dal reddito complessivo, i contributi assistenziali versati da un lavoratore autonomo a un fondo iscritto all'Anagrafe, nella sezione riservata ai fondi, enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. La risoluzione si basa sul parere del ministero della Salute che, con decreto 31 marzo 2008, ha chiarito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del SSN e degli enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. In particolare, secondo il predetto Ministero, "gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, ..., non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'articolo 10, comma 1, lett. e-ter) del medesimo D.P.R. n. 917/1986".

Infatti, il decreto ministeriale, "nel definire gli ambiti di intervento degli enti o casse aventi finalità esclusivamente assistenziali, specifica che essi non devono rientrare nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapposibilità delle due tipologie di fondi".

Documentazione da sottoporre a controllo e conservare

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Contributi versati ai fondi integrativi del SSN | <i>Attestato fiscale o documento analogo rilasciato dal fondo</i> |

Rigo E26, cod. 7 - Contributi alle ONG che operano con i paesi in via di sviluppo*Art. 10, comma 1, lettera g, del TUIR*

Sono deducibili, fino ad un massimo del 2% del reddito complessivo (da ricomprendere il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca).

Poiché alcuni soggetti, che sono ONLUS o società di mutuo soccorso, compaiono anche nell'elenco delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, risulta evidente che eventuali contributi versati a loro favore possono essere indicati in questo rigo solo se non sono già riportati nei righe da E8 e E12 con il codice **41**.

In alternativa al **codice 7** è possibile indicare il **codice 8**, in presenza del quale il CAF dedurrà tali importi nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00.

L'elenco aggiornato delle ONG, pure allegato alla presente guida, è consultabile on line sul sito www.esteri.it.

Condizione necessaria per il riconoscimento della deducibilità è la modalità con cui è stato effettuato il versamento delle somme, consentito solo mediante bonifico su conti correnti postali o bancari, carte di debito e carte di credito, anche prepagate, assegni bancari o circolari. Per i versamenti su conto corrente occorre visionare la ricevuta bancaria o postale della disposizione; per i pagamenti mediante carta di credito è sufficiente verificare l'estratto conto della carta, mentre per i versamenti mediante assegni il contribuente deve esibire una dichiarazione attestante il versamento effettuato rilasciata dalla stessa organizzazione beneficiaria dell'erogazione.

Documentazione da sottoporre a controllo e conservare

| Tipologia | Documenti |
|---|--|
| Contributi per i paesi in via di sviluppo a favore di ONG | <i>Ricevute di versamento su conti correnti postali o bancari; ricevute dei bonifici bancari, estratto conto della carta di credito, se il pagamento viene effettuato con carte, quietanze rilasciate dallo stesso ente per versamenti effettuati direttamente con assegni</i> |

Rigo E26, cod. 8 - Erogazioni a Onlus, APS, fondazioni e associazioni riconosciute.

Art. 14 decreto legge n. 35/2005 - Circolare Agenzia Entrate 19/08/2005 n. 39

È riconosciuta una deduzione nei limiti del 10% del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 70.000 (precisamente l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti), per liberalità a favore di:

- Onlus (di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo n. 460/1997);
- Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2 della Legge n. 383/2000;
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo n. 42/2004);
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con DPCM 15 Aprile 2011 e dal D.P.C.M 18 Aprile 2013

Come precisate nella **Circolare 17/E del 24/04/2015, risposta 4.3** "il contribuente che intenda avvalersi – nel rispetto delle condizioni di legge previste – della deduzione di cui all'articolo 14 del D.L. n. 35 del 2005, non potrà fruire, **sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari**, né della deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. g), del TUIR, né della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1.1., del medesimo testo unico".

In pratica, **anche se le spese sono state sostenute per diversi beneficiari**, non è consentito cumulare la deduzione di cui al **codice 8** del rigo E26 con le altre agevolazioni fiscali analoghe, come la deduzione di cui al **codice 7** del rigo E26 o la detrazione d'imposta del 26% prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righi da E8 a E12, **codice 41**) o le detrazioni del 19% previste per le associazioni promozionali (righi da E8 a E12 **codice 23**).

Le modalità di versamento consentite sono le medesime già elencate per le erogazioni di cui al precedente codice 7, pertanto a tale paragrafo si rimanda per le indicazioni sulla documentazione da visionare.

Le somme versate ad una ONLUS quale contributo per adozione a distanza possono essere alternativamente portate in detrazione o in deduzione purché esse siano comprovate da una attestazione che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuali e sempre che l'erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell'Organizzazione non lucrativa (**Circolare 21.05.2014 n.11 risposta n. 7.3**) per versamenti effettuati direttamente in assegni.

Documentazione da sottoporre a controllo e conservare

| Tipologia | Documenti |
|--|--|
| Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e alcune associazioni o fondazioni riconosciute. | <i>Versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. n. 241/97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Per il pagamento tramite assegni il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata.</i> |

Rigo E26, cod. 9 - Erogazioni liberali a enti universitari, di ricerca, parco regionali e nazionali.

Art. 10, comma 1, lettera l) quater, del TUIR

Senza alcun limite di spesa è possibile dedurre le liberalità effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati vigilati dal MIUR nonché degli Enti Parco Regionali e Nazionali.

La deduzione di cui al **codice 9** del rigo E26 non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali, come la detrazione d'imposta del 19% per liberalità alle Onlus e associazioni di promozione sociale, da riportare con i codici 20 e 23 nei righe da E17 a E19.

L'Agenzia delle Entrate, con **Risoluzione 7.7.2010 n. 68** ha precisato che anche le Aziende Ospedaliere Universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, possano essere ricondotte tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del TUIR.

Con la **Risoluzione 19.08.2011 n. 87**, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto ricomprendere fra gli oneri deducibili da indicare con il Codice 9 nel rigo E26, anche le erogazioni liberali a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati, perché ricompresi fra gli enti pubblici di ricerca destinatari delle erogazioni liberali previste dall'articolo 10, comma 1, lettera l-quater del TUIR.

La documentazione da visionare è costituita dalle ricevute di versamento su conti correnti postali o bancari, dagli estratto conto della società che gestisce la carte di credito, se il pagamento viene effettuato con carte, dalle ricevute dei bonifici bancari o da quietanze rilasciate dallo stesso ente per versamenti effettuati direttamente in assegni.

Documentazione da sottoporre a controllo e conservare

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali | <i>Versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. n. 241/97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata.</i> |

Rigo E26, cod. 11: Altri oneri deducibili*TUIR Art. 10, comma 1:*

Lettera a) Canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati. Sono compresi anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre alla determinazione del reddito complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. **La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa per gli immobili ad uso abitativo locati con opzione cedolare secca (Ris. 44/E del 4 luglio 2013);**

Lettera d) Gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale.

Gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Lettera h) Le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

Lettera l-bis) Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. In merito alla suddivisione della spesa deducibile tra i genitori **la Circolare 17/E del 2015 al risposta 4.2.** precisa che qualora nella certificazione rilasciata dall'Ente di adozione sia indicata la quota di spesa sostenuta da ciascun genitore, sulla base della dichiarazione resa ai sensi della Risoluzione N.77 del 2004, tale quota sia da prendersi a riferimento per la ripartizione della deduzione tra i genitori, diversamente le spese possono essere sostenute per intero da uno dei genitori se l'altro è fiscalmente a carico.

Lettera l-ter) Le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.

TUIR Art. 52, comma 2, lettera a):

Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore dipendente ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della salute del 19 marzo 2007, per un importo non superiore complessivamente ad **€ 3.615,20**. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai fondi integrativi del SSN ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) di cui al precedente

Codice 5.

Inoltre si deve considerare anche la quota versata dal lavoratore tramite trattenuta in busta paga dal datore di lavoro, in quanto già dedotta dal reddito e riportata al punto 441 della medesima CU 2016; di tale importo va tenuto conto ai fini della eventuale detraibilità di spese rimborsate dalle casse o enti, come già indicato a commento delle spese sanitarie.

È importante richiamare la **Risoluzione 11.07.2008 n. 293**, con la quale è stata prevista la deducibilità dei contributi versati dai pensionati a casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda in favore del pensionato un versamento contributivo anche da parte dell'ex datore di lavoro e non sia possibile rivenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio situazione del FASI - **Risoluzione 28.05.2004 n. 78**). In merito a fondi diversi dal FASI occorre valutare attentamente le singole situazioni.

Circolare 12.05.2000 n. 95 - Circolare 1.06.2002 n. 50, risposta 6.1 - Circolare 19.06.2002 n. 54, risposta 8 - Risoluzione 23.06.2003 n. 114 - Circolare 15.03.2004 n. 10, risposta 3 - Risoluzione 28.05.2004 n. 78 - Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 4.3 - Risoluzione 25.11.2005 n. 167.

DPR N.42/1988 Art. 20, comma 2:

Il cinquanta per cento delle imposte dovute per gli anni anteriori al 1974, nel periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte.

Documentazione da sottoporre a controllo e conservare

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| 50% delle imposte dovute per anni anteriori al 1974, iscritte a ruolo e la cui riscossione ha avuto inizio a partire dal 2015 | <i>Ricevuta di versamento relativa a tali imposte</i> |
| Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione | <i>Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma</i> |
| Assegni alimentari, in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria, corrisposti ai familiari indicati nell'articolo 433 del Codice Civile | <i>Ricevute, bollettini postali rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma.</i> |
| Canoni, livelli, censi ed altri oneri che gravano sui redditi dei terreni e/o sui fabbricati indicati in dichiarazione, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza dell'autorità giudiziaria, con esclusione dei contributi agricoli unificati | <i>Ricevute, bollettini postali che attestino il pagamento</i> |
| Indennità per perdita di avviamento corrisposte al conduttore, per disposizioni di legge, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello abitativo | <i>Bonifico ovvero ricevuta rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la somma.</i> |

| | |
|---|---|
| Somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel corso del 2015 sono state restituite al soggetto erogatore (redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo) | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Attestazione che certifichi la restituzione della somma</i> - <i>CU 2016 codice CG</i> |
| Somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel corso del 2015 sono state restituite al soggetto erogatore (redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo) | <i>Documentazione che certifichi la restituzione della somma</i> |
| Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione | <i>Documentazione dalla quale si evinca l'entità e il motivo per cui tali somme non devono essere assoggettate a tassazione</i> |
| Contributi di assistenza sanitaria versati dai pensionati a enti/casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ricevuta relativa al versamento effettuato;</i> - <i>In caso di versamento effettuato anche dall'ex datore dichiarazione della Cassa.</i> |
| Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le pratiche di adozione di minori stranieri | <i>La certificazione della spesa sostenuta rilasciata dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione</i> |
| Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio | <i>Ricevuta relativa al versamento effettuato</i> |

Righi E27/E31 - Previdenza complementare

Art. 10, comma 1, lettera e-bis, del TUIR

Art. 8, Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Circolare 70 del 18.12.2007

Nei righi da E27 a E31 sono indicati, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. Per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante sull'importo di cui si chiede la deduzione, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate chi presta assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.

Nel rigo E27 sono indicati i contributi per i quali si chiede la deduzione nel limite di deducibilità ordinario di € 5.164,57.

Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della Certificazione Unica 2016 è riportato il codice 1, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano a quanto indicato nei punti 412 e 413 della CU 2016, diminuiti dell'eventuale valore riportato rispettivamente ai punti 422 e 423 della CU 2016 (previdenza complementare per familiari a carico).

Nel rigo E28 sono indicati i contributi versati dai lavoratori di prima occupazione, ossia quei soggetti che alla data del 1° gennaio 2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

I lavoratori di prima occupazione dipendenti di una pubblica amministrazione che sono iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui sono destinatari (ad esempio il fondo Espero) devono compilare il rigo E31 poiché in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2006 (la presenza di tre limiti di deducibilità: il 12% del reddito complessivo, € 5.164,57 e il doppio del quota di TFR destinata ai fondi pensione) (**Circolare 4.04.2008, n. 34**).

Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della Certificazione Unica 2016 è riportato il codice 3, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano a quanto indicato nei punti 412, 417 e 413 della CU 2016.

Nel rigo E29 sono indicati i contributi versati da quei soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre interamente le somme versate.

Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della CU 2016 è riportato il codice 2, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano a quanto indicato nei punti 412 e 413 della CU 2016.

Nel rigo E30 sono indicati i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico come indicati nell'articolo 12 del TUIR per la quota da questi non dedotta.

Il controllo da effettuare su tale rigo consiste nel verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 corrispondano ai punti 422 e 423 della Certificazione Unica 2016.

Nel rigo E31 sono indicati i contributi versati dai dipendenti pubblici alle forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari. Per tali soggetti l'importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque a € 5.164,57. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.

Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della Certificazione Unica 2016 è riportato il codice 4, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1, 2 e 3 corrispondano a quanto indicato rispettivamente nei punti 412, 414 e 413 della CU 2016.

In caso di versamenti effettuati non per il tramite del datore di lavoro (ad esempio, versamenti a fondi individuali) occorre verificare la corrispondenza dell'importo inserito in dichiarazione (colonna 2, per i rigi da E27 a E30, e colonna 3 per il rigo E31), con quelli indicati nella certificazione rilasciata al contribuente dal fondo stesso.

Con la **Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta n.7**, l'Amministrazione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente oltre alla CU presenti anche la certificazione del fondo aperto che indica l'importo deducibile, senza l'indicazione se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|--|
| Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per se stesso | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Modello di Certificazione Unica</i> - <i>Ricevuta di versamento dei contributi</i> |

| | |
|---|--|
| <p>Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo - Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi occorre acquisire i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> • Autocertificazione del familiare a carico che la spesa non è stata dedotta o sarà dedotta soltanto nella misura di euro • Ricevuta di versamento dei contributi • Modello di Certificazione Unica |
|---|--|

Tabella riepilogativa:

| RIGO | PUNTO 411 della CERTIFICAZIONE UNICA | LIMITE DEDUCIBILITÀ | PUNTI CU 2016 |
|------|--------------------------------------|---|----------------|
| E27 | 1 | € 5.164,57 | 412, 413 |
| E28 | 3 | € 5.164,57 (i primi 5 anni) € 7.746,86 (dal 6° al 25° anno) | 412, 417 e 413 |
| E29 | 2 | Nessun limite | 412, 413 |
| E30 | | € 5.164,57 | 422 e 423 |
| E31 | 4 | 12% reddito complessivo (max € 5.164,57); Doppio della quota TFR destinata ai fondi pensione (per i soli redditi lavoro dipendente e sempre nel rispetto del limite di € 5.164,57) | 412, 414 e 413 |

Rigo E32 - Spese per acquisto o costruzione di immobili dati in locazione

D.L. n. 133/14, art. 21, convertito nella L. n. 164/14, Decreto Interministeriale 8 settembre 2015

L'articolo 21 del D.L. n. 133/14 cosiddetto "Sblocca Italia" (convertito nella L. n. 164/14) introduce misure volte ad incentivare l'acquisto di immobili abitativi destinati alla locazione; il Decreto 8 settembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne definisce le modalità di attuazione e le procedure di verifica ai fini della deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione. **(GU Serie Generale n.282 del 3-12-2015)**

La **Circolare n. 3/E del 02.03.2016** ha fornito risposta ad alcuni quesiti interpretativi sull'argomento.

I soggetti cui spetta l'agevolazione sono le persone fisiche, non esercenti attività commerciale.

L'agevolazione riguarda le spese sostenute tra il 01 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 per:

- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale **di nuova costruzione**, invendute alla data del 12/11/2014. L'articolo 1 del Decreto attuativo definisce come invendute le unità che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero già in possesso del titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione sulla base di convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, o di accordi comunque denominati dalla legislazione regionale;
- l'acquisto di **unità** immobiliari a destinazione residenziale **oggetto di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo** ex articolo 3, comma 1, lett. c) e d) del DPR n. 380/01.
- la costruzione di unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, a condizione che i titoli abilitativi all'edificazione siano stati rilasciati entro il 12/11/2014 e i lavori di costruzione siano ultimati entro il 31/12/2017.

Le spese ammesse in deduzione, nei limiti di seguito indicati, sono:

- Prezzo di acquisto comprensivo di IVA, dell'unità abitativa come risulta dall'atto notarile, fino all'importo massimo di € 300.000.

Per verificare come deve essere inteso il limite di spesa di € 300.000 indicato dalla norma, la **Circolare n. 3/E del 2016 risposta 1.13** ha precisato che esso si riferisce al limite massimo deducibile **per immobile e per contribuente in tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione**, ovvero, per le spese sostenute, anche se per diversi immobili, ogni contribuente non potrà portarsi in deduzione complessivamente più di € 300.000.

E, per ogni immobile, non si potranno portare in deduzione più di € 300.000 da suddividersi tra gli aventi diritto in base alla quota di possesso.

- Interessi passivi pagati annualmente sui mutui contratti per l'acquisto della medesima unità di cui al punto A, che sono deducibili limitatamente alla quota di essi riferita ad un mutuo di valore

non superiore al minore tra il prezzo di acquisto dell'immobile e il limite di € 300.000.

Pertanto, **in caso di mutuo stipulato per un importo superiore al prezzo di acquisto dell'unità abitativa o comunque superiore a € 300.000**, la quota di interessi deducibile è data da:

$$\frac{\text{Interessi Pagati x (minore tra prezzo di acquisto e 300.000)}}{\text{Importo del Mutuo}}$$

La quota di interessi deducibile dovrà poi essere suddivisa tra gli intestatari del mutuo, ciascuno per la propria quota parte.

La deduzione degli interessi può essere fruita per l'intera durata del mutuo (**Circ. 3/E 2016 punti 1.11 e 1.12**)

- Nel caso di costruzione dell'unità abitativa, spese di costruzione sostenute tra il 01/01/2014 e il 31/12/2017 attestate da fattura dell'impresa esecutrice dei lavori. Il limite massimo di spese deducibili è di € 300.000 con le medesime precisazioni già fornite al precedente punto A per il caso di acquisto dell'immobile.

Al fine della determinazione del limite di € 300.000 di spese deducibili **sostenute dal singolo contribuente** nel quadriennio di vigenza dell'agevolazione, **concorrono** sia quelle sostenute per l'acquisto che quelle sostenute per la costruzione di unità residenziali destinate alla locazione.

Misura della deduzione

Per le spese di cui alle lettere A e C del paragrafo precedente è riconosciuta una deduzione dal reddito pari al 20% del totale delle spese sostenute ricondotte al limite massimo consentito, suddivisa in otto quote annuali di pari importo.

Per gli interessi di cui alla lettera B pagati nell'anno d'imposta di riferimento della dichiarazione è riconosciuta una deduzione pari al 20% della quota deducibile.

La deduzione spetta a partire dal periodo d'imposta nel quale è stato stipulato il contratto di locazione.

La deduzione spetta se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l'abitazione deve essere destinata alla locazione per almeno otto anni con carattere continuativo.

Nel caso di acquisto, se avvenuto prima del 3 dicembre 2015 (data di pubblicazione del decreto attuativo) il termine dei sei mesi decorre da tale data.

Nel caso di nuova costruzione, il termine dei sei mesi decorre dal rilascio dell'attestato di agibilità o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso ex articolo 25 del DPR n. 380/ 2001.

Riguardo alla durata della locazione la **Circolare n. 3/E del 2016 al risposta 1.13** precisa che possa considerarsi rispettato il requisito della durata minima del contratto di locazione pari ad anni otto, non solo nell'ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito

accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni complessivi.

Il diritto alla deduzione inoltre non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima di otto anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto.

- l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
- l'unità immobiliare non sia nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (si tratta delle zone territoriali destinate ad usi agricoli).
- l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato in GU n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.
- il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, c. 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431 ("canone concordato") e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, c. 114, della L. 24 dicembre 2003, n.350 ("canone speciale"). Nei comuni in cui non siano stati definiti accordi ai sensi dell'articolo 2, c.3, L. n. 431/1998, si fa riferimento per la determinazione del canone, all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.
- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
- sia accertata l'esecuzione delle opere edilizie in conformità a quelle assentite o comunicate.

L'agevolazione spetta al proprietario dell'unità immobiliare anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore degli alloggi sociali purché venga mantenuto il vincolo alla locazione e il corrispettivo dell'usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni determinati in base ai criteri in precedenza illustrati.

La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

In proposito, pare opportuno evidenziare che la condizione applicativa prevista dalla norma in esame presenta innumerevoli punti in comune con la detrazione d'imposta per recupero del patrimonio edilizio (50%), di cui all'articolo 16-bis, c. 3 del D.P.R. n. 917/86, ossia la detrazione riconosciuta alle persone fisiche che acquistano un'unità immobiliare sita in un edificio completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro i sei mesi successivi alla fine lavori.

Si riscontra, quindi, che i punti in comune sono rappresentati dal fatto che entrambe le norme

agevolative stabiliscono che:

- i destinatari sono le persone fisiche,
- gli immobili oggetto dell'agevolazione devono essere immobili a destinazione abitativa,
- i soggetti che cedono gli immobili devono essere le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

L'impossibilità di beneficiare di una doppia agevolazione sulle medesime spese pone il contribuente nella condizione di valutare con attenzione quale delle due norme risulti essere più conveniente.

Gli oneri trattati nel presente capitolo non consentono la deduzione se sostenuti a favore di familiari fiscalmente a carico.

Documentazione da sottoporre a controllo e conservare

| Tipologia | Documenti |
|---------------------------------|---|
| Spese di acquisto dell'immobile | Contratto di acquisto dell'immobile per verificare i vincoli temporali previsti e l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto. Certificazione relativa alle spese connesse all'acquisto: imposte pagate in relazione all'acquisto, IVA, onorario per la stipula dell'atto. |
| Interessi passivi | Contratto di mutuo per verificare la data di stipula, l'importo del mutuo e che lo stesso sia stato concesso per l'acquisto dell'unità abitativa. Quietanze di pagamento delle rate, o attestazione di pagamento rilasciata dalla banca, con specifica distinzione della quota interessi versata. |
| Spese di costruzione | Fattura/e dell'impresa esecutrice dei lavori. Attestati di edificabilità. Attestato di abitabilità o documentazione equivalente. |
| In tutti i casi | Contratto di locazione attestante i requisiti richiesti: che si tratti di un contratto stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431/1998 di durata non inferiore a otto anni (anche in virtù della tacita proroga); che il canone di locazione non sia superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex articolo n. 18 del D.P.R. n. 380/01, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'art 2, c. 3, della L. n. 431/98 (contratto a "canone concordato"), e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, c. 114, della L. n. 350/03 (contratto a "canone speciale"). Certificazione, se non risulta dal contratto di locazione, attestante la classificazione energetica e la destinazione urbanistica. Autocertificazione attestante il verificarsi della condizione sul rapporto di parentela tra il locatore e il locatario. |

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore

art. 10, comma 1, lettera d-bis-TUIR

art. 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi.

Va verificato che l'importo inserito nella **colonna 1** corrisponda a quanto indicato al punto 440 della CU 2016 e la presenza nelle annotazioni del codice CG oppure, se il contribuente non ha chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, a quanto indicato nell' attestazione rilasciata dal soggetto percettore.

Va verificato che l'importo inserito nella **colonna 2** corrisponda a quanto indicato al rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730/3 anno 2015 oppure nel rigo RN47, colonna 9 (RP26, cod.5) del modello Unico Persone Fisiche 2015.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|--|
| Somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel corso del 2015 sono state restituite al soggetto erogatore (redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo) | <ul style="list-style-type: none"> - CU 2016 codice CG o Attestazione del percettore che certifichi la restituzione della somma (per le somme indicate nella colonna 1) - 730/2015 o Unico 2015 (per le somme indicate nella colonna 2) + autocertificazione attestante la mancata deduzione di tale somme da parte del sostituto. |

Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è stata introdotta dall'articolo 1, co. 1 della Legge 27.12.1997, n. 449 ed è stata prorogata più volte. È stata resa permanente dall'articolo 4 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 che ha previsto l'introduzione nel TUIR dell'articolo 16-bis, includendo in tal modo queste spese tra gli oneri detraibili ai fini IRPEF e aggiungendo la nuova ipotesi inerente la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

I contribuenti possono usufruire della detrazione dall'imposta lorda (IRPEF), di un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

L'articolo 11 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 ha previsto l'aumento della detrazione IRPEF per lavori di ristrutturazione edilizia dal 36 al 50%, nonché l'innalzamento del limite di spesa agevolabile da € 48.000 a € 96.000 a partire dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013.

Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi fino al 31 dicembre 2016.

La detrazione spetta, nei limiti sopra indicati, anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto (prima erano sei) mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2016, è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

In questo caso, la detrazione è pari al 65% delle spese effettuate a partire dal 4 agosto 2013 e l'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione è di € 96.000.

Limiti e misure di detraibilità

Ai fini dell'imputazione delle spese, la disposizione agevolativa fa riferimento alle spese sostenute e quindi al criterio di cassa, nel senso che occorre avere riguardo al loro effettivo pagamento. Pertanto, le spese devono intendersi sostenute quando viene eseguito il pagamento, anche se il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d'imposta diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa la fattura delle spese.

La detrazione è pari al:

- 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 nel limite massimo di spesa di € 48.000;

- 36% per le spese sostenute dal 1.10.2006 fino al 25.06.2012 nel limite massimo di spesa di € 48.000;
- 50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012 – 31.12.2012 nel limite massimo di spesa di € 96.000, tenendo conto delle spese effettuate fino al 25.06.2012;
- 50% per le spese sostenute nel periodo 1.01.2013 – 31.12.2015 nel limite massimo di spesa di € 96.000.

Il contribuente che fino al 25 giugno 2012 ha già sostenuto spese per € 48.000 e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri € 96.000 nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, invece della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno (**Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.4**).

Il limite di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli interventi medesimi (**Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.2**).

L'articolo 16-bis, comma 4 del TUIR prevede che, nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno, consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili, occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. In pratica si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento, non ha superato il limite complessivo.

Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L'intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente (**Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.2**).

L'innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l'incremento delle spese ammissibili da € 48.000 ad € 96.000 si applicano anche alle spese relative all'acquisto da impresa di un immobile, facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato (**Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 2**).

Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale deve essere riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite di spesa va ripartito tra gli stessi. In precedenza il limite di spesa su cui applicare la percentuale era riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale erano stati effettuati gli interventi di recupero e competeva separatamente per ciascun periodo d'imposta. Per verificare l'ammontare delle spese sostenute dal contribuente e dagli altri contitolari dell'immobile prima e dopo il 30 settembre 2006 il contribuente deve produrre una dichiarazione debitamente datata e sottoscritta diretta ad attestare l'importo delle spese sostenute da ciascuno dei contitolari

distintamente nei due periodi (*Risoluzione 4.06.2007 n. 124, risposta 1*).

Sebbene la norma faccia riferimento all'unità immobiliare e non all'unità abitativa, l'ammontare massimo di spesa ammessa alle detrazioni va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente (*Risoluzione 4.06.2007 n. 124, risposta 3; Risoluzione 29.4.2008 n. 181*).

Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione comportino la divisione di un immobile in due o più abitazioni, il limite di spesa spetta con riferimento all'unico immobile esistente all'inizio dei lavori, indipendentemente dal numero di persone che partecipano alla spesa ed al numero di abitazioni che si ricavano dalla ristrutturazione (*Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 3*).

In caso di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all'esercizio di attività commerciale (occasionale o abituale) la detrazione è usufruibile nella misura del 50% delle spese sostenute (*Risoluzione 24.01.2008 n. 18*).

Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo, pertanto, nel caso in cui vengano effettuati, dal medesimo contribuente, nello stesso edificio, sia lavori condominiali che lavori sul proprio appartamento la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento. Ne consegue che in relazione a questi interventi il contribuente potrà godere di un ulteriore tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione (*Risoluzione 3.08.2007 n. 206*).

Nel caso di titolarità, da parte di un condòmino, di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione. Fermo restando detto limite massimo per ogni appartamento, il beneficio dovrà essere suddiviso con gli altri soggetti eventualmente contitolari dell'unità immobiliare (*Risoluzione 25.01.2008 n. 19*).

In caso di lavori per i quali, nonostante ricorressero tutte le condizioni per usufruire della detrazione, il contribuente abbia omissso di richiedere il beneficio in precedenti dichiarazioni dei redditi, potrà usufruire dell'agevolazione nell'attuale dichiarazione, indicando nella relativa casella il numero della rata corrispondente (*Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.2*).

Ripartizione della detrazione

La detrazione deve essere ripartita, **per tutti i contribuenti**, in 10 rate di pari importo.

Fino al 31 dicembre 2011 i contribuenti di età non inferiore a 75 potevano ripartire la detrazione in cinque rate annuali di pari importo. Tale facoltà, per espressa previsione legislativa, era riservata solo ai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento. Non potevano pertanto beneficiare di tale disposizione i soggetti che avevano la mera detenzione dell'immobile sul quale erano stati effettuati gli interventi, come ad esempio l'inquilino o il comodatario (*Circolare 05.03.2003 n. 15, par. 2*).

Il raggiungimento dell'età costituiva un termine iniziale a partire dal quale poteva essere derogata la disposizione di carattere generale che prevedeva la ripartizione della detrazione in dieci annualità.

Restava quindi nella disponibilità del contribuente la facoltà di operare tale più favorevole ripartizione, anche a partire dai periodi d'imposta successivi a quello in cui si verificava il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età, in relazione alle restanti quote di detrazione da far valere negli anni successivi (**Circolare 10.01.2001 n. 24, risposta 1.9**).

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d'imposta per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse (**Circolare 31.05.2007 n. 36, punto 8; Risoluzione 5.07.2007 n. 152**).

Le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie, per espressa previsione normativa, sono cumulabili con le agevolazioni previste per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, ridotte però nella misura del 50%.

La riduzione al 50% riguarda tutte le agevolazioni previste per gli immobili vincolati ai sensi della citata Legge n. 1089 del 1939 (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 5; Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.8**).

Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% (**Risoluzione 24.01.2008 n. 18**).

In caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione in quanto le spese che rilevano sono quelle rimaste effettivamente a carico. Qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si applica la disposizione che prevede l'assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 5**).

Soggetti che possono fruire della detrazione

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 2**).

L'agevolazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, che ne sostengono le relative spese, e quindi:

- i proprietari o i nudi proprietari
- i titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie

- i locatari o i comodatari (previo consenso del legittimo possessore)
- i soci di cooperative divise e indivise
- gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- i soggetti indicati nell'articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Se le spese per i lavori sono sostenute dal detentore (locatario, comodatario), per fruire della detrazione è necessario che:

- l'atto che attribuisce loro il titolo (contratto di locazione e di comodato) sia regolarmente registrato;
- siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Costituisce "titolo idoneo" per la fruizione della detrazione anche la sentenza di separazione con la quale è assegnato ad un coniuge l'immobile intestato all'altro coniuge. Tale circostanza, in presenza delle altre condizioni normative, consente all'assegnatario di beneficiare della detrazione sulle spese affrontate riconducibili all'articolo 16-bis TUIR (**Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.2**).

Relativamente ai soci di cooperative sono legittimati i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale ed i soci di cooperative a proprietà indivisa, (in qualità di detentori) assegnatari di alloggi, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile. Non è ammessa direttamente alla fruizione della detrazione la cooperativa edile formata dai proprietari delle unità immobiliari che hanno provveduto alla sua costituzione per avviare la ristrutturazione dello stabile (**Risoluzione 17.11.2008 n. 442**).

Familiari conviventi

La detrazione compete anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1**).**

Nel caso in cui le fatture e i bonifici non siano intestati a lui, non si perde l'agevolazione se si annota sulla fattura la percentuale di spesa sostenuta. Tale annotazione, tuttavia, deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta (**Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1**).

Per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato e il soggetto può attestare di essere un familiare convivente con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1**).

Lo status di convivenza deve, però, sussistere già al momento in cui si attiva la procedura, cioè, nei casi per i quali è ancora prevista, dall'inoltro della comunicazione preventiva all'Amministrazione finanziaria (**Risoluzione 06.05.2002 n. 136**).

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per la ristrutturazione di una qualsiasi delle abitazioni in cui si esercita la convivenza. Non è invece richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente (*Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1; Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10*).

Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Futuro acquirente

La detrazione compete, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, anche in caso di stipula di un contratto preliminare di vendita (compromesso), all'acquirente dell'immobile (*Circolare 11.05.1998 n. 121; Risoluzione 08.02.2008 n. 38*) se:

- è stato immesso nel possesso dell'immobile
- esegue gli interventi a proprio carico
- il compromesso è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate competente.

Non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore in quanto l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente.

Lavori eseguiti in proprio

→ Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati (*Circolare 11.05.1998 n. 121*).

L'agevolazione spetta anche se la spesa per l'acquisto dei materiali è precedente all'inizio dei lavori (*Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.1*).

Condominio

Il condominio negli edifici, disciplinato dagli articoli da 1117 a 1139 del codice civile, costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento, ed una comproprietà sui beni comuni dell'immobile (ad esempio, il suolo su cui l'edificio sorge, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i portoni d'ingresso ed i cortili, i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, ecc.).

Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condòmino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà (*Circolare 06.11.2000 n. 204; Circolare 7.02.2007 n. 7*).

Il condominio può svilupparsi, ad esempio, sia in senso verticale (edificio condominiale a più piani) sia in senso orizzontale (residence composti da villette mono o bifamiliari con più servizi in comune quali ad esempio strade interne, illuminazione, ecc.).

L'articolo 1129, c. 1 del codice civile prevede l'obbligo della nomina di un amministratore condominiale qualora i condòmini siano in numero superiore a otto.

Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nei limiti della ripartizione millesimale delle spese e nei limiti delle quote effettivamente pagate all'amministratore. È infatti l'amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all'invio del modulo per la preventiva comunicazione al Centro Operativo o all'indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione (quadro AC) e agli altri adempimenti relativi alla detrazione.

Per i lavori eseguiti sulle parti comuni dei condomini, l'amministratore deve rilasciare una certificazione dalla quale risultino: le generalità ed il codice fiscale di chi rilascia la certificazione, gli elementi identificativi del condominio, l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento, la quota parte millesimale imputabile al condòmino al quale viene rilasciata detta certificazione. Tale documento deve essere rilasciato dall'amministratore solo in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condòmino.

L'amministratore deve, inoltre, conservare tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 novembre 2011 al fine di esibirla a richiesta degli uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi i singoli condòmini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio (***Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.6; Risoluzione 4.06.2007 n. 124, risposta 2; Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.4***).

Ove non esista possibilità di accordo tra i condòmini sulla gestione delle parti comuni di un edificio, l'autorità giudiziaria potrà nominare un rappresentante giudiziale del condominio. Tale soggetto è legittimato a tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell'agevolazione, compresa la certificazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi necessari ai fini dell'imputazione/suddivisione della spesa per ciascun proprietario (***Risoluzione 21.07.2008 n. 314***).

Ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti condominiali, nel caso in cui la certificazione dell'Amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, possono fruirne a condizione che attestino, sul documento comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa in questione, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione (***Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.7***).

Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal coniuge convivente del proprietario dell'immobile, che potrà portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spesa in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese (***Circolare 11.05.2014 n. 11, risposta 4.2***).

Condominio minimo

Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un

suolo comune, ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento (**Risoluzione 14.02.2008 n. 45**)

Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini.

Per beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni, i condòmini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso. Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari i condòmini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile (**Circolare 11.05.2014 n. 11, risposta 4.3**).

Se il pagamento con l'apposito bonifico bancario/postale è stato effettuato da parte di tutti i condòmini e, quindi, non c'è stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'articolo 25 del DL n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento, per accedere alla detrazione è comunque necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa in cui sono state sostenute le spese:

- sia presentata a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
- sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale
- attribuito, la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 605 del 1973, per l'omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di € 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;
- il condominio invii una comunicazione in carta libera all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio.

Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, deve essere specificato, distintamente per ciascun condòmino:

- le generalità e il codice fiscale;
- i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
- i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
- le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.

Nel modello 730 dovrà essere inserito il codice fiscale del condominio e nei righi E51 o E52 dovrà essere barrata la casella 2 relativa al condominio (**Risoluzione 27.08.2015 n. 74**).

L'Agenzia, però, riconsiderando le istruzioni fornite con precedenti documenti di prassi, ritiene che non sia più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non

avendo l'obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste italiane Spa dell'obbligo di operare la prescritta ritenuta all'atto dell'accredito del pagamento.

In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.

Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, se si avvale dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

Sono pertanto superate le indicazioni fornite con la **circolare n.11/E del 2014, risposta 4.3** e con la **risoluzione n.74/E del 2015**, salvi restando i comportamenti già posti in essere in attuazione di tali documenti (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.7).

Unico proprietario di un intero edificio

Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. La locuzione "parti comuni di edificio residenziale" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121).

Se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come "parti comuni" e pertanto non è praticabile un autonomo limite di spesa ad esse riferibile (Risoluzione 12.07.2007 n. 167, risposta 3).

Variazioni di possesso

La variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire della detrazione, nei casi più frequenti, comporta il trasferimento della detrazione.

Ciò non accade nell'ipotesi in cui la detrazione spetti al detentore dell'immobile (ad esempio, l'inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso continua ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 4).

La scelta di una diversa rateazione effettuata dai contribuenti di età non inferiore a settantacinque anni vengono trasmesse ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da tali soggetti.

Vendita - donazione dell'immobile

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare (**articolo 16 bis, co. 8, TUIR**).

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, la disposizione può trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale la donazione (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 4**).

Tale disposizione vale anche in caso di permuta poiché, in base all'articolo 1555 del codice civile, "le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili" (**Circolare 19.06.2012 n. 25, risposta 1.2**).

La regola generale, pertanto, prevede che in caso di vendita dell'unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle rate di detrazione, la detrazione invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi si trasferisca all'acquirente in quanto tali interventi, aumentando il valore dell'immobile, hanno influenzato il prezzo di acquisto ed hanno comportato una traslazione dell'onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi (**Circolare 24.02.1998 n. 57**).

Tuttavia, dalle compravendite effettuate con data successiva al 17 settembre 2011 (**articolo 2, commi 12 bis e ter del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14/2011**) le parti possono accordarsi per l'utilizzo delle residue rate da parte del cedente (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.8**).

Per determinare in concreto chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14**), anche nell'ipotesi di opzione di mantenimento della detrazione in capo al cedente (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.8**).

Il trasferimento a terzi di una quota dell'immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell'intero immobile. Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell'immobile e non del 100%, l'utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.8 e Circolare 12.05.2000 n. 9, risposta 2.1.13**).

La residua detrazione IRPEF spettante in materia di ristrutturazioni del patrimonio edilizio, si trasmette alla parte acquirente non soltanto quando è ceduto l'intero immobile, ma anche se, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell'immobile, perché, in quest'ultima ipotesi, si realizzano i presupposti richiesti dalla disposizione normativa (**Risoluzione 24.03.2009 n. 77**).

Detrazione da parte degli eredi

In caso di successione dell'immobile oggetto di agevolazione, il beneficio fiscale (quote residue) si

trasmette per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. In sostanza a chi ne può disporre a proprio piacimento quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale (**Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.1**). A tale riguardo si precisa che:

- se l'immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
- nel caso di più eredi e l'immobile sia libero (a disposizione), spetta in parti uguali agli eredi;
- nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene (**Sentenza Cassazione 10/03/1987 n. 2474**).

In relazione al requisito della "detenzione materiale e diretta", non potrà continuare a fruire della detrazione l'erede che abbia concesso in comodato l'immobile su cui sono stati effettuati gli interventi (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.2**).

La condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve, infatti, sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene (**Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.3**).

La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell'agevolazione (*de cuius*) era il conduttore dell'immobile, purché l'erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione (**Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.1**).

Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione

Per usufruire della detrazione il contribuente deve aver eseguito alcuni adempimenti e di conseguenza essere in possesso della relativa documentazione:

Invio della comunicazione al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara

Fino al 14 maggio 2011, prima dell'inizio dei lavori (la data a cui fare riferimento è quella della ricevuta della raccomandata), il contribuente doveva inviare una comunicazione al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e pertanto doveva essere in possesso della ricevuta di invio della stessa.

La comunicazione, se dovuta, si considera inviata prima dell'inizio lavori, anche quando l'invio avviene nello stesso giorno di avvio degli stessi (**Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 7.1**).

Il contribuente non decade dal diritto anche se la comunicazione è stata inviata ad un Centro di Servizio "incompetente" (**Risoluzione 10.08.2004 n. 118**).

Il Provvedimento che ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti (**Articolo 7, co. 2, lett. q) D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011**), ha previsto che, a decorrere dal 15 maggio 2011, l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori è sostituito con l'obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

È possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche nell'ipotesi di mancato invio della comunicazione preventiva, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione, e sia conservata ed esibita a richiesta degli uffici la documentazione prevista (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.1**).

Può fruire della detrazione anche il contribuente non abbia inviato prima del 14 maggio la comunicazione relativa all'acquisto di box effettuato nel 2010, a condizione che compili nella dichiarazione dei redditi le colonne relative ai dati catastali dell'immobile prevista (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.2**).

Pagamento delle spese tramite il bonifico bancario

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico dal quale risulti:

- la causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012: articolo 16-bis, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nell'ipotesi in cui l'ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa (**Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.1**).

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.11**) così come è ugualmente valido il bonifico effettuato "on line" (**Risoluzione 7.08.2008 n. 353**).

Con l'entrata in vigore dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale ha assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti

bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d'acconto del 10%, divenuta 4%, con decorrenza 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del DL. n. 98/2011 e successivamente 8%, con decorrenza 1° gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 657, Legge n. 190/2014.

L'incompleta compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'articolo 25 del DL n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento. Non può, pertanto, essere riconosciuta la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia se la causale del bonifico bancario non contiene il riferimento normativo alla Legge n. 449/1997, il codice fiscale degli ordinanti e il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento (**Risoluzione 7.06.2012 n. 55**).

L'attuale posizione dell'Agenzia delle Entrate porta, di conseguenza, al mancato riconoscimento della detrazione in capo alla persona fisica, ordinante il bonifico, superando precedenti posizioni di prassi, nelle quali si sosteneva che l'incompletezza dei dati del bonifico potesse essere sanata.

In passato, infatti, il beneficio poteva essere riconosciuto anche se:

- nel bonifico il contribuente aveva ommesso i riferimenti normativi, purché fosse in grado di dimostrare che le spese erano state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.3**);
- il bonifico bancario era incompleto, purché tale mancanza fosse colmata dalla coincidenza degli elementi posti a base dello stesso e quindi se c'era coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario ed il soggetto destinatario della fattura, tra la ditta a favore della quale era stato emesso il bonifico bancario e quella che aveva emesso la fattura, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra il versamento effettuato, l'emissione della fattura e l'esecuzione dei lavori (**Risoluzione 15.07.2008 n. 300**);
- pur mancando oltre agli estremi della norma agevolativa, anche altri elementi essenziali quali il codice fiscale dell'ordinante e il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico, tale irregolarità sia sanata fornendo i predetti dati alla banca (**Risoluzione 7.08.2008 n. 353**).

La detrazione è riconosciuta, invece, nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti. Per effetto del nuovo pagamento, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti potranno definire le modalità di restituzione dell'importo originariamente pagato (**Risoluzione 7.06.2012 n. 55**).

Nel caso in cui, per mero errore materiale, nella causale del bonifico siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non avendo ciò pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% (o 8% dal 1.1.2015), la detrazione può comunque essere riconosciuta (**Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.5**).

Il contribuente potrà fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento a

condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4% (o 8% dal 1.1.2015) e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. In questo caso l'anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione (**Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.4**).

Ai fini del riconoscimento della detrazione, trattandosi di versamenti effettuati in favore di pubbliche amministrazioni, non è richiesto il pagamento tramite bonifico per gli oneri di urbanizzazione, i diritti pagati per concessioni, le autorizzazioni e denunce di inizio lavori, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, le imposte di bollo (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 6**). Nella stessa ipotesi ricade anche il versamento effettuato per la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) per la quale è sufficiente il versamento mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo (**Risoluzione 18.08.2009 n. 229**).

Anche se non necessario, nel caso in cui il contribuente intenda versare gli oneri di urbanizzazione al Comune con bonifico, fermo restando il diritto alla detrazione, l'ordinante non deve indicare il riferimento agli interventi edilizi ed ai relativi provvedimenti legislativi per evitare l'applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei confronti del Comune (**Risoluzione 4.01.2011 n. 3**).

Conservazione delle fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa

Per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, l'**articolo 35, commi 19 e 20 del D.L. n. 223 del 2006** aveva legato il riconoscimento della detrazione all'indicazione del costo della manodopera in fattura, tuttavia, tale previsione è stata soppressa, per le imprese che eseguono i lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo, con decorrenza 14 maggio 2011 (**Articolo 7, comma 2, lett. r) D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011**). Pertanto tale indicazione non rappresenta più condizione di spettanza dell'agevolazione per il soggetto che sostiene la spesa. La soppressione dell'obbligo opera sia per le fatture emesse nel 2011, sia per quelle emesse negli anni pregressi (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.3**).

Nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. Tale annotazione, tuttavia, deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta (**Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1**).

Comunicazione all'Azienda sanitaria locale competente nel territorio in cui si svolgono i lavori

Tale comunicazione inviata, con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione, prima di iniziare i lavori, deve contenere le seguenti informazioni:

- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell'intervento da realizzare;
- dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell'intervento di recupero.

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare all'Asl.

Dichiarazione di esecuzione lavori

Questa dichiarazione, sottoscritta da un professionista, doveva essere trasmessa al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui erano completati i lavori, il cui importo complessivo fosse risultato superiore a € 51.645,69. Considerato che dal 2003 il plafond di spesa detraibile (€ 48.000) è al di sotto della soglia a partire dalla quale detto adempimento diventa obbligatorio (€ 51.645,69) la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione, deve considerarsi superata a partire dalla detrazione richiesta per il suddetto periodo d'imposta (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta n. 1.1**).

Ciò è confermato anche dall'elenco dei documenti la cui conservazione è necessaria ai fini del controllo documentale contenuto nel Provvedimento del 2/11/2011 A.E., prot. n. 2011/149646, tra i quali non figura tale dichiarazione, benché essa sia ancora prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. d) del D.M. n. 41/1998 (**Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.3**).

Documentazione relativa alle parti comuni

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione (**Circolare 1.6.1999 n. 122, risposta 4.6**). L'amministratore deve conservare tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 novembre 2011, per esibirla a richiesta degli uffici (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.4**).

Per le spese sulle parti comuni sostenute nel corso del 2006, la dichiarazione dell'amministratore dovrà contenere anche le informazioni utili per individuare la percentuale di detrazione spettante in relazione alla data di emissione delle fatture (**Risoluzione 4.06.2007 n. 124, risposta 2**).

In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile:

- se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende usufruire della detrazione, il modulo di comunicazione di inizio lavori, se ancora dovuto, con la relativa documentazione allegata può essere trasmesso da uno soltanto di essi (**D.M. 6/03/1998** e **Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 7.1**). In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto;
- in presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, il diritto alla detrazione da parte degli altri soggetti non si perde qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.4**);
- in caso di non coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico, la detrazione è consentita se nel bonifico risulta (anche o solo) il nominativo di chi ha inviato la comunicazione. In presenza di un coniuge intestatario della comunicazione e del bonifico e l'altro coniuge intestatario della fattura, il primo può detrarre la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura (**Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 4.5** e **Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 7.1**);
- nel caso in cui la partecipazione alle spese di più soggetti non coincida con le proprie quote di possesso è necessario annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.5.3**);
- qualora il contribuente abbia inviato la comunicazione al Centro Operativo ma le fatture relative alle spese sostenute ed il bonifico bancario riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo purché venga annotato sul documento di spesa il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.8**);
- nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1**).

Controllo del CAF e conservazione della documentazione

In relazione alle spese ripartite su più annualità, il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta (**Circolare 1.04.2005 n. 12**).

Qualora il soggetto che presta l'assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia conservato copia, può non essere nuovamente

richiesta al contribuente l'esibizione della documentazione (**Circolare 31.05.2005 n. 26**).

Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto assistenza negli anni precedenti ad un altro CAF ovvero abbia utilizzato il modello 730 presentandolo al datore di lavoro o abbia presentato il modello Unico, il CAF deve verificare tutti i documenti di seguito indicati con riferimento alle diverse situazioni per le quali è possibile beneficiare della detrazione.

In linea generale il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione di tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

A seguito della modifica normativa introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 il CAF deve conservare tale documentazione e fornirla, a richiesta degli Uffici, per il controllo della corretta apposizione del visto di conformità. La conservazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In data 2 novembre 2011 l'amministrazione finanziaria ha emanato il Provvedimento, prot. n. 2011/149646, contenente le previsioni inerenti la conservazione della documentazione da esibire, da parte del contribuente, all'amministrazione finanziaria, in caso di controllo della dichiarazione. In tale Provvedimento, tra l'altro è precisato che nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, il contribuente può rendere un'autocertificazione attestante la data inizio lavori e la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.5**).

Interventi che danno diritto alla detrazione

L'agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell'anno per la ristrutturazione di singole unità immobiliari residenziali (**Circolare 24.02.1998, n. 57**) e di parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Per l'individuazione degli edifici ammessi all'agevolazione, non può essere utilizzato un principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle destinate ad altri usi ed è, quindi, ammessa al beneficio fiscale anche la singola abitazione, realmente utilizzata come tale, ancorché unica all'interno di un edificio (ad esempio l'unità immobiliare adibita ad alloggio del portiere per le cui spese di ristrutturazione i singoli condòmini possono calcolare la detrazione in ragione delle quote millesimali di proprietà).

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Utilizzando il principio di "prevalenza" della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, è possibile ammettere alla detrazione fiscale, nel caso delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque

ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Gli interventi edilizi agevolabili, sotto il profilo tecnico e nei loro contenuti, sono classificati e dettagliatamente definiti dall'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 ed al Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 c.d. "decreto del fare". In sostanza, al fine di definire ciò che beneficia dell'agevolazione fiscale, il legislatore rimanda alla legge quadro dell'edilizia.

Sono agevolabili le spese relative:

Interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dalla esistenza di una pluralità di proprietari (***Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12.07.2007 n. 167***).

Per quanto riguarda la individuazione delle parti comuni interessate dalla agevolazione è necessario far riferimento all'articolo 1117 del codice civile (***Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12.02.2010 n. 7*** che supera il precedente orientamento fornito dalla Risoluzione 7.5.2007 n. 84).

Sono parti comuni:

- il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Sono agevolabili, per le parti comuni dei condomini residenziali abitativi:

- le spese di manutenzione ordinaria;
- le spese di manutenzione straordinaria;
- le spese di restauro e di risanamento conservativo;
- le spese di ristrutturazione edilizia.

Interventi di cui alle lettere b), c), d) del citato articolo 31, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali.

L'agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Eccezionalmente possono essere ricomprese anche le unità immobiliari ad uso non abitativo, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza l'esecuzione dei lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato (**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 8.02.2005 n. 14**).

Per le abitazioni e/o loro pertinenze sono agevolabili:

- le spese di manutenzione straordinaria;
- le spese di restauro e di risanamento conservativo;
- le spese di ristrutturazione edilizia.

In tutti i casi (trattandosi di interventi di manutenzione, ristrutturazione e/o recupero edilizio) le spese affrontate devono essere state sostenute per interventi su edifici esistenti e non di nuova costruzione (**Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 4**) ad eccezione dei costi inerenti gli interventi relativi ai parcheggi pertinenziali e di c.d. "fedele ricostruzione" degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia.

Manutenzione ordinaria

(Articolo 3, lettera a), Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tali interventi riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4**).

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:

- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
- la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico,
- impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere;
- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
- sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
- riparazioni balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni;
- riparazione recinzioni;
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;

- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

Manutenzione straordinaria

(Articolo 3, lettera b), Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.

La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. Si tratta, quindi, di interventi innovativi nel rispetto dell'immobile esistente (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4**).

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:

- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;
- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
- rifacimento vespai e scannafossi;
- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali.

Negli interventi di integrazione dei servizi igienico – sanitari sono compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne, in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli interventi di manutenzione straordinaria. Anche la realizzazione dei tronchi di collegamento tra la singola abitazione e la rete pubblica sono da comprendersi in tale fattispecie essendo anch'essi finalizzati ad integrare i servizi

igienico - sanitari, attraverso opere effettuate sulla singola unità abitativa (**Risoluzione 11.11.2002 n. 350**).

Le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell'intervento di "ristrutturazione delle fognature" oggetto dell'agevolazione e nei limiti della parte della spesa strettamente necessaria per la realizzazione dell'intervento agevolato. Alle condizioni descritte, infatti, si ravvisa lo stretto collegamento e l'accessorietà rispetto alla realizzazione degli interventi agevolabili che consente il riconoscimento dei relativi costi. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, la sussistenza del carattere di indispensabilità dei lavori di bonifica e l'individuazione della parte di spesa da considerare strettamente necessaria dovranno risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.9**).

È, inoltre, possibile fruire della detrazione per le spese relative all'installazione degli addolcitori domestici solo se comporta modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell'abitazione e/o degli impianti relativi (**Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.3**).

Restauro e risanamento conservativo

(Articolo 3, lettera c), Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili. Questi interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.

La norma descrive due gruppi di interventi analoghi nei contenuti, ma differenti per quanto attiene le finalità e, soprattutto, riguardo alle caratteristiche degli edifici su cui tali interventi sono eseguiti.

Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico - artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare. Gli stessi interventi, attraverso la preliminare analisi storica e artistica delle trasformazioni subite dall'edificio nel corso del tempo, sono effettuati principalmente attraverso la conservazione degli originari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di elementi ricorrendo a tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto dell'edificio stesso.

Il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4**).

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel restauro e risanamento conservativo i seguenti interventi:

- modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
- innovazione delle strutture verticali e orizzontali;

- ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
- adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione edilizia

(Articolo 3, lettera d), Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi fondamentali: il primo determinato dalla "sistematicità" delle opere edilizie e il secondo, più rilevante, riguarda la finalità della trasformazione dell'organismo edilizio che può portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Pertanto, gli effetti di tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l'intervento stesso è considerato di "trasformazione urbanistica", soggetto a concessione edilizia e sottoposto al pagamento di oneri concessori (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4**).

È possibile, ad esempio, fruire del diritto alla detrazione d'imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo (**Risoluzione 08.02.2005 n. 14**).

Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i seguenti interventi:

- riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
- mutamento di destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
- trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
- modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei solai;
- interventi di ampliamento delle superfici.

L'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'edilizia) riconduce fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; inoltre, definisce interventi di "nuova costruzione" quelli

riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente. Sul punto l'articolo 30, comma 1, lett. a) del DI n. 69 del 2013 è, infatti, intervenuto a rivedere la definizione di "ristrutturazione edilizia", contenuta nel Testo Unico Edilizia, eliminando all'articolo 3, comma 1 lett d) del DPR 380/2001, il riferimento alla "sagoma" dell'edificio preesistente, nell'ipotesi di demolizione e successiva ricostruzione.

Nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente; conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione". Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa, posto che le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, essendo introdotte da leggi regionali, non possono influire sulla applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali (**Risoluzione 4.01.2011 n. 4**).

Gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l'intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore", al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative.

Lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (DI 6.12.2011 n. 201).

Sono inclusi tutti gli interventi agevolabili, inclusi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere:

- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità e il tipo di utilizzo. Non rileva, invece, la categoria catastale dell'unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo.

Per il profilo territoriale, gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad alta pericolosità. Per il tipo di utilizzo, rileva la circostanza che la

costruzione sia adibita “*ad abitazione principale o ad attività produttive*”, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone. La circostanza che un unico edificio localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità possa comprendere unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni, comporta che l’aliquota del 65% potrà essere fruita solo per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, applicandosi l’aliquota del 50% per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, nei casi in cui le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione dall’IRPEF di cui all’articolo 16-bis del TUIR (***Circolare 18.09.2013 n. 29, punto 2.2***).

Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

La detrazione è riconosciuta (***Circolare 24.02.1998 n. 57 e Circolare 11.05.1998 n. 121***):

- per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune) purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa;
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Costruzione del box pertinenziale

Per usufruire dell’agevolazione per la realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, gli stessi devono essere pertinenziali ad una unità immobiliare ad uso abitativo (***Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.5.4***).

Il fatto che gli immobili ancora non siano stati ultimati non rileva ai fini dell’agevolazione (***Circolare 10.6.2004 n.24, risposta 1.2***).

In caso di costruzione, anche realizzata in economia, l’esistenza del vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia. Naturalmente, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico (***Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.2***).

In presenza dei requisiti richiesti, la detrazione spetta anche al coniuge convivente con il futuro proprietario del box (***Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 7.2***).

In caso di costruzione, per usufruire della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione, che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;ricevuta raccomandata (laddove ancora prevista) al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. È ammissibile la fruizione della detrazione in esame da parte del

coniuge convivente per la costruzione di un box pertinenziale di proprietà dell'altro coniuge, a carico del primo (**Circolare n. 15 del 2005, risposta 7.2**).

Acquisto di box pertinenziale

La detrazione può essere concessa anche in caso di acquisto del box se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
- vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare, di proprietà del contribuente, oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia una obbligazione per la creazione di un vincolo di pertinenzialità con un immobile esistente;
- siano contabilizzati distintamente i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, e quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili a beneficio fiscale (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4**).

Pertanto, anche il concessionario che ha ottenuto il diritto di superficie sull'area pubblica e procede alla realizzazione dei suddetti parcheggi dovrà fornire la documentazione da allegare alla richiesta di detrazione fiscale (**Risoluzione 20.12.1999 n. 166**).

Acquistando contemporaneamente casa e box, da una cooperativa o da una immobiliare, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, può essere operata la detrazione relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.7**).

In caso di assegnazione di alloggi e di box auto pertinenti da parte di cooperative edilizie di abitazione, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'alloggio abitativo e il box, tenuto conto del particolare procedimento seguito, risulta formalizzata già prima dell'assegnazione degli immobili nel verbale della deliberazione del consiglio di amministrazione che accetta le domande dei soci. I soci delle cooperative edilizie possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d'imposta per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, già dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione anche se questo non è sottoposto a registrazione. Ciò anche nell'ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d'imposta successivo (**Risoluzione 7.07.2008 n. 282**).

La stipula del preliminare per l'assegnazione e la vendita dell'immobile abitativo e della relativa pertinenza, consente di effettuare la detrazione d'imposta delle spese sostenute per la realizzazione del box, purché, presso l'Ufficio competente, sia stata effettuata la registrazione di detto compromesso. Per quanto concerne la sussistenza del vincolo pertinenziale, non rileva la circostanza che gli immobili non siano ancora stati realizzati, in quanto la destinazione funzionale del box, al servizio dell'abitazione da realizzare, deve risultare dal contratto preliminare di assegnazione (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.5.4**).

Se i contribuenti hanno provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell'atto notarile e in assenza di un preliminare d'acquisto registrato non possono beneficiare dell'agevolazione fiscale (**Risoluzione 8.02.2008 n. 38**).

Non perde l'agevolazione chi acquista il garage pertinenziale con un bonifico emesso nello stesso giorno del rogito, ma prima della stipula dell'atto, dal quale, naturalmente, deve emergere che il box comperato è una pertinenza al servizio dell'abitazione. Pertanto, se si tratta di un semplice "sfasamento" orario tra l'emissione del bonifico e la stipula del rogito, cioè se le due operazioni comunque avvengono nel corso della stessa giornata, il diritto allo sconto fiscale non è compromesso (**Risoluzione 13.01.2011 n. 7**).

In caso di acquisto, per usufruire della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione (**Risoluzione 24.12.1999 n. 166**):

- atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
- laddove ancora prevista, ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La soppressione dell'adempimento relativo alla comunicazione preventiva, decorre dagli acquisti di box avvenuti dal 2010, stante l'entrata in vigore (14 maggio 2011) della semplificazione introdotta dall'**articolo 7, comma 2, lett. q) D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.2)**.

Per quanto riguarda il bonifico esso deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (in linea generale: proprietario o titolare del diritto reale dell'unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box) tuttavia, fermo restando tale vincolo pertinenziale (che deve risultare dall'atto di acquisto) l'amministrazione finanziaria ha ritenuto ammissibile la detrazione in capo al soggetto, familiare convivente, che abbia effettivamente sostenuto la spesa, mediante attestazione sulla fattura (intestata all'altro familiare) che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico (**Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.6**).

In caso di versamento di acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell'anno d'imposta e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a condizione che (**Circolare 20.06.2002 n. 55, risposta 1**):

- il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato;
- da tale compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box. Nessun beneficio può essere riconosciuto a chi acquista box o posti auto pertinenziali all'abitazione, se la spesa viene sostenuta prima dell'atto di acquisto, in assenza di un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato (**Risoluzione 8.02.2008 n. 38**).

Per l'acquisto dei box, fermo restando la condizione normativa del vincolo pertinenziale tra l'abitazione e l'autorimessa, in assenza del contratto preliminare regolarmente registrato, è possibile provvedere al pagamento con l'emissione del bonifico nella stessa giornata della stipula

del rogito senza perdere il diritto alla detrazione (**Risoluzione 13.01.2011 n. 7**).

Nel caso di assegnazione da parte di cooperative edilizie, ai fini della fruizione della detrazione, non è necessario l'atto di vendita né il preliminare di vendita, dal momento che il vincolo pertinenziale tra box e abitazione è dimostrato dall'accoglimento della richiesta di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione della cooperativa e trascritta nei libri sociali della cooperativa che, ai sensi dell'articolo n. 2421 del Codice civile sono obbligatori. Pertanto, in tale ipotesi, il contribuente può usufruire delle detrazioni sugli acconti versati a seguito del solo atto di assegnazione (**Risoluzione 7.07.2008 n. 282**).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi.

La nuova formulazione della norma non ha inteso limitare l'ambito di applicazione del beneficio già previsto (**Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 1**).

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni sia sulle unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4**).

Anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile (**Circolare 26.01.2001 n. 7, risposta 3.2**).

Gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali.

I costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell'ambito di interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall'assemblea ma sono stati autorizzati dal Comune (**Risoluzione 25.06.2008 n. 264**).

In caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell'ascensore, e di spesa sostenuta per intero da un solo condòmino, a questo è riconosciuta la detrazione, per un tetto massimo di spesa di € 48.000, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione millesimale della tabella condominiale, in quanto l'ascensore diviene "oggetto di proprietà comune" e quindi è utile e utilizzabile per tutti i condòmini. La detrazione, invece, spetta interamente al condòmino che ha sostenuto le spese per l'installazione di un montascale che gli è necessario per accedere più agevolmente al piano garage. In questo caso, infatti, gli altri condòmini non hanno né la necessità, né l'interesse ad utilizzare questo mezzo d'ausilio, che è invece necessario all'uso specifico del solo condòmino disabile che ha sostenuto integralmente la spesa (**Risoluzione 1.08.2008 n. 336**).

L'intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non è agevolabile come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche,

anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie, perché tale intervento non presenta le caratteristiche tecniche di cui al DM 236 del 1989 (*Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.6*).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla realizzazione di ogni strumento che sia idoneo a favorire la mobilità, interna ed esterna all'abitazione, per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Si tratta di opere che ottengono tale finalità attraverso l'utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, non rientrano nell'agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse, che sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19% (*Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 2*).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Per "atti illeciti" si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti) (*Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 4*).

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o rinforzate
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- apposizione di saracinesche
- tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfondamento
- casseforti a muro
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

La detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, pertanto, non vi rientra il contratto stipulato con un istituto di vigilanza (*Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 5*).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla cablatura degli edifici.

Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici sono quelle previste dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. Possono, inoltre, essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4**).

Anche la realizzazione di un'antenna comune, in sostituzione delle antenne private, rientra nella finalità di "cablaggio" degli edifici (**Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 4**).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico.

Le opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, ad esempio sostituzione di vetri degli infissi. In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (scheda tecnica del produttore) che attesti l'abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all'abitazione, nei limiti fissati dalla normativa (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4**).

I costi delle opere finalizzate al contenimento acustico, anche se corrispondenti ad interventi di manutenzione ordinaria, sono ammissibili alla detrazione fiscale per la singola unità immobiliare, a condizione che la scheda prodotto del costruttore certifichi l'ottenimento dei parametri fissati dalla Legge n. 447 del 1995 (**Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 4**).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 15/02/1992¹.

¹ **Articolo 1. Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali.**

1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e destinati ad edifici o unità immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di cui all'art. 40 dello stesso testo unico, rientranti nel seguente elenco:

- a) opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;
- c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzando pannelli solari piani;
- d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;

Tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4**).

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell'abitazione (**Risoluzione 2.04.2013 n. 22**).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, specialmente sulle parti strutturali.

Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono agevolabili, inoltre, le spese per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio e le spese per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla bonifica dall'amianto.

La previsione inserita dal legislatore in merito alla bonifica dall'amianto s'inquadra nel sistema agevolativo di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, quindi si rende applicabile sulla base dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma. L'ambito di applicazione, pertanto, è circoscritto alle unità immobiliari a carattere residenziale.

-
- e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
 - f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90;
 - g) generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70;
 - h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70;
 - i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell'aria all'interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest'ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l'unità immobiliare;
 - l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell'energia termica fornita alle singole unità immobiliari;
 - m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamiliari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90% sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;
 - n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;
 - o) sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare.

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici.

Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili, per esempio, non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas (**Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 6**).

L'agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili quali ad per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Per fruire della detrazione, infatti, non si richiede che l'intervento sia innovativo (**Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 7**).

Tra le opere agevolabili rientrano (**Circolare 26.01.2001 n. 7, risposta 3.3**), ad esempio:

- l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
- il montaggio di vetri anti-infortunio
- l'installazione del corrimano.

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla messa a norma degli edifici.

La normativa regolamentare di riferimento, nel caso degli impianti tecnologici, è quella prevista dal D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447. Ai fini del beneficio fiscale sono richiamate le norme applicabili alle unità immobiliari abitative e alle relative parti comuni, soggette all'applicazione della legge 46/1990. Si tratta di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell'abitazione meglio individuati all'articolo 1 della legge 46/1990 e definiti nel successivo regolamento attuativo. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4**).

Non è compresa la sostituzione integrale dell'impianto ascensore, ma solamente le parti elettriche e le apparecchiature soggette all'adeguamento di cui alla Legge n. 46 del 1990. Tale sostituzione è ammissibile allo sgravio fiscale se realizza un adeguamento alle normative sul superamento delle barriere architettoniche (**Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 4**).

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- 1) le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- 2) le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- 3) le spese per la messa in regola degli edifici;
- 4) le spese per l'acquisto dei materiali;
- 5) il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- 6) le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;

- 7) l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
- 8) gli oneri di urbanizzazione;
- 9) gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998).

L'elencazione riportata non ha valore tassativo, come del resto si evince dalla voce residuale prevista al punto 9), riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all'intervento edilizio (**Risoluzione 18.08.2009, n. 229**).

La tassa per l'occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, è da considerarsi come onere strettamente collegato alla realizzazione dell'intervento edilizio e, pertanto, riconducibile tra i costi indicati nel punto 9.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il versamento della TOSAP mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo non preclude l'applicabilità del beneficio.

Titoli abilitativi

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011 sono stati individuati i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare, a richiesta degli Uffici, per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al punto 1 sono richieste "*Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)*". Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia agevolati dalla normativa fiscale è richiesta la "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente*" (**Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.5**).

Attualmente la disciplina dell'attività edilizia può essere così ricostruita:

- attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione;
- attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori: si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione al Comune dell'inizio lavori;
- attività edilizia soggetta a SCIA: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di

- attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta a super- DIA;
- attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all'articolo 10 del DPR 380/2001 (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento di destinazione d'uso);
 - attività edilizia soggetta a DIA: si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla DIA in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire.

In merito alle opere edilizie difformi (**Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 7**) si possono distinguere, in relazione alla decadenza dal beneficio prevista in caso di realizzazione di opere edilizie difformi, due situazioni:

- la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento, per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d'inizio di attività, ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto nelle normative vigenti;
- la realizzazione di opere difformi da titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali, in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa.

Acquisto immobili ristrutturati

L'agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvede successivamente alla alienazione o assegnazione delle unità immobiliari, come previsto, con decorrenza 1° gennaio 2012, dall'articolo 16 bis, comma 3 del TUIR.

L'agevolazione era stata introdotta dall'articolo 9, comma 2, Legge n. 448/2001.

La detrazione spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata:

- entro il 30 giugno 2012, se i lavori sono stati eseguiti tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011;
- entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, se questi sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 2011;
- a partire dal 1° gennaio 2015, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori (**articolo 1, comma 48, legge 190/2014**). Si considerano i 18 mesi anche nel caso in cui alla data del 1° gennaio 2015 (decorrenza di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015) non erano già scaduti i termini precedentemente previsti (6 mesi).

Limiti di detraibilità

L'acquirente o assegnatario può fruire di una detrazione calcolata su un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile (**Circolare 13.06.2011 n. 20, risposta 2.1/b**).

La detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del:

- **50%** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015,
- **36%** se il rogito è avvenuto dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
- **41%** se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l'IVA, trattandosi di un onere addebitato all'acquirente unitamente al corrispettivo di vendita dell'immobile (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.6**).

Il limite massimo di spesa agevolabile è pari a:

- **€ 48.000** per le spese sostenute entro il 25 giugno 2012 e più precisamente nel caso in cui:
 - l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006;
 - l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2012 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;

- l'acquisto o l'assegnazione avviene entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, se questi sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 2011.

Non essendoci continuità tra la disposizione originaria e la Finanziaria 2008, la detrazione rimane preclusa qualora i lavori di ripristino abbiano avuto inizio prima del 1° gennaio 2008. Tuttavia, questi interventi continuano ad essere agevolati per gli acquisti effettuati (vale la data dell'atto) entro il 30 giugno 2007 di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati entro il 31 dicembre del 2006, come disposto dall'articolo 1, comma 121 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) abitazioni facenti parte di caseggiati interamente ristrutturati entro il 31 dicembre del 2006, come disposto dall'articolo 1, comma 121 della Legge n. 266/2005 (c.d. Finanziaria 2006).

- **€ 96.000** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012.

L'innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l'incremento delle spese ammissibili da € 48.000 a € 96.000 si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 16-bis del TUIR, assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell'unità immobiliare. Ciò in quanto gli interventi oggetto del comma 3 (restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia) coincidono con quelli ammissibili alla detrazione in base al comma 1 (*Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 2.1*).

L'agevolazione è relativa all'acquisto dell'immobile residenziale e non alla sola pertinenza, tuttavia nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite normativo. (*Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.3*).

Nel caso in cui con il medesimo atto vengono acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile (*Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.3*).

L'agevolazione non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, ma ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio acquisto o assegnazione (*Circolare 5.03.2003 n. 15, par. 3*).

Fino al 30 settembre 2006 il limite massimo di € 48.000 su cui calcolare la detrazione era riferito alla spesa sostenuta da ciascun contribuente, per ogni unità immobiliare (*Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.4*).

Dal 1° ottobre 2006 (data rogito) il limite di spesa di € 48.000 su cui applicare la detrazione va rapportato alla singola unità immobiliare, quindi l'importo deve essere ripartito fra soggetti che ne hanno diritto.

È possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che venga stipulato un preliminare di vendita dell'immobile e che ne sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui viene stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o per il periodo di imposta in cui sono stati pagati o per il periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito (*Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.7*).

Hanno diritto ad usufruire della detrazione prevista per l'acquisto di immobili ristrutturati oltre al proprietario anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reali di godimento sull'immobile (uso,

usufrutto, abitazione) La detrazione deve essere ripartita in ragione del costo di acquisto sostenuto, entro il limite previsto, riferito a ciascun contribuente. Quindi, nella fattispecie prospettata, deve farsi riferimento al costo riferibile all'acquisto della nuda proprietà e all'acquisto dell'usufrutto (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.5**).

Il diritto a subentrare nel beneficio fiscale spetta anche nell'ipotesi in cui la detrazione non sia stata richiesta ed usufruita dal precedente possessore. Infatti, pur in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, deve tenersi presente che il beneficio connesso all'acquisto di un immobile da parte dell'impresa che lo ha ristrutturato si innesta sulla matrice fondamentale rappresentata dalla detrazione per spese di recupero edilizio, di cui costituisce una specie particolare. Il nuovo acquirente può usufruire della detrazione in relazione alle rate maturate a partire dal periodo d'imposta in cui egli ha acquistato l'immobile. La circostanza che il venditore non abbia usufruito dell'agevolazione non è ostativa in quanto lo stesso può trovarsi nella stessa condizione del contribuente che non ha potuto operare la detrazione per alcune rate, e che, come chiarito nella **Circolare 95 del 12 maggio 2000**, può operare la detrazione a partire dalle rate successive (**Risoluzione 1.12.2008 n. 457**).

Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione

Per l'acquisto di unità immobiliari ristrutturate non è richiesto l'invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara o al Centro di Servizio, né il pagamento con bonifico bancario.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere, invece, in possesso della seguente documentazione:

- atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il rispetto dei termini sopra indicati;
- nel caso in cui l'atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate.

Salvaguardia dei boschi

L'agevolazione si applica anche per le spese sostenute nel 2006 per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico (**Articolo 9, comma 6, L. n. 448/2001 - D. M. n. 124/2002**).

Limiti di detraibilità

La detrazione spetta nella misura del 36% e la spesa non può superare il limite di € 100.000.

Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione

Gli adempimenti previsti per poter usufruire di tale spesa sono gli stessi previsti per la detrazioni per il recupero edilizio di unità immobiliari residenziali, di conseguenza la documentazione necessaria per usufruire della detrazione è la seguente:

- la copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori;
- le fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione atta a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
- i bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- la documentazione relativa alle eventuali spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio pagamenti di ritenute d'acconto operate sui compensi).

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--------------------------------------|--|
| Immobile oggetto di ristrutturazione | <ul style="list-style-type: none"> - Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011; - Copia della ricevuta postale della raccomandata, per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011 con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e verifica che la stessa sia stata inviata prima o lo stesso giorno della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa; - abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute; - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati; - Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; - Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori); - Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l'importo delle spese di ristrutturazione sostenute da ciascuno dei contitolari; - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condòmino e la misura della detrazione; (In assenza di Amministratore sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta) - In assenza del codice fiscale del condominio minimo documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio - Atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente. |
| Acquisto box pertinenziale | <ul style="list-style-type: none"> - Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità e il numero dei contitolari; - Dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione; - Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati; - Ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; per gli acquisti effettuati dal 2010 l'obbligo della raccomandata è sostituito dall'indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi; - Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l'importo del costo di costruzione riferibile a ciascuno dei contitolari. |

| | |
|---|--|
| Costruzione box pertinenziale | <ul style="list-style-type: none"> - Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo; - Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati; - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati; - Ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; per i lavori eseguiti dal 2010 l'obbligo della raccomandata è sostituito dall'indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi; - Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l'importo delle spese di costruzione sostenute da ciascuno dei contitolari. |
| Acquisto immobile ristrutturato da impresa | <ul style="list-style-type: none"> - Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei contitolari; - nel caso in cui l'atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, dichiarazione rilasciata dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate; - Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l'importo delle spese di acquisto sostenute da ciascuno dei contitolari. |
| Salvaguardia boschi | <ul style="list-style-type: none"> - Copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e verifica che la stessa sia stata inviata prima della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa; - Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi effettuati; - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; - Documentazione relativa alle eventuali spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario. |
| Acquisto - donazione dell'immobile sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione | <ul style="list-style-type: none"> - Atto di acquisto o donazione; - Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario; - Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; - Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011; - Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori); - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condòmino. (In assenza di Amministratore sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta) |
| Immobile acquisito in eredità | <ul style="list-style-type: none"> - Autocertificazione dalla quale risulti la detenzione materiale e diretta del bene; - Autocertificazione con la quale si attesta la condizione di erede; |

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- <i>Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011;</i>- <i>Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario;</i>- <i>Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;</i>- <i>Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;</i>- <i>Dichiarazione dell'Amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condòmino. (In assenza di Amministratore sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta)</i> |
|--|---|

Rigo E57, quadro E, sez. IIIC - Spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Tale detrazione, che è stata introdotta dall'articolo 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013, è stata successivamente prorogata fino al 31/12/2014 dall'articolo 1, comma 139, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, successivamente, fino al 31/12/2015 dall'articolo 1, comma 47 della Legge 29 dicembre 2014, n. 190.

Poiché non è stato introdotto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei mobili, possono usufruire del bonus mobili i contribuenti che hanno sostenuto spese per gli interventi edilizi a decorrere dal 26 giugno 2012 (*Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.6*).

Condizioni per usufruire della detrazione

La detrazione è collegata agli interventi:

- di **manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di **manutenzione straordinaria**, di cui alla lett. b) dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di **restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lett. c) dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di **ristrutturazione edilizia**, di cui alla lett. d) dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- **necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di **restauro e di risanamento conservativo**, e di **ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

I contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in precedenza indicati, dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore dell'articolo 11, comma 1 del decreto-legge n. 83 del 2012 (*Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.3*).

Possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione l'effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali, in funzione degli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.). L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare (*Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.2*).

Riguardo alla possibilità che alcuni interventi possano o meno consentire il beneficio del bonus mobili, l'Agenzia ha fornito le seguenti precisazioni:

- Gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (articolo 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, si dovrà valutare se gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondendo al criterio dell'innovazione, siano tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria (*Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.1*).
- La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di "manutenzione straordinaria", consente l'accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente (*Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.5*).
- Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per l'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici **non possono** essere compresi gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali (*Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.2*).
- La fruizione della detrazione per le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi non consente di per sé di fruire dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Nell'ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), si ritiene possibile avvalersi anche dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale (*Circolare 14.05.2014 n. 10, risposta 7.1*).

Tipologie di beni agevolabili

L'agevolazione spetta per l'acquisto di:

- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica (nonché per i grandi elettrodomestici per i quali non è obbligatoria l'etichetta energetica).

Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi (**Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.4**).

L'acquisto dei beni è agevolabile anche se effettuato all'estero (**Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.5**).

A titolo esemplificativo tra i "mobili" agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.

Ai fini dell'individuazione dei "grandi elettrodomestici", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l'elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 nel quale rientrano:

| |
|---|
| • Grandi apparecchi di refrigerazione |
| • Frigoriferi |
| • Congelatori |
| • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti |
| • Lavatrici |
| • Asciugatrici |
| • Lavastoviglie |
| • Apparecchi per la cottura |
| • Stufe elettriche |
| • Piastre riscaldanti elettriche |
| • Forni a microonde |
| • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti |

| |
|--|
| • Apparecchi elettrici di riscaldamento |
| • Radiatori elettrici |
| • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani |
| • Ventilatori elettrici |
| • Apparecchi per il condizionamento come definiti dal DM 02.01.2013 |
| • Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria. |

Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste (**Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.4**).

Limiti di detraibilità

Possono beneficiare della vigente agevolazione le spese documentate, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, entro il limite massimo di **€ 10.000**, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, da applicare ad ogni singola unità immobiliare oggetto di "ristrutturazione", comprensiva delle pertinenze, o della parte comune oggetto dell'intervento (**Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.5**).

L'ammontare complessivo di € 10.000 deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un'unità immobiliare (**Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.7**).

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **dieci quote** annuali di pari importo.

Adempimenti

Per la fruizione della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente (**Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.6**).

Nei bonifici devono essere indicati:

- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In altri termini, il pagamento deve avvenire mediante l'apposita procedura di bonifico bancario e

postale che prevede la ritenuta in applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 (***Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.3***).

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:

- nel caso del bonifico, al momento dell'effettuazione;
- nel caso di pagamento con carte di credito e bancomat, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto.

Le spese sostenute, inoltre, devono essere "documentate", conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (***Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.6***).

Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, unitamente all'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora) (***Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.4***).

Qualora le fatture d'acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall'altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione del 36% (ora 50%) l'agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste) ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione (***Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.5***).

A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di decesso del contribuente, la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta (***Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.6***).

Il contribuente potrà continuare ad usufruire delle restanti rate anche in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (***Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.5***).

Controllo del CAF e conservazione della documentazione

Analogamente a quanto avviene per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta (***Circolare 1.04.2005 n. 12***).

Qualora il soggetto che presta l'assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia conservato copia, può non essere nuovamente richiesta al contribuente l'esibizione della documentazione (**Circolare 31.05.2005 n. 26**).

Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto assistenza negli anni precedenti ad un altro CAF ovvero abbia utilizzato il modello 730 presentandolo al datore di lavoro o abbia presentato il modello Unico, il CAF deve verificare tutti i documenti di seguito indicati con riferimento alle diverse situazioni per le quali è possibile beneficiare della detrazione.

In linea generale il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione di tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

A seguito della modifica normativa introdotta dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 il CAF deve conservare tale documentazione e fornirla, a richiesta degli Uffici, per il controllo della corretta apposizione del visto di conformità. La conservazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|--|
| <p>Spese relative all'acquisto di mobili ed elettrodomestici (classe A+, A per i forni) per i quali sia prevista l'etichetta energetica.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Fatture o scontrini di acquisto recanti i dati identificativi dell'acquirente o in assenza, per gli scontrini, se via sia una riconducibilità al titolare del bancomat, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati - Documentazione dalla quale si evinca la classe energetica dell'elettrodomestico se previsto l'obbligo dell'etichetta o in caso contrario dichiarazione nella quale si attesta che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo (es. piani di cottura ad incasso) - Ricevute dei bonifici, (per i quali deve essere utilizzato lo stesso modulo di quelli utilizzati per la detrazione del 50%). - Ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o bancomat, e relativa documentazione di addebito sul conto corrente. - Autocertificazione attestante l'utilizzo dei beni nell'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. - Per la data inizio lavori: eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, comunicazione preventiva per ASL, ovvero in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n.. 445/2000. |

Righi E61/E63, quadro E sez. IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

La detrazione prevista per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, è stata introdotta dall'articolo 1 commi da 344 a 349 della Legge n. 296/2006 che ne definiva l'applicazione con riguardo alla tipologia di interventi ammessi, alla percentuale di spesa detraibile, al periodo di applicazione ed alle modalità per fruire della detrazione.

In particolare l'articolo 1 della Legge n. 296/2006:

- Ai **commi da 344 a 347**, indica l'elenco delle tipologie di interventi che determinano il diritto alla detrazione e per ciascun intervento i limiti di detraibilità della spesa.
- Il **comma 348** prevede esplicitamente che, per poter effettivamente fruire del beneficio, occorre fare riferimento:
 - all'articolo 1 della Legge n. 449/1997 (legge istitutiva della detrazione per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio) e successive modificazioni;
 - al D.M. n. 41 del 18/02/1998 (regolamento per la fruizione della detrazione di cui sopra) e successive modificazioni;
 - oltre ad ulteriori condizioni di carattere tecnico relative alla tipologia degli interventi.
- Con il **comma 349**, demandava ad un successivo decreto le disposizioni attuative della norma.

Decreto Interministeriale del 19/02/2007 (integrato dai Decreti Interministeriali del 26/10/2007, del 07/04/2008 e del 06/08/2009) e circolare 31.05.2007 n. 36.

L'agevolazione è delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia; da questa, tuttavia, si differenzia per:

- **l'entità dell'importo detraibile;**
- **alcuni aspetti procedurali** specificamente previsti in ragione "della rilevanza assunta nell'attuale contesto, nazionale e sopranazionale, della questione energetico ambientale" (*Circolare 31.05.2007 n. 36*).

Misura della detrazione

La Legge n. 296/2006 prevedeva un periodo di applicazione limitato nel tempo ed una percentuale di spesa detraibile pari al 55% della spesa sostenuta.

Con riguardo al periodo, ogni anno il legislatore è intervenuto per prorogarlo, fino ad arrivare alla **Legge 208/2015 "Stabilità 2016" con la quale all'articolo 1 comma 74**, è stata prevista la sua applicazione **fino al 31.12.2016**.

Con riguardo alla percentuale di spesa detraibile il **D.L. n. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013** nel prorogare il beneficio ha modificando la percentuale di spesa detraibile che per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31.12.2016, **passa dal 55% al 65%**.

La Circolare n. 29 del 18 settembre 2013 ha precisato che l'utilizzo dell'espressione "spese

sostenute", senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell'imputazione delle stesse occorre fare riferimento:

- per le **persone fisiche**, compresi gli **esercenti arti e professioni**, e gli **enti non commerciali** al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a maggio 2013, con pagamenti a maggio, luglio e settembre comporta l'applicazione dell'aliquota del 55% per il pagamento di maggio e dell'aliquota del 65% per i pagamenti di luglio e settembre;
- per le **imprese individuali**, le **società** e gli **enti commerciali** al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

I medesimi principi devono essere applicati anche per quanto riguarda la verifica del sostenimento delle spese nel termine finale.

Si ricorda che per le detrazioni in esame, diversamente da quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione dell'intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile. Ne consegue che la maggiore aliquota del 65%, rispetto all'applicazione dell'aliquota del 55%, comporta nella sostanza una riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile.

Edifici interessati

(Circolare 31.05.2007 n. 36)

L'agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su fabbricati esistenti:

- situati nel territorio dello Stato;
- ad uso abitativo, di qualsiasi categoria (anche rurali);
- strumentali all'attività;
- censiti al catasto, oppure per i quali sia stato chiesto l'accatastamento.

*Trattandosi di interventi su **fabbricati esistenti**, sono esclusi dal beneficio gli interventi che, seppur per tipologia sarebbero detraibili, **vengono effettuati in fase di costruzione dell'immobile**, in quanto già assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI ove dovuta o dell'IMU dal 2012.*

Gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di intervento ad eccezione dell'installazione dei pannelli solari.

Con riferimento all'esistenza del fabbricato e alla presenza nello stesso di impianto di riscaldamento esistente, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori precisazioni qui rappresentate.

- L'esistenza del fabbricato è riconosciuta anche se lo stesso è **classificato nella categoria catastale F2 "unità collabenti"** in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente. Anche in questo caso deve però essere dimostrabile che il fabbricato è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal Decreto legislativo n. 311 del 29/12/2006 e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali verranno effettuati gli interventi di riqualificazione energetica (**Risoluzione 12.08.2009 n. 215**).
- Se l'intervento prevede l'installazione di un **impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo alcuni appartamenti e non tutti sono già dotati di impianto di riscaldamento**, la detrazione non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto centralizzato ma dovrà essere limitata alle unità immobiliari nelle quali l'impianto era presente; in tale caso, al fine di individuare la quota della spesa detraibile sarà utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.4**).
- **Non è possibile beneficiare** della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di **demolizione e ricostruzione con ampliamento**, in quanto tale intervento è considerato come di "nuova costruzione". Al contrario **è possibile beneficiare** della detrazione **in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione dell'esistente, solo però in riferimento alle spese sostenute per la parte esistente**. In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, atteso che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento. Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc.) (**Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 4.1**).

Tipologia di interventi ammessi al beneficio della detrazione

Sono ammessi alla detrazione gli interventi:

- **di riqualificazione energetica di edifici esistenti** volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (**co. 344 articolo 1 L. 296/2006**);
- **su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi** (**co. 345 articolo 1 L. 296/2006**);
- **relativi all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici**

o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (**co. 346** articolo 1 L. 296/2006);

- di sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (**co. 347** articolo 1 L. 296/2006); la detrazione prevista dall'articolo 1 comma 347 della legge 296/2006 è estesa anche alle spese relative alla **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia** (**co. 286** articolo 1 L. 244/2007)

A decorrere dal 2015 (**co. 47** articolo 1 L. 190/2014 "Stabilità 2015") sono ammesse alla detrazione anche le spese sostenute:

- per l'acquisto e posa in opera delle **schermature solari** di cui all'allegato M del D.Lgs. 311/2006;
- per l'acquisto e posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**.

Con il Decreto Interministeriale 19/02/2007 sono state nel dettaglio specificate le tipologie di intervento ammesse al beneficio fiscale di cui ai relativi commi dell'articolo 1 della legge n. 296/2006; e con la **Circolare 31.05.2007 n. 36** sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito dei singoli interventi e alle relative tipologie di spese ammesse.

Trattandosi di indicazioni specificamente tecniche, che attengono quindi ad un ambito professionale del settore, si riportano in sintesi le tipologie di intervento e le relative spese agevolabili.

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (730/2016 Righi E61 – E63 col. 1 cod. 1)

Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'articolo 1 **comma 344**, legge n. 296/2006, si intendono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A.

Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi.

Tipologia di spese ammesse per interventi di riqualificazione energetica

La **Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.1** ha precisato che:

“... Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. ...”.

“...l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono. ...”.

“... L'indice di prestazione energetica richiesto può, essere conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge .. ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera autonomamente agevolabili, ...”.

In questo caso naturalmente la spesa verrà considerata in questa tipologia di intervento e non nell'autonoma tipologia di appartenenza.

Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche:

- quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio;
- quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

Importo massimo della spesa detraibile per interventi di riqualificazione energetica:

per le spese sostenute fino al 5.06.2013 € 181.818,18

per le spese sostenute dal 6.06.2013 € 153.846,15

Importo massimo della detrazione € 100.000,00

Interventi sull'involucro degli edifici esistenti

(730/2016 Righi E61 – E63 col. 1 cod. 2)

Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'articolo 1 **comma 345**, legge n. 296/2006, si intendono gli interventi sugli edifici, su parti di edifici o unità immobiliari, relativi a **strutture opache verticali** (pareti generalmente esterne), **strutture opache orizzontali** (coperture e pavimenti), **finestre comprensive di infissi**, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati.

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali ad esempio scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso (**Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.2**).

Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, **non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti**, qualora questi

siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti, ma è **necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.2).**

I portoni di ingresso rientrano nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (**Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.2**).

Tipologia di spese ammesse per interventi sull'involucro

Per gli interventi riguardanti le strutture **opache verticali** (pareti) e **orizzontali** (coperture e pavimenti) **sono detraibili le seguenti spese:**

- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.

Per gli interventi riguardanti **le finestre comprensive di infissi sono detraibili le spese che determinano:**

- un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche:

- quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

Importo massimo della spesa detraibile per interventi sull'involucro:

per le spese sostenute **fino al 5.06.2013 € 109.090,91**

per le spese sostenute **dal 6.06.2013 € 92.307,69**

Importo massimo della detrazione € 60.000,00

Pannelli solari (730/2016 Righi E61 – E63 col. 1 cod. 3)

Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'articolo 1 **comma 346**, Legge n. 296/2006, si intende l'installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici o

industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Le caratteristiche dell'intervento sono individuate:

- all'articolo 8 del Decreto 19/02/07;
- alla **risposta 3.3 della Circolare 31.05.2007 n. 36**

“ ... il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici...”

I pannelli devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciate da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera.

L'articolo 8 del Decreto 19/02/2007, così come modificato da ultimo dal Decreto 06/08/2009, fornisce specifiche indicazioni relativamente ai pannelli solari realizzati in autocostruzione.

Con la **Risoluzione 7.02.2011 n.12** l'Agenzia delle Entrate, sentito anche il parere tecnico dell'ENEA, ha risposto favorevolmente ad un quesito riguardante la detraibilità delle spese sostenute per l'installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, assimilando tali sistemi ai pannelli solari. Più precisamente il sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda risulta interamente detraibile con allegata la certificazione di qualità prevista per i collettori solari (EN 12975), mentre nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato per la produzione anche di energia elettrica, la detrazione spetta per le spese sostenute per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica. La certificazione di qualità che necessita ai fini della detrazione dovrebbe essere la stessa prevista per i collettori solari ma l'Agenzia delle Entrate non essendo ancora certa della applicabilità della normativa europea vigente, ritiene che la stessa possa essere sostituita dalla relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall'ENEA.

Tipologia di spese ammesse per pannelli solari

Per gli interventi riguardanti i pannelli solari per la **produzione di acqua calda sono detraibili le spese sostenute per:**

- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche:

- quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Importo massimo della spesa detraibile per pannelli solari:per le spese sostenute **fino al 5.06.2013 € 109.090,91**per le spese sostenute **dal 6.06.2013 € 92.307,69****Importo massimo della detrazione € 60.000,00****Conto energia e “pannelli fotovoltaici”:**

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto 19/2/2007 del Ministero dello sviluppo economico, se a seguito dell'istallazione dei pannelli fotovoltaici si accede al “conto energia” non spetta la detrazione del 36-50%, si ritiene, per similitudine, non si possa accedere neppure alla detrazione del 55% (o del 65%).

Si segnala, inoltre, che l'articolo 10 comma 2-bis del Decreto Interministeriale 19/02/2007 prevede che la detrazione del 55% (o del 65%) non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'articolo 7 del Decreto 19/2/2007 del Ministero dello sviluppo economico.

Impianti di climatizzazione invernale (730/2016 Righi E61 – E63 col. 1 cod. 4)

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'articolo 1 **comma 347**, legge n. 296/2006, si intendono quelli relativi alla **sostituzione**, integrale o parziale, di impianti di **climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua**, nonché, a partire dall'1.01.2008 con **impianti dotati di pompe di calore** ad alta efficienza, nonché **impianti geotermici a bassa entalpia** e **contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato**.

Con **Risoluzione 1.12.2008 n. 458** è stato precisato che l'installazione di una pompa di calore ad elevata efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia sono agevolabili solo qualora si realizzi la sostituzione totale dell'impianto originario con uno dotato delle caratteristiche indicate.

A decorrere dal 1.1.2012 con l'entrata in vigore di quanto previsto dal **D.L. 201/2011 articolo 4 comma 4**, rientrano tra questa tipologia di interventi anche quelli relativi alla **sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria**.

Non sono agevolabili né le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale **in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione** di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto (**Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.4**).

Rientrano tra gli interventi ammessi al beneficio, purché rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, quelli **finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di**

climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e quelli finalizzati alla **trasformazione degli impianti centralizzati** per rendere applicabile **la contabilizzazione del calore** mentre è **esclusa** la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale **da centralizzato ad individuale o autonomo**. (*Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.4*).

Tipologia di spese ammesse per impianti di climatizzazione invernale

Per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **sono detraibili le spese sostenute per:**

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche:

- quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Importo massimo della spesa detraibile per impianti di climatizzazione invernale:

per le spese sostenute **fino al 5.06.2013 € 54.545,45**

per le spese sostenute **dal 6.06.2013 € 46.153,84**

Importo massimo della detrazione € 30.000,00

Schermature solari (730/2016 Righi E61 – E63 col. 1 cod. 5)

La Legge 190/2014 "*Stabilità 2015*" all'articolo 1 comma 47, ha introdotto tra le spese detraibili **dall'anno d'imposta 2015, anche quelle sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari** di cui all'allegato M al D.Lgs. n. 311/2006.

Sull'argomento non ci sono al momento espressioni di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate.

Da una analisi pubblicata nel sito dell'ENEA, le **schermature solari**, i cui costi potrebbero essere computati per la detrazione fiscale:

- devono essere a **protezione di una superficie vetrata**, applicate, rispetto alla stessa, **all'interno, all'esterno o integrate**;
- devono essere applicate **in modo solidale con l'involucro edilizio** (ovverosia in aderenza) e **non liberamente montabili e smontabili** dall'utente;

- possono essere in **combinazioni con vetrate o autonome** (aggettanti);
- devono essere **mobili**;
- devono essere schermature **“tecniche”**;
- **per le chiusure oscuranti** (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), **vengono considerati validi tutti gli orientamenti**;
- per le schermature non in combinazione con vetrate, **vengono escluse quelle con orientamento NORD**.

Tipologia di spese ammesse per schermature solari

Per gli interventi riguardanti le schermature solari **sono detraibili le spese sostenute per:**

- la fornitura e posa in opera delle varie tipologie di schermature;
- le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa in opera.

Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche:

- quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie.

Importo massimo della spesa detraibile per schermature solari:

per le spese sostenute **dall'1.01.2015 € 92.307,69**

Importo massimo della detrazione € 60.000,00

Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (730/2016 Righi E61 – E63 col. 1 cod. 6)

La Legge 190/2014 “*Stabilità 2015*” all’articolo 1 comma 47, ha introdotto tra le spese detraibili **dall’anno d’imposta 2015, anche quelle sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.**

Sull’argomento non ci sono al momento espressioni di prassi da parte dell’Agenzia delle entrate.

Di seguito si riporta quanto pubblicato nel sito dell’ENEA, in relazione ai **requisiti tecnici specifici dell’intervento.**

- L’intervento può configurarsi come **sostituzione totale o parziale** del vecchio generatore termico **o come nuova installazione, sugli edifici esistenti.**
- Dalla definizione di “impianto termico” contenuta nel D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., riteniamo che il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie:

| <u>Tipologia</u> | <u>Norma di rif.</u> |
|--|----------------------|
| <u>Caldaie a biomassa < 500 kW</u> | <u>UNI EN 303-5</u> |
| <u>Caldaie a biomassa ≥ 500 kW</u> | <u>-</u> |
| <u>Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW</u> | <u>UNI EN 12809</u> |
| <u>Stufe a combustibile solido</u> | <u>UNI EN 13240</u> |
| <u>Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW</u> | <u>UNI EN 14785</u> |
| <u>Termo cucine</u> | <u>UNI EN 12815</u> |
| <u>Inserti a combustibile solido</u> | <u>UNI EN 13229</u> |
| <u>Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi</u> | <u>UNI EN 15250</u> |
| <u>Brucciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento</u> | <u>UNI EN 15270</u> |

- **Deve inoltre possedere i seguenti requisiti:**
 - a) **un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%** (in base al punto 1 dell'All. 2 del D.Lgs. 28/2011);
 - b) **il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici** stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del **D.Lgs. 152/2006**, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell'Allegato 2 del **D.Lgs. 28/2011**);
 - c) **Il rispetto di normative locali** per il generatore e per la biomassa;
 - d) **conformità alle classi di qualità A1 e A2** delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012).

Tipologia di spese ammesse per impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Per gli interventi riguardanti impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, **sono detraibili le spese sostenute per:**

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche:

- quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie;
- quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Importo massimo della spesa detraibile:

per le spese sostenute **dall'1.01.2015 € 46.153,85**

Importo massimo della detrazione € 30.000,00

| Tipologia di interventi ammessi alla detrazione | IMPORTO MASSIMO SPESA DETRAIBILE | | Importo Massimo della detrazione |
|---|---|--|--|
| | Misura Detrazione 55% fino al 5.06.2013 | Misura Detrazione 65% dal 6.06.2013 al 31.12.2016 | |
| Riqualificazione energetica di edifici esistenti per conseguire un risparmio di fabbisogno di energia primaria Articolo 1 comma 344 L. 296/2006 | € 181.818,18 | € 153.846,15 | € 100.000 |
| Cappotti, finestre, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica Articolo 1 comma 345 L. 296/2006 | € 109.090,91 | € 92.307,69 | € 60.000 |
| Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda Articolo 1 comma 346 L. 296/2006 | € 109.090,91 | € 92.307,69 | € 60.000 |
| Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione Articolo 1 comma 347 L. 296/2006 | € 54.545,45 | € 46.153,85 | € 30.000 |
| Acquisto e posa in opera schermature solari * Articolo 1 comma 47 L. 190/2014 | ----- | € 92.307,69 | € 60.000 |
| Acquisto e posa in opera impianti climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili * Articolo 1 comma 47 L. 190/2014 | ----- | € 46.153,85 | € 30.000 |
| *In vigore dall'1.01.2015 | | | |

Il limite di detrazione

L'importo massimo di detrazione fruibile, si riferisce ai singoli interventi agevolabili e rappresenta il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili (*Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 6*) sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimenti forniti " ... il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo

di detrazione di 60.000 euro, ed è stato sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro."

In tali casi le spese sostenute andranno indicate nei righi da E61 a E63 con i rispettivi codici che individuano, nella colonna "1 - Tipo intervento": codice "3" per i pannelli solari e codice "4" per la sostituzione di impianti di climatizzazione.

Qualora, prosegue la circolare, *"... si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344) o nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma 345) - il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall'allegato E a quale comma della legge 296/2006 intende fare riferimento."*

In tale caso le spese sostenute andranno indicate nei righi da E61 a E63 indicando il codice "1" o il codice "2" nella colonna "1 - Tipo intervento".

Con riferimento agli **interventi sulle parti comuni degli edifici** l'ammontare massimo di detrazione, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge 296/2006, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di € 100.000 costituisce il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio (**Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 6**); quindi, se ad esempio sono presenti nel condominio 20 appartamenti il limite per ciascuno di essi sarà € 5.000.

Soggetti che possono fruire della detrazione

Sono ammessi alla detrazione i soggetti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

In particolare (articolo 2 Decreto 19/02/2007), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo.

Può detrarre le spese se effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi fin qui descritti:

- **il proprietario, l'usufruttuario, il titolare del diritto di abitazione;**
- **il nudo proprietario;**
- **il contribuente che detiene il fabbricato in virtù di un contratto di locazione o di comodato:**

- inquilino in possesso di regolare contratto di locazione registrato;
- il soggetto che abita l'immobile concessogli in comodato gratuito con regolare contratto registrato;
- **i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi;**
- **i soci di cooperative a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, in qualità di detentori;**
- **il promissario acquirente dell'immobile** a condizione che:
 - sia stato immesso nel possesso dell'immobile e sostenga effettivamente le spese;
 - sia stato registrato il contratto preliminare di compravendita.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione "sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle detrazioni per le spese di ristrutturazione" anche i **familiari conviventi** con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

A tale proposito la **Circolare 4.04.2008 n. 34, risposte 11.1 e 11.2** ha precisato che:

"I familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d'imposta a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico. Ciò premesso, al fine di usufruire del beneficio si richiede che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori".

La **Circolare 31.05.2007 n. 36** prevede che l'estensione dell'agevolazione ai conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicitarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

La **Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1** interviene sulla possibilità di detrarre la spesa da parte del familiare convivente nel caso in cui le fatture e i bonifici non siano a lui intestati prevedendo che *"Fatture e bonifici a lui intestati ... Si tratta di un'indicazione da seguire nella generalità dei casi che non preclude, tuttavia, la possibilità di applicare il più recente orientamento assunto con i documenti di prassi ... , alle medesime condizioni, nel caso in cui la spesa sia stata in parte sostenuta dai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione. Al riguardo, si precisa che l'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. È esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta."*

Adempimenti necessari per fruire del beneficio

Come previsto dalla **Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 4:**

“La procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta all'art. 4 del Decreto 19/02/2007 e ricalca quanto previsto dal D.M. 18/02/1998 n. 41 in relazione alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni normative sopra descritte, sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l'accento sull'attestato di qualificazione/certificazione energetica. L'aspetto di maggior rilievo è rappresentato dalla eliminazione dell'obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori”.

Non è altresì previsto l'invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento, naturalmente, necessario in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Come per le spese di ristrutturazione, non è più necessaria l'indicazione in fattura del costo della mano d'opera utilizzata per la realizzazione dell'intervento.

Pena la decadenza dal beneficio, per fruire della detrazione il comma 348 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, il decreto 19/02/2007 (così come integrato dal decreto 26/10/2007, dal decreto 7/04/2008 e dal decreto 6/08/09) oltre che la **Circolare 31.05.2007 n. 36** ha previsto che siano posti in essere **specifici adempimenti** che vengono di seguito descritti.

ASSEVERAZIONE DA PARTE DI UN TECNICO ABILITATO

L'asseverazione è un documento con il quale un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, dottore agronomo, ecc.) certifica **la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti**.

In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio, l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Il contribuente è tenuto ad **acquistare e conservare** l'asseverazione.

L'asseverazione attestante il rispetto degli specifici requisiti minimi, **rilasciata dal tecnico abilitato, può essere sostituita** da una **certificazione dei produttori** nel caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per **interventi sull'involucro** di edifici esistenti, per **l'installazione di pannelli solari** e per la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale**.

Dall'11.10.2009 è prevista la possibilità di **sostituire l'asseverazione redatta dal tecnico abilitato con quella resa dal Direttore dei Lavori** sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. del 6.08.2009).

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

Il contribuente, successivamente all'esecuzione degli interventi, deve richiedere ad un tecnico abilitato **l'attestato di certificazione energetica dell'edificio** se introdotto dalle norme locali,

oppure, in assenza di dette procedure, un **attestato di qualificazione energetica** predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'attestato è finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica propria dell'edificio.

L'attestato di certificazione/qualificazione non è più richiesto:

- dall'1.01.2008 (co. 24, lett. c), articolo 1 della Legge n. 244/2007) **per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda** inoltre per tali interventi non è più richiesto l'allegato E firmato dal tecnico abilitato ma solo l'allegato F a firma del richiedente; la **Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.3**, ha precisato che l'esonero dalla redazione dell'attestato di qualificazione/certificazione energetica non è suscettibile di una applicazione retroattiva.
- dal 15.08.2009 nel caso di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione** (co. 1, articolo 31 L. n. 99/2009).

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI REALIZZATI (ALLEGATO E/F)

Deve essere compilata la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'**allegato E** del Decreto attuativo.

La scheda deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
- i dati identificativi dell'edificio;
- la tipologia dell'intervento eseguito;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell'intervento al netto delle spese professionali;
- l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
- il costo delle spese professionali.

Dalla struttura della scheda informativa si potrebbe presumere che possa essere compilata anche in forma congiunta per più tipologie di intervento (ad esempio pannelli solari e infissi), tuttavia, anche se questo aspetto non è chiarito nella **Circolare 36/2007**, si ritiene consigliabile compilare la scheda per ogni tipologia di intervento individuato con i commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296/2006; infatti i dati contenuti nella scheda informativa sono importanti ai fini della successiva compilazione della dichiarazione dei redditi, che il contribuente dovrà produrre per ottenere l'agevolazione fiscale.

Tecnici abilitati

Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 4

La certificazione richiesta per fruire dell'agevolazione deve: "... essere rilasciata da tecnici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Decreto 19/02/2007, i soggetti abilitati alla

progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Il Decreto menziona gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali; tuttavia tenuto conto che in base alla legislazione vigente risultano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, si deve ritenere che anche i professionisti appartenenti a tale categoria, se regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie competenze, a redigere la documentazione richiesta. ...".

L'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate è stata successivamente confermata dal Decreto 26/10/2007.

Per agevolare l'applicabilità della procedura, tuttavia, come già indicato, gli artt. 7, 8 e 9 del Decreto 19/02/2007 consentono che le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell'intervento possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi.

Invio della documentazione all'ENEA

I soggetti interessati alla detrazione devono, **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, trasmettere all'ENEA:

- copia dell'**attestato di certificazione/qualificazione energetica**;
- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati (**Allegato E/F**).

Sui termini di invio della documentazione all'ENEA, l'Agenzia delle entrate, con la **Circolare n. 13/E del 9.05.2013**, ha fornito importanti precisazioni che di seguito si rappresentano.

- **Per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo intervento**, la trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale **va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere con il termine entro il quale devono essere sostenute le spese per godere della detrazione.**
- **Per i lavori conclusi nell'anno, con spese sostenute anche nell'anno successivo**, la scheda informativa deve essere inviata all'ENEA nei **90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell'invio; in caso di ulteriori spese**, relative al medesimo intervento, **sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all'ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.** Quindi ad esempio per lavori conclusi nel 2012 per i quali i 90 gg. dalla fine lavori scadevano il 31.12.2012 con spese sostenute da una persona fisica nel 2012 e anche nel 2013, la scheda inviata entro il 31.12.2012 conteneva le spese sostenute fino a quel momento; il contribuente dovrà inviare la rettifica della scheda informativa contenente anche gli importi pagati nel 2013 entro il 30.09.2014.

Con la stessa circolare sono stati precisati i termini per l'**utilizzo dell'istituto della "remissione in bonis"** da parte del **contribuente che ha omissso di inviare** la documentazione all'ENEA **entro 90 giorni** dalla fine lavori. È possibile applicare l'istituto della **remissione in bonis, che consente di non perdere il diritto alla detrazione**, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza, **qualora il contribuente:**

- **abbia i requisiti** sostanziali richiesti dalla norma;
- invii la comunicazione, ovvero **esegua l'adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile**. L'espressione "*entro il termine di presentazione della prima dichiarazione*" deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento omissso;
- **versi contestualmente € 258** (non compensabili) pari alla sanzione minima prevista.

L'invio della documentazione deve essere effettuato:

- in **via telematica**, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (attivo dal 30 aprile 2008), ottenendo ricevuta;
- a mezzo **raccomandata con ricevuta semplice**, all'ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galleria (Roma) **esclusivamente** qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea.

È ammesso l'invio della **raccomandata anche:**

- nel caso in cui la scadenza del termine di trasmissione fosse precedente al 30.04.2008;
- per i lavori ultimati nel 2009 per i quali la scadenza dei 90 gg. dalla data di fine lavori fosse antecedente al 30.04.2009, data di attivazione del nuovo sito Enea per la trasmissione telematica delle pratiche.

La data di fine lavori coincide con la **data del collaudo** ovvero dell'attestazione della funzionalità dell'impianto. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). **Non può ritenersi valida un'autocertificazione del contribuente (Circolare 23.04.2010 n. 21 risposta 3.1).**

Nel caso in cui dopo l'invio all'ENEA ci si accorga di errori commessi nella compilazione della scheda informativa (all. E/F) è **possibile rettificare** i dati anche oltre il termine dei 90 gg, dalla fine dei lavori (ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione) mediante invio telematico di una nuova scheda che annulla e sostituisce la precedente.

Se la scheda originaria (contenente gli errori) **è stata inviata:**

- **dal 2009 al 2014 non è più possibile inviare la scheda rettificativa**, i termini sono scaduti;

- nel 2015 e viene presentato il Modello 730/2016, la rettifica deve essere inviata prima della presentazione del modello al CAF; se viene presentato il Modello UNICO 2016, la rettifica deve avvenire entro il 30.09.2015.
- Non è possibile rettificare telematicamente il contenuto delle schede informative inviate all'Enea per l'annualità 2008. Il contribuente che si trovi a fruire della detrazione per spese che non risultano nella scheda informativa a suo tempo inviata (2008), può continuare ad usufruire della detrazione se da tutti gli altri documenti necessari in suo possesso è possibile evincere la correttezza di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi. Dovrà essere in grado di dimostrarlo in sede di un eventuale controllo formale 36ter (*Circolare n. 20 del 13.05.2011*).

Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l'invio della scheda informativa all'ENEA, le richieste di detrazione annullate non possono ritenersi valide. Si ritiene, comunque, che l'invio della scheda all'ENEA possa essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e che l'eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni sia comunque possibile nei termini previsti per la "remissione in bonis".

Nell'ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all'invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all'ENEA.

Riepilogando la scheda correttiva:

| | | |
|---|---|--|
| Cosa si può correggere | Dati anagrafici del contribuente, dati identificativi dell'immobile, la tipologia di intervento, il risparmio energetico conseguito, l'importo detraibile. Non è necessaria la rettifica qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall' intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti (<i>circolare 23.04.2010 n. 21</i>) | |
| Termine per l'invio | Se la scheda originaria (contenente errori) è stata inviata nel 2009 | |
| | ed è stato presentato il 730/2010 | La scheda correttiva doveva essere inviata entro l'11/10/2010 |
| | ed è stato presentato Unico/2010 | La scheda correttiva doveva essere inviata entro il 30/9/2010 |
| | Se la scheda originaria (contenente errori) è stata inviata dal 2010 | |
| ed è stato presentato il 730/2012, il 730/2013, il 730/2014, il 730/2015 o verrà presentato il 730/2016 | La scheda correttiva relativa alla detrazione richiesta nell'anno d'imposta, doveva/deve essere inviata prima di presentare il 730 al Caf (in quanto deve essere apposto il visto di conformità) | |

| | | |
|--|---|---|
| | ed è stato presentato Unico/2012, Unico/2013, Unico/2014, Unico/2015 o verrà presentato Unico/2016 | La scheda correttiva doveva/deve essere inviata entro il termine di presentazione di Unico relativo all'anno per il quale si intende far valere la detrazione |
|--|---|---|

RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI

| <i>Rif.Norm.</i> | <i>Tipologia di intervento</i> | <i>Asseveraz. tecnico abilitato</i> | <i>Attestato qualificaz. Energetica (All. A)</i> | <i>Certificato del produttore</i> | <i>All. E</i> | <i>All. F</i> |
|---------------------------------------|---|---|--|---|--|----------------------------|
| Co. 344 Legge 296/2006 | Riqualificazione globale edifici esistenti (dal 2008 al 2015) | SI (**) | SI | --- | SI | --- |
| Co. 345 Legge 296/2006 | Cappotti (interventi su strutture opache verticali e orizzontali) (dal 2008 al 2015) | SI (**) | SI | --- | SI | --- |
| | Sostituzione serramenti e infissi 2008 | SI (*) | NO | SI (*) | --- | SI |
| | Sostituzione serramenti e infissi 2009 | SI (*)(**) | NO | SI (*) La certificazione non deve essere corredata dalla certificazione dei singoli componenti per i lavori terminati dal 11.10.2009 | --- | SI |
| | Sostituzione serramenti e infissi dal 2010 al 2015 | SI (*)(**) | NO (Se su singole unità imm.) SI (Se su parti condominiali) | SI (*) | NO (Se su singole unità imm.) SI (Se su parti condominiali) | SI NO |
| Co. 346 Legge 296/2006 | Pannelli produzione acqua calda (dal 2008 al 2015) | SI (**) | NO | NO | --- | SI |
| | Pannelli solari per produzione acqua calda in autocostruzione (2008) | SI | Necessaria certificazione di qualità del vetro solare secondo le norme UNI vigenti, rilasciate da un laboratorio accreditato e attestato partecipazione corso di formazione da parte del contribuente | | NO | SI |
| | Pannelli solari per produzione acqua calda in autocostruzione (dal 2009 al 2015) | SI(**) | Attestato partecipazione corso di formazione da parte del contribuente | | NO | SI |
| Co. 347 | Sost. Impianti Fino a 100kw | SI (*) | SI | SI (*) | SI | --- |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|
| Legge 296/2006 | climatizzazione invernale con caldaia a condensazione anche di altro tipo (2008) | Oltre 100 kw | SI | SI | NO | SI | --- |
| | Sost. Impianti climatizzazione invernale con caldaia a condensazione anche di altro tipo (dal 2009 al 2015) | Fino a 100kw | SI (*) (**) | SI per lavori terminati entro 15/08/09 | SI (*) | SI | --- |
| | | Oltre 100 kw | SI (**) | SI per lavori terminati entro 15/08/09 | NO | SI | --- |
| Co. 47 Legge 190/2014 | Generatori di calore a biomassa (dal 2015) | | SI (*) (**) | | | SI | |
| Co. 47 Legge 190/2014 | Schermature solari (dal 2015) | | SI (*) | | SI (*) | | SI |

*l'asseverazione del tecnico abilitato e la certificazione del produttore/costruttore sono alternative tra loro

**per i lavori terminati a partire dal 11 ottobre 2009 l'asseverazione può essere sostituita dall'asseverazione resa dal direttore dei lavori

Adempimenti in caso di prosecuzione dei lavori

Oltre ai suddetti adempimenti, in caso di prosecuzione dei lavori su più anni, il comma 6 dell'articolo 29 del DL n. 185/2008 ha previsto che per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alla detrazione del 55% (o del 65%) inviino all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Con due successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 57639/2009 e protocollo n. 190196/2009 sono stati approvati rispettivamente i modelli di comunicazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione.

In tali provvedimenti è previsto che:

- la comunicazione deve essere effettuata con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
- il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal 1° gennaio

2009;

- per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta;
- il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;
- il modello non deve essere presentato se nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese;
- il modello deve essere presentato all'Agenzia esclusivamente con modalità telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

Da ciò ne consegue che a fronte di spese sostenute nel 2013 per lavori iniziati nello stesso anno o in anni precedenti e non ancora ultimati, il termine per la presentazione del modello di comunicazione prosecuzione lavori sarà il 31 marzo 2014.

Mancato invio della comunicazione di prosecuzione lavori

Posto che la comunicazione in oggetto:

- è stata introdotta al fine di consentire il monitoraggio dell'onere, derivante dalla detrazione del 55% (o del 65%), a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario;
- la norma non disciplina l'ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, la mancata osservanza del termine (31 marzo di ogni anno) non può comportare la decadenza dal beneficio fiscale.

Abolizione della comunicazione della prosecuzione lavori

L'articolo 12 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 "Semplificazioni" ha abrogato il comma 6 dell'articolo 29 del Decreto legge 185/2008 abolendo di fatto la prevista comunicazione per la prosecuzione dei lavori che proseguono per più periodi d'imposta.

In applicazione del **principio del favor rei** deve ritenersi non applicabile la sanzione di € 258 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima del 13.12.2014 (data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo) per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo. (**Circolare 31 del 30/12/2014 punto 4**).

Modalità di pagamento delle spese

Sono detraibili le spese sostenute nel periodo d'imposta 2013. La **Circolare 31.05.2007 n. 36** precisa che **"... i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti**

con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico. ...”.

Contribuenti senza partita IVA: tutte le spese (fatta eccezione per bolli, diritti e oneri di urbanizzazione) devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale, dal quale risultino con certezza causale del versamento e dati fiscali sia dell'ordinante sia del soggetto che ha ricevuto la somma. È ammesso anche il bonifico on-line: qualora, per motivi di spazio ridotto nei campi riservati alla causale, non siano stati evidenziati tutti i dati richiesti dalla norma, è necessario che i dati mancanti vengano forniti alla banca in modo che questa possa adempiere all'obbligo di trasmetterli in via telematica all'agenzia delle entrate.

Altri Contribuenti: il pagamento può avvenire con qualsiasi forma.

Contratti di locazione finanziaria: posto che il beneficio compete anche nell'ipotesi in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, in tal caso la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente; non rilevano quindi i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore. Per quanto riguarda le modalità di fruizione, sono applicabili le regole previste per i titolari del reddito d'impresa e quindi non sussiste l'obbligo del pagamento tramite bonifico. Gli adempimenti documentali (proseguimento lavori, scheda informativa) dovranno essere assolti dal soggetto che beneficia della detrazione (*Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.6*).

A decorrere dall'1 luglio 2010 (articolo 25 del D.L. n. 78/2010 convertito L. n. 122/2010) è **previsto l'obbligo per le banche e le poste italiane S.p.A, di applicare una ritenuta**, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, **all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici** disposti dai **contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta**.

La misura della ritenuta applicabile, inizialmente fissata al 10%, è stata successivamente modificata al 4% **e da ultimo, all'8%** a partire dai bonifici effettuati dall'1.01.2015 (Articolo 1 co. 657 Legge 190/2015).

Con la *Risoluzione 7.06.2012 n. 55*, l'Agenzia delle entrate, modificando un precedente orientamento, ha precisato che, avendo il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale, assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d'acconto, la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'articolo 25 del DL n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento.

Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione è tenuto al pieno rispetto

delle disposizioni anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili utilizzando il bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui l'istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell'articolo 25 del D.L. n. 78/2010.

In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell'anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa. In altri termini, la ripetizione del pagamento, nell'anno 2012, secondo le modalità previste, renderebbe detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2012 (730/2013 o UNICO/2013).

Sulle modalità di pagamento l'Agenzia delle entrate è intervenuta con la **Circolare 21.05.2014 n. 11** fornendo due risposte: una in merito alla detraibilità della spesa se la stessa è sostenuta mediante finanziamento e l'altra riguardante il bonifico con la causale errata.

Più precisamente:

- Con la risposta 4.4 l'Agenzia ha precisato "Si ritiene che se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo possa fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire ... di operare la ritenuta del 4% .. e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. L'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione. Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti dalle disposizioni in esame.
- Con la risposta 4.5 l'Agenzia ha precisato "Nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione

per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione.”

Nell'ipotesi in cui l'ordinante del bonifico sia un soggetto diverso da quello indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo, sempre che siano rispettati gli altri presupposti previsti (*Circolare n. 17/E del 24.04.2015 risposta 3.1*) Così come per i lavori di ristrutturazione edilizia anche per quelli riguardanti interventi di riqualificazione energetica il mancato pagamento con bonifico comporta la decadenza del beneficio.

Manodopera in fattura

L'agevolazione era riconosciuta a condizione che il costo della relativa manodopera fosse evidenziato in fattura (Articolo 35 commi 19 e 20, D.L. 223/2006). L'Amministrazione finanziaria, con la *Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 3.2* ai fini della corretta applicazione della disposizione aveva fornito i necessari chiarimenti in merito.

Tuttavia per le imprese che eseguono i lavori finalizzati al recupero edilizio è stato soppresso con decorrenza 14 maggio 2011 (*Articolo 7, comma 2, lett. r) D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011*), l'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione degli interventi stessi. Pertanto tale indicazione non rappresenta più condizione di spettanza dell'agevolazione per il soggetto che sostiene la spesa. La soppressione dell'obbligo opera sia per le fatture emesse nel 2011, sia per quelle emesse negli anni pregressi secondo quanto precisato dalla *Circolare 1.06.2012, n. 19, risposta 1.3*. Tale circolare ha ritenuto in via interpretativa applicabile la semplificazione anche per le spese finalizzate al risparmio energetico.

Suddivisione dell'onere

La spesa sostenuta può essere ripartita tra più soggetti aventi diritto, cioè:

- titolari della proprietà o della nuda proprietà;
- titolari di diritto reale (ad esempio usufrutto);
- locatari e comodatari (atti registrati);
- familiari conviventi con il possessore o il detentore dell'immobile.

Con riferimento agli aventi diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate con la *Circolare n. 13 del 9 maggio 2013 risposta 1.2* ha precisato nel caso di immobile assegnato dal Giudice della separazione al coniuge che non detiene la proprietà dello stesso e che intende realizzare lavori di ristrutturazione sulla casa di cui è assegnataria, **la sentenza di separazione con cui è assegnato a un coniuge l'immobile intestato all'altro coniuge costituisca, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione**. Il chiarimento è stato fornito in relazione alle spese per interventi di ristrutturazione edilizia ma si ritiene che per analogia possa essere considerato anche per le spese relative ad interventi finalizzati al risparmio energetico.

Il soggetto, o i soggetti che possono fruire della detrazione vengono indicati nella scheda

informativa da trasmettere all'ENEA.

La ripartizione della spesa in dichiarazione dei redditi si reputa debba essere conseguente a quanto indicato nella predetta scheda informativa e, naturalmente, alla documentazione che attesta il sostenimento della spesa, cioè la fattura e il bonifico; salvo i casi di errore nella compilazione della scheda informativa per i quali la **Circolare del 23.04.2010 n. 21, risposta 3.7**, ha previsto non debba essere presentata una scheda in rettifica ma che è sufficiente, da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, il possesso di documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

Si evidenzia che, secondo la prassi consolidata in riferimento alla detrazione del 36-41-50%, la percentuale di ripartizione tra gli aventi diritto è libera e non segue un concetto di possesso e/o di titolarità, tanto che, ad esempio, a fronte di entrambi i documenti (fattura e bonifico) intestati a due soggetti aventi il titolo è anche possibile che la detrazione venga beneficiata al 100% da uno solo. Va da sé che è necessario indicare sul documento di spesa, la fattura, la modalità e la percentuale di ripartizione.

Al riguardo è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la **Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 11.1**: *“..Con riferimento alla detrazione del 55%, si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.”*

Quindi se un coniuge ha effettuato la comunicazione all'ENEA e il pagamento tramite bonifico, mentre la fattura è intestata all'altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.

Si segnala inoltre che, come per la detrazione per la ristrutturazione edilizia, non è possibile portare in detrazione le spese sostenute da familiari fiscalmente a carico.

Trasferimento dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi

L'argomento è affrontato dalla **Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 7** nella quale viene evidenziato che, *“... in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie. In base all'articolo 1, comma 7, della Legge n. 449/97 e alla circolare n. 57/98, la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare.”*

Tali indicazioni hanno trovato conferma nel Decreto 07.04.2008 che ha apportato modifiche al Decreto 19.02.2007 introducendo il nuovo articolo 9-bis, che al comma 2 prevede: *“In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'art.1, commi da 2 a 5, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.”*

A decorrere dal 17 settembre 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica (**articolo 2 commi 12bis e 12ter del D.L. n. 138/2011 come modificato dalla Legge n. 148/2011**).

Tale disposizione è stata poi modificata dal **D.L. n. 201/2011 articolo 4 comma 8** che ha previsto *“In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi La detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”*

Al riguardo la **circolare 19 del 1.06.2012 risposte 1.6 e 1.7**, ha chiarito che **in assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all'acquirente.**

Quindi, nel caso in cui vi sia variazione della titolarità dell'immobile (per atto tra vivi) durante il periodo di godimento dell'agevolazione, si applicano:

- per gli atti stipulati fino al 16 settembre 2011 le stesse regole previste per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie fino a quella data e cioè le quote di detrazione residue si trasferiscono in capo al nuovo proprietario o titolare di diritto reale;
- per gli atti stipulati dal 17 settembre 2011, **in assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all'acquirente.**

Il beneficio permane in capo al conduttore o al comodatario che ha sostenuto le spese qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.

Atto tra vivi (vendita, donazione)

Con riferimento agli atti di vendita o donazione intervenuti fino al 16 settembre 2011, i pronunciamenti di prassi relativi alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione (36 – 41 – 50%) indicano che il passaggio delle rate residue all'acquirente avviene quando il venditore cede il 100% dell'immobile ristrutturato (**Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14 e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.8**), ed anche nel caso di cessione del 50% di proprietà del venditore all'acquirente già proprietario del restante 50% (**Risoluzione 24.03.2009 n. 77**).

Trasferimento mortis causa

In caso di trasferimento per causa morte del titolare dell'immobile oggetto di agevolazione, il beneficio fiscale (quote residue) si trasmette per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conserva/no la detenzione materiale e diretta dell'immobile, cioè a chi ne può disporre liberamente quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale. A riguardo si precisa che:

- se l'immobile è locato non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;

- in presenza di più eredi e di immobile vuoto (a disposizione) ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione;
- in presenza di più eredi, nel caso in cui solo uno abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- il coniuge superstite che rinuncia all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione perde la condizione di erede, pertanto non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, in presenza di altri eredi (figli), neppure questi possono beneficiare delle quote residue se non hanno la detenzione materiale del bene.

La condizione della “**detenzione materiale e diretta del bene**” deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene (*Circolare n. 17 del 24 aprile 2015 risposta 3.3*).

Con riferimento al decesso del conduttore e al relativo trasferimento della detrazione, l'Agenzia delle entrate con la *Circolare n. 13 del 9 maggio 2013 al punto 1.1* ha precisato che nel caso di decesso del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell'immobile ricevuto in locazione, con relativo consenso del proprietario, **solo l'erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue**. Il chiarimento è stato fornito in relazione alle spese per interventi di ristrutturazione edilizia ma si ritiene che per analogia possa essere considerato anche per le spese relative ad interventi finalizzati al risparmio energetico.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Con la *risposta 8 della Circolare 31.05.2007 n. 36* viene ribadito che gli interventi ammessi alla detrazione per risparmio energetico in molti casi coincidono con quelli per i quali è prevista la detrazione per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi della Legge n. 449/1997, per questo motivo viene specificato che per lo stesso intervento non è possibile fruire di entrambe le detrazioni (vedi anche *Risoluzione 5.07.2007 n. 152*). È evidente che per la percentuale di spesa detraibile la detrazione del 55% (o del 65%) in linea generale è più conveniente e, quindi, il contribuente opererà per questa detrazione; tuttavia va ribadito che a lavori eseguiti potrebbe verificarsi la mancanza di qualche requisito per fruire del 55% (o del 65%), in tal caso se il contribuente ha espletato tutti gli adempimenti previsti per il 36 o 50% può fruire di quest'ultima detrazione.

Il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 115 del 30 maggio 2008, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi ...”*. L'Agenzia delle entrate è intervenuta in proposito con la **Risoluzione 26.01.2010 n. 3** precisando che *“.. il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali”*.

Con la **Circolare 23.04.2010 n. 21 risposta 3.3** l'Agenzia ha precisato *“...Il contribuente può avvalersi della detrazione del 55 per cento pur avendo richiesto per il medesimo intervento l'assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.*

A tal fine, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore secondo termini e modalità di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998”.

- a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal co. 4” (articolo 6, comma 3, D.Lgs. 30/05/2008, n. 115 - G.U. n. 154 del 03/07/2008 – si veda anche **Risoluzione 26.01.2010 n. 3**);

La rateizzazione del beneficio

La norma in origine prevedeva che la detrazione spettante dovesse essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.

Conseguentemente coloro che avevano sostenuto spese nel 2007, hanno nell'anno d'imposta 2009, esaurito la detraibilità delle stesse.

Successive norme, nel prorogare il beneficio, hanno anche modificato le modalità di rateizzazione dello stesso:

- per le spese sostenute nel 2008 la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10 (**legge 24 dicembre 2007 n. 244**); la **Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.2**, ha precisato che la possibilità di rateizzare la detrazione per un periodo superiore al triennio, prevista dalla Legge n. 244/2007, ha efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.
- per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010 la detrazione doveva essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo (articolo 29, comma 6, D.L. 20/11/ 2008, n. 185 convertito dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2 - G.U. n. 22 del 28/01/2009);

- per le spese sostenute dal 2011 la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (*Legge 13.12.2010, n. 220 articolo 1 comma 48*).

La *Circolare del 13.05.2011 n. 20 risposta 3.3* ha precisato che per le persone fisiche non imprenditori, in ossequio al principio di cassa, la spesa può essere portata in detrazione nel periodo d'imposta in cui è stata sostenuta anche se riferita ad un intervento che prosegue in più periodi d'imposta e indipendentemente dal periodo nel quale gli interventi si sono conclusi, rilevando quindi che le spese, anche se riferite al medesimo intervento, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell'anno di sostenimento dell'onere.

Riepilogando:

| SPESA SOSTENUTA NEL | NUMERO RATE | NEL 730/2016 |
|------------------------|----------------|--|
| 2007 | 3 | Non possono esserci rate da detrarre |
| 2008 | da 3 a 10 | Può essere detratta la rata 8 se era stata scelta la rateizzazione in 8, 9 o 10 rate |
| 2009 | 5 | Non possono esserci rate da detrarre |
| 2010 | 5 | |
| Dal 2011 | 10 | Può essere detratta la rata in relazione all'anno in cui la spesa è stata sostenuta |

Rideterminazione delle rate:

Per i contribuenti che nell'anno 2009 e/o 2010 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel 2008, era possibile rideterminare il numero di rate scelto in origine da chi aveva sostenuto la spesa.

Considerando che nel 2008 il numero delle rate richieste, a scelta del contribuente, andava da 3 a 10 e che nel 2009 e nel 2010 era prevista esclusivamente la rateizzazione in 5, l'acquirente, il donatario o l'erede potevano optare solo per una rideterminazione che portava ad una rateizzazione su 5 rate.

| Tipologia | Documenti |
|---------------------------------|--|
| Per tutte le tipologie di spesa | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l'invio all'ENEA della certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; per le scadenze anteriori al 30/04/08, ovvero in caso di complessità dei lavori eseguiti, l'invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice; per i lavori ultimati nel 2007 l'invio, telematico o per raccomandata, deve essere stato effettuato nei 60 giorni successivi all'ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008. - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa con l'indicazione del costo della manodopera per le fatture emesse fino al 13 maggio 2011 - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico (ritenute d'acconto sui compensi ai professionisti, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni ecc.). - Autocertificazione del contribuente che dichiara di non fruire di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori. - Copia comunicazione della prosecuzione lavori (se dovuta). - Sulla base di quanto previsto dal DM 6 agosto 2009 in vigore dal 26 settembre 2009, l'asseverazione può essere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi del co.2, articolo 8 del D.Lgs. 192/2005); ▪ esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi del co.1, articolo 28 della L. 10/1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). - Copia della dichiarazione di consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori se la spesa è sostenuta dall'affittuario o dal comodatario. - Atto di cessione dell'immobile nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente. - Autocertificazione del contribuente, per ogni anno in cui fa valere una rata, che attesta la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e diretta, se pervenuto per successione. - Per le spese sulle parti comuni: dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Riqualificazione energetica | <ul style="list-style-type: none"> - Copia asseverazione del tecnico abilitato. - Copia della certificazione o qualificazione energetica. - Copia scheda informativa (all. E). |
| Interventi sull' involucro | <ul style="list-style-type: none"> - Copia asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti richiesti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto; le certificazioni dei singoli componenti non sono più richieste dall'11/10/2009. - Copia della certificazione o qualificazione energetica (non richiesta in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi per i lavori effettuati a partire dal 2008). - Copia scheda informativa allegato E; copia scheda informativa allegato F in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi per i lavori dal 2008. |
| Pannelli solari | <ul style="list-style-type: none"> - Copia asseverazione del tecnico abilitato oppure, se realizzati in autocostruzione può essere prodotta certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato (non più richiesta dall'11/10/2009) e attestato di partecipazione a un corso di formazione. - Copia della certificazione o qualificazione energetica per i lavori del 2007. - Copia scheda informativa (allegato E lavori 2007 e allegato F lavori dal 2008). |
| Impianti di climatizzazione invernale | <ul style="list-style-type: none"> - Copia asseverazione del tecnico abilitato; per impianti di potenza non superiore a 100 kW è sufficiente la certificazione del produttore. - Copia della certificazione o qualificazione energetica. A partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l'obbligo dell'acquisizione dell'attestato di certificazione energetica (articolo 31 L. 99/2009). - Copia scheda informativa (allegato E). |
| Schermature solari | <ul style="list-style-type: none"> - Copia asseverazione del tecnico abilitato o in alternativa certificato del produttore - Copia scheda informativa allegato F |
| Generatori di calore a biomassa | <ul style="list-style-type: none"> - Copia asseverazione del tecnico abilitato - Copia scheda informativa allegato E |

Rigo E71 - Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale

La sezione VI del quadro E prevede due tipologie di detrazioni, entrambe riservate a contribuenti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale.

La prima RIGO E71 per:

- 1) i contratti a canone libero;
- 2) a canone convenzionale;
- 3) nei confronti di giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni; ovvero
- 4) per inquilini di alloggi sociali.

La seconda RIGO E72 per i contratti stipulati da lavoratori dipendenti stipulati in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

Le detrazioni di questo quadro non sono cumulabili, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole, e quindi possibile che nel corso dell'anno si verifichino più situazioni da indicare in righe distinti, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365.

Si ricorda che l'articolo 16 del TUIR specifica l'abitazione principale come quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta imposta (Decreto 11/02/2008).

In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest'ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta per l'intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal D.M. 11/02/2008 (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 9.4**).

L'incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del TUIR (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 10.1**).

La detrazione è compatibile con quella riconosciuta dal comma 3bis articolo 10 TUIR per l'abitazione principale. (**Circolare 21.05.2014 n. 11**).

La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (**Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 10.2**) e più in generale con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dell'effettivo carico del canone.

Rigo E71, cod. 1 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Art 16, comma 01, TUIR

I contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale hanno diritto ad una detrazione di:

- € 300,00 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71;
- € 150,00 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a € 15.493,71 ma non a € 30.987,41.

La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della Legge 9/12/1998 n. 431 ma anche se (**Risoluzione 16.05.2008 n. 200**) il contratto è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi.

Modalità di compilazione:

- nella colonna 1 va indicato il codice 1;
- nella colonna 2 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 3 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito).

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|---|
| Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Contratto di locazione registrato</i> - <i>Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale</i> |

Rigo E71, cod. 2 - Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale

Art. 16, comma 1, del TUIR

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2009 a norma dell'articolo 2, comma 3 e articolo 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, per i seguenti importi:

- € 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71;
- € 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41.

Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni sindacali di categoria, solitamente di durata tre anni rinnovabili di altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all'ubicazione. In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (***Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55 e Circolare 14.05.2002 n. 48***). La detrazione è inoltre suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito) (***Circolare 29.12.1999 n. 247, risposta 1.2***).

Modalità di compilazione:

- nella colonna 1 va indicato il codice 2;
- nella colonna 2 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 3 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|---|
| Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431/98</i> - <i>Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale</i> |

Rigo E71, cod. 3 - Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale

Art 16, comma 1 ter, del TUIR

Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione di € 991,60. La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a € 15.493,71. La detrazione compete per i contratti di locazione stipulati a partire dal 2007 e spetta per tre annualità sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (***Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 9.1***).

Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione (***Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 9.2***).

Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno ha i requisiti di età previsti dalla norma, quest'ultimo potrà fruire della detrazione soltanto per la sua quota (***Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 9.3***).

Per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Modalità di compilazione:

- nella colonna 1 va indicato il codice 3;
- nella colonna 2 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 3 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|--|
| Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Contratto di locazione registrato</i> - <i>Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che la stessa sia diversa da quella dei genitori o di coloro cui sono affidati</i> |

Rigo E71, cod. 4 - Detrazione per locazione di alloggi sociali

Art 7, Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 - solo per gli anni 2014-2016

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale, una detrazione a fini IRPEF pari a € 900, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 e € 450, se il reddito complessivo supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41.

Anche per questa detrazione si rendono applicabili le modalità di fruizione previste per canoni di locazione di cui all'articolo 16 del TUIR.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|---|
| Detrazione per inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Contratto registrato di assegnazione in locazione dal quale si evinca che si tratta della locazione di un alloggio sociale, in alternativa deve essere prodotta una dichiarazione dell'Ente che attesti che il contratto si riferisce ad un alloggio sociale previsto dal DM 22.04.2008</i> - <i>Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale</i> |

Rigo E72 - Lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Art. 16, comma 1-bis, del TUIR

Questa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi (**Circolare 18.06.2001 n. 58**). Tale detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:

- € 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71;
- € 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pertanto restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (**Circolare 12.06.2002 n. 50**).

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente e deve trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più questa qualifica.

In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra 3 soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50% ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (**Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 6**).

Il rigo si compone di due colonne:

- nella colonna 1 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 2 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|---|
| Detrazione per canone di locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Contratto di locazione registrato</i> - <i>Contratto di lavoro dipendente, ovvero CU/2016 attestante la qualifica di lavoratore dipendente.</i> - <i>Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione</i> |

Rigo E81 - Detrazione per il mantenimento del cane guida

Art. 15, comma 1-quater, del TUIR

Per le spese di mantenimento dei cani guida sostenute dai non vedenti spetta una detrazione forfetaria di € 516,46.

La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone cui questi risulta fiscalmente a carico (**Circolare 22.12.2000 n. 238**).

Unico requisito per usufruire di tale detrazione è il possesso del cane guida a prescindere dalla documentazione **della spesa effettivamente sostenuta**.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Detrazione per spese di mantenimento del cane guida | <ul style="list-style-type: none">- Documentazione attestante il possesso del cane guida- Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, ovvero autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge che attesti la sussistenza dell'handicap |

Rigo E82 - Detrazioni per l'affitto dei terreni agricoli ai giovani

Art. 7, comma 1 e 2 Decreto Legge 24/06/2014 n. 91

Sono detraibili le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola) di età inferiore ai 35 anni per il pagamento di canoni di affitto dei terreni agricoli, nel limite di € 80 (canone annuo € 421,05 x 19% = € 80) per ciascun ettaro di terreno affittato, e fino ad un importo massimo di € 1.200,00 (canone annuo € 6.318,00 x 19% = € 1.200).

L'agevolazione non spetta nel caso in cui il giovane imprenditore agricolo conduca un terreno preso in affitto dai genitori.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|---|
| Detrazione per canone di locazione per giovani agricoltori | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Contratto di locazione redatto in forma scritta.</i> - <i>Autocertificazione iscrizione alla gestione separata Inps ex SCAU</i> |

Rigo E83, cod. 1 - Altre detrazioni: Detrazione per borsa di studio*D.P.C.M. 14.02.2001 n. 106*

La borsa di studio assegnata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per spese d'istruzione sostenute e documentate. La detrazione spetta a favore del genitore, per i figli minorenni, ovvero a favore dello stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio ha optato per la detrazione fiscale, anziché per la corresponsione diretta della somma, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106, del 14 febbraio 2001.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--------------------------------|--|
| Detrazione per borsa di studio | <i>Documentazione attestante l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano</i> |

Rigo E83, cod. 2 - Altre detrazioni: Donazione per "Ospedale Galliera" di Genova

Trattasi di donazioni effettuate all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, esclusivamente finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

A fronte di tali donazioni spetta una detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|---|
| Detrazione per donazione all'Ospedale Galliera di Genova | <i>Ricevute delle donazioni effettuate dalle quali si evinca la motivazione della donazione</i> |

Quadro F - Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi

Acconti

È necessario controllare che gli acconti versati nel 2015 dal dichiarante e dal coniuge, indicati ai punti da 31 a 58 della Certificazione Unica 2016, o versati direttamente dal contribuente tramite mod. F24, siano correttamente riportati nella dichiarazione dei redditi. Si ricorda che gli importi indicati al rigo F1 devono essere riportati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento (interessi moratori) e devono essere comprensivi di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello UNICO:

gli importi degli acconti vanno rilevati dal/dai modelli F24;

- nel rigo F1, colonna 1, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4033;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;
- nel rigo F1, colonne 3 e 4, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 3843;
- nel rigo F1, colonna 5, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1840;
- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto:

gli importi vanno rilevati dal modello CUD e/o da eventuali modelli F24:

- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l'importo del punto 31 della CU 2016;
- nel rigo F1, colonna 2, va indicato l'importo del punto 32 della CU 2016;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l'importo del punto 33 della CU 2016;
- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l'importo del punto 34 della CU 2016;
- nel rigo F1, colonna 6, va indicato l'importo del punto 35 della CU 2016.

Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

- nel rigo F1, colonna 4, va indicato l'importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con mod. F24 dal contribuente a titolo d'acconto dell'addizionale comunale 2015 o se presentato il modello 730 senza sostituto.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto:

gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24.

Gli acconti del coniuge nella CU 2016 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e certificati nei punti 51, 52, 53, 54 e 55.

Attenzione: devono essere indicati nel rigo F1 anche gli acconti dell'IRPEF che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Ecceденze Irpef

Se sul modello, nel rigo F3, risulta indicata una ecceденza, questa può risultare:

- da precedenti dichiarazioni;
- dalla CU 2016;
- da una comunicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativa al controllo delle dichiarazioni con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4).

Nel primo caso è necessario controllare che l'importo indicato nella colonna 1 corrisponda:

- all'ecceденza dell'IRPEF risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2014 (importo di colonna 4 del rigo RX 1 del modello Unico 2015 PF)
- ad ecceденze relative a dichiarazioni di anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.

Nel secondo caso è necessario controllare che l'importo indicato nella colonna 1 corrisponda a quanto riportato al punto 61 della CU 2016.

Nel caso invece di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato:

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, verificare che sia stato riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00), verificare che sia stato riportato l'importo inferiore (es: 800,00). Se, a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200,00, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (es: 1.000,00);

Inoltre se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2015 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell'IMU ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, nella colonna 1 del rigo in esame deve essere riportato l'eventuale importo del credito Irpef indicato nel rigo 191 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2015 per il dichiarante e rigo 211 per il coniuge) e nella colonna 2 dello stesso rigo F3 deve essere riportato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Le modalità di rilevazione delle ecceденze di addizionale regionale e/o comunale da indicare a rigo F4, sono analoghe a quelle già descritte in relazione al rigo F3.

Caso particolare: in caso di ecceденza proveniente dal modello 730, non conguagliata dal sostituto e non indicata sul modello CUD è necessario che il contribuente si faccia rilasciare una dichiarazione da parte del sostituto che attesti che lo stesso non ha operato il conguaglio.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documento |
|-----------|---|
| Acconti | <ul style="list-style-type: none"> - CU 2016 - 730 2015 (dip.senza sostituto) - Mod. F24 |
| Eccedenze | <ul style="list-style-type: none"> - Precedenti modelli Unico - CU 2016 - Comunicazione dell'Agenzia |

Quadro G - Crediti d'imposta

Rigo G1 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Art. 7, commi 1 e 2, L. 23/12/98 n. 448 - Circolare 01.03.2001 n. 19, parte 1 e Circolare 12.08.2005 n. 38

Aspetti generali

Il credito spetta ai contribuenti che tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in diminuzione dell'imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

- per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- in compensazione delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. 09/07/97 n. 241.

In ogni caso il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.

Per usufruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro.

L'atto di acquisto dell'immobile dovrà contenere l'espressa richiesta del beneficio e dovrà riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito e cioè:

- indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'IVA in misura agevolata nonché l'ammontare della stessa;
- nel caso in cui per l'acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l'IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. "prima casa", rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo;
- nell'ipotesi in cui risulti corrisposta l'IVA sull'immobile alienato, produrre le relative fatture;
- indicare gli estremi dell'atto di alienazione dell'immobile (***Circolare 1.03.2001 n. 19, parte 1***).

Il credito d'imposta, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso (***Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 2***).

Il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. prima casa) se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti (***Circolare 1.03.2001 n. 19, parte 1***).

Il credito d'imposta è un credito personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell'acquisizione agevolata dell'immobile, abbia alienato da non oltre un anno la casa di abitazione

da lui stesso acquistata con l'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA. Trattandosi di un credito personale, qualora l'immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione.

Il credito d'imposta non compete a coloro che:

- abbiano alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione c.d. "prima casa";
- abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;
- nell'acquisto dell'immobile non usufruiscono ovvero decadono dal beneficio della aliquota agevolata;
- coloro nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata confermata, in sede di accertamento, l'agevolazione c.d. "prima casa" sulla base della normativa vigente alla data dell'atto (***Circolare 1.03.2001 n. 19, parte 1***).

L'importo del credito d'imposta è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati. Con riferimento all'imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo dell'imposta principale ma anche dell'eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore.

Con riferimento, invece, all'IVA, occorre fare riferimento all'imposta indicata nella fattura relativa all'acquisto dell'immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l'immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d'imposta, deve essere considerata l'IVA indicata in tutte le fatture emesse dall'appaltatore per la realizzazione dell'immobile (***Circolare 1.03.2001 n. 19, parte 1***).

Con la ***Risoluzione 1.02.2008 n. 30*** è stato precisato che la vendita di un garage pertinenziale acquisito con i benefici prima casa e il successivo riacquisto entro un anno dalla vendita di altro garage con agevolazioni prima casa non dà diritto al credito d'imposta.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Residuo del credito da precedente dichiarazione | <ul style="list-style-type: none"> - Modello 730-3/2015 - Modello UNICO/2015 <p><i>Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha indicato il credito di cui ora si utilizza il residuo, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata, in caso contrario il contribuente deve esibire la documentazione sotto elencata</i></p> |

| | |
|--|---|
| Credito riacquisto prima casa | <ul style="list-style-type: none"> - Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell'agevolazione prima casa e che il secondo acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita - Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate |
| Acquisto di abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 | <ul style="list-style-type: none"> - Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell'agevolazione prima casa e che il secondo acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita - Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate |

Rigo G2 - Credito d'imposta per i canoni non percepiti

Art. 26, comma 1, del TUIR - Circolare 07.07.1999 n. 150, risposta 1.1

Aspetti generali

Il credito di imposta spetta a seguito di procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto ed è di importo pari alle imposte pagate su canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti e dichiarati in anni precedenti ma non oltre quelli dichiarati relativamente ai redditi del 2004.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|---|
| Credito d'imposta per i canoni non percepiti | <ul style="list-style-type: none"> - Sentenza di convalida di sfratto per morosità - Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi |

Rigo G3 - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

D.Lgs. 252/2005

Aspetti generali

Ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente richieste al Fondo di previdenza complementare di appartenenza, a titolo di anticipazione per determinate esigenze, spetta un credito d'imposta pari all'imposta versata al momento della fruizione.

Il contribuente può reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la propria posizione contributiva.

Requisiti

Il credito d'imposta spetta sulle somme che eccedono il limite di € 5.164,57 e solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° Gennaio 2007 (***Circolare 18/12/2007 n. 70, paragrafo 4.3***).

È obbligatorio rendere una dichiarazione al Fondo con la quale il contribuente indichi quali somme siano da considerare come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel rigo G3 vanno indicati:

- l'anno di fruizione dell'anticipazione
- il codice 1 (se trattasi reintegro totale) o il codice 2 (se trattasi di reintegro parziale)
- l'importo reintegrato con il relativo credito d'imposta spettante (pari all'imposta pagata sull'anticipazione)
- l'eventuale residuo del credito d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione
- eventuale credito d'imposta già compensato in F24.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|---|
| Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute rilasciata dal Fondo</i> - <i>Dichiarazione del contribuente presentata al Fondo dalla quale risulti l'importo della contribuzione da considerare quale reintegro</i> |
| Residuo credito d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Modello 730/2015 o Unico 2015</i> |

Rigo G4 - Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Art. 165 del TUIR – Circolare 12.06.2002 n. 50 punto 18, risposta 3

Aspetti generali

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che hanno percepito redditi (lavoro dipendente, pensione, utili, ecc.) in un paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2015 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall'anno in cui tali redditi sono stati percepiti.

Requisiti

Per la spettanza del credito d'imposta è condizione necessaria:

- che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo in Italia del contribuente;
- che le imposte pagate all'estero siano previste dalla convenzione OCSE;
- che le imposte pagate all'estero siano "definitive".

A tale ultimo proposito la ***circolare del 05.03.2015 n.9 paragrafo 2.4*** ha chiarito che ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:

- un prospetto recante l'indicazione, separatamente Stato per Stato, dell'ammontare dei redditi prodotti all'estero, l'ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell'articolo 165 del TUIR ($RE/RCN \times Imposta\ Italiana$, di cui si dirà al successivo par. 3.1);
- la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;
- la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
- l'eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera;
- l'eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione

Nel caso in cui il contribuente non abbia copia della dichiarazione dei redditi presentata all'estero in quanto non prevista dal Paese estero, può attestare con una autocertificazione la circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero, conservando però la ricevuta del versamento delle imposte pagate. (***Circolare 02.03.2016 n. 3 risposta 1.14***)

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|--|
| Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero | <ul style="list-style-type: none"> - Modello CU 2016; - Eventuale dichiarazione dei redditi presentata all'estero oppure autocertificazione che attesti la non presentazione della dichiarazione all'estero - Certificazione rilasciata al contribuente dal soggetto erogatore - Quietanze di pagamento di imposte pagate all'estero |
| Credito d'imposta già utilizzato in precedenti dichiarazioni | <ul style="list-style-type: none"> - Modello 730/2014 o Unico 2014 |

Rigo G5/G6 - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

D. L. n. 39/2009 – L. n. 77/2009 – Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009

Soggetti interessati

I soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Ambito oggettivo e spese ammesse

È prevista la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta:

- per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta (rigo G5 del modello 730/2016);
- per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello 730/2016).

Condizioni

Per accedere al contributo i soggetti interessati hanno dovuto presentare al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda conforme al modello previsto dalle ordinanze specificando la modalità di concessione del contributo.

Il Sindaco del Comune determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati.

Il Comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Se la modalità prescelta è quella del credito d'imposta, questo compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura.

Rigo G5 - Abitazione principale

Il credito è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall'anno d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta (***Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 6.1***).

Nel caso in cui la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2014 risulti superiore all'imposta netta, il credito che non trova capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nel rigo G5 colonna 2 andrà indicata la quinta rata.

È possibile il recupero del residuo del credito che non aveva trovato capienza nel modello 730/2015 o Unico PF/2015.

Rigo G6 - Altri immobili

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 ovvero in 10 quote costanti.

Il credito d'imposta è riconosciuto limitatamente all'imposta netta, nel limite complessivo di € 80.000,00.

Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nel rigo G6 colonna 2 andrà indicata la sesta rata.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|--|
| Credito d'imposta per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo | <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione del Comune attestante il credito d'imposta riconosciuto - bonifici - fatture - rogito in caso di acquisto |

Rigo G7 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Art. 2 Legge n. 244/2007

Nel rigo G7 deve essere indicato l'importo residuo relativo al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della legge n. 244/2007.

Si ricorda che tale credito veniva riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (**Circolare 10.07.08 n. 48**).

Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

In questo rigo, composto di due colonne, indicare:

- nella colonna 1 il credito d'imposta residuo che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 132 del modello 730-3/2015, ovvero quello indicato nel rigo RN 47, col. 3, del quadro RN del modello UNICO 2015 PF;
- nella colonna 2 il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|---------------------------------|
| Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione | - Modello 730/2015 o Unico 2015 |

Rigo G8 - Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

Art. 20 D.Lgs. 28/2010

Aspetti generali

Ai contribuenti che si avvalgono, per la risoluzione di controversie civili o commerciali, di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, spetta un credito d'imposta pari all'indennità corrisposta. Il credito è riconosciuto entro il limite massimo di € 500 in caso di successo della mediazione, in caso di insuccesso, invece, il credito è ridotto della metà.

Il Ministero della Giustizia, deve, entro il 30 maggio di ciascun anno, inviare al contribuente che si è avvalso della mediazione, una comunicazione con la quale certifica l'importo del credito spettante.

Il credito non dà luogo a rimborso, pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2015 risulti superiore all'imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio.

Il limite di € 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento, di conseguenza in caso di più mediazioni è possibile indicare nella colonna 2 del rigo G8 un importo eccedente il limite di € 500.

Per quanto riguarda le altre colonne del rigo G8:

- nella colonna 1 il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 135 del modello 730-3/2014, ovvero quello indicato nel rigo RN 43, col. 5, del quadro RN del modello UNICO 2014 PF;
- nella colonna 3 il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|---|--|
| Credito d'imposta mediazioni | <i>Comunicazione Ministero della Giustizia</i> |
| Residuo credito d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione | <i>Modello 730/2015 o Unico 2015</i> |

Rigo G9 - Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art –bonus)

Decreto Legge 31/05/2014, n.83

Aspetti generali

L'articolo 1, del D.L. n. 83/14, convertito con modificazioni nella L. n. 106/14, ha introdotto nell'ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. "Art-Bonus").

La citata disposizione che ha natura temporanea è finalizzata a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando le attuali differenze previste dalle disposizioni del TUIR che riconoscono una detrazione del 19% alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche (***Circolare 31/07/2014 n. 24***).

Requisiti e limiti

Per usufruire del credito di imposta, le erogazioni liberali in commento devono essere finalizzate a:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004,);
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d'imposta spetta nella misura del:

- 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015,
- 50% delle erogazioni effettuate nel 2016.

Va sottolineato che la norma in esame prevede, per tali annualità, la non applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i) del TUIR. In sostanza il credito d'imposta sostituisce la detrazione spettante sia per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi

comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico- culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali e sia le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo

La disciplina del TUIR resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall'articolo 1 del D.L. n. 83/14, come ad esempio l'erogazione per l'acquisto di beni culturali.

Alle persone fisiche il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile.

Soggetti interessati

La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall'articolo 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d'impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).

Modalità di fruizione del credito

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Le persone fisiche fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.

La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

Le erogazioni liberali, in esame, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento (***Risoluzione 14/06/2007 n. 133***):

- bonifico bancario o postale;
- sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 241/97 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Come per tutte le erogazioni liberali quelle effettuate da familiari fiscalmente a carico non possono essere portate in detrazione.

Rigo G11 - Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato

Legge 28/12/2015 n.208 e D.M. 23 dicembre 2015

Aspetti generali

La Legge di stabilità per il 2016 ha introdotto la possibilità di avvalersi di un credito d'imposta per i compensi corrisposti a avvocati ed arbitri per le procedure di negoziazione assistita o di arbitrato.

Requisiti e limiti

Il credito d'imposta spetta per un importo massimo di € 250 e solo in caso di chiusura positiva della negoziazione assistita o di conclusione dell'arbitrato con lodo nel 2015.

L'agevolazione poteva essere richiesta a partire dal 10 gennaio 2016 fino all'11 febbraio 2016 al Ministero di Grazia e Giustizia in modalità telematica. In caso di definizione con successo di più negoziazioni o di più arbitrati era necessario trasmettere diverse richieste. Il Ministero stesso comunica al richiedente, entro il 30 aprile 2016, l'importo del credito d'imposta spettante per ciascun procedimento.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione anche con F24 ma trasmesso solo in modalità telematica.

Documentazione da sottoporre a controllo

| Tipologia | Documenti |
|--|--|
| Credito d'imposta negoziazione e arbitrato | <i>Comunicazione Ministero della Giustizia</i> |
| Credito compensato in F24 | <i>Modello F24</i> |